

766.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	40985	MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744) . . . . .	40995
<b>Disegni di legge:</b>		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	40995
( <i>Approvazioni in Commissione</i> ) . . . . .	41026	<b>BOZZI</b> . . . . .	41016
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	40985	<b>CACCIATORE</b> . . . . .	41027
( <i>Presentazione</i> ) . . . . .	40987	<b>REALE, Ministro di grazia e giustizia</b> . . . . .	49999
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):		41000, 41001, 41006, 41019, 41025, 41029	41029
Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);		<b>SANTAGATI</b> . . . . .	41007
Basso ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);		<b>VALITUTTI</b> . . . . .	40995
Bozzi ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);		<b>Proposte di legge:</b>	
GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);		( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	40985
		( <i>Approvazioni in Commissione</i> ) . . . . .	41026
		( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	40985
		( <i>Ritiro</i> ) . . . . .	40985
		( <i>Svolgimento</i> ) . . . . .	40995
		( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	40985
		<b>Interrogazioni e interpellanze</b> ( <i>Annunzio</i> ):	
		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	41031
		<b>MANNIRONI</b> . . . . .	41032
		<b>PIRASTU</b> . . . . .	41031
		<b>Interrogazioni</b> ( <i>Svolgimento</i> ):	
		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	40987
		<b>CRUCIANI</b> . . . . .	40994

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

PAG.	PAG.
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . . 40987, 40988, 40991	Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'anno finanziario 1967 (secondo provvedimento) (4393);
FERIOLI . . . . . 40988	Variazione al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1967 (4211);
LETTIERI . . . . . 40993	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (4559) . . . . . 40995, 41007, 41014
ROMUALDI . . . . . 40989	
<b>Votazione segreta dei disegni e delle proposte di legge:</b>	<b>Ordine del giorno delle sedute di domani:</b>
DARIDA ed altri: Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (3021);	PRESIDENTE . . . . . 41032
TOGNI ed altri; PIRASTU ed altri: Inchiesta parlamentare sui fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna (4435-4447);	FRANCHI . . . . . 41034
Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967. (Primo provvedimento) (4391);	

**La seduta comincia alle 15,30.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Finocchiaro, Pala, Sgarlata, e Toros.

(*I congedi sono concessi*).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

QUARANTA: « Ammissione del personale straordinario, assunto in base all'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, ai pubblici concorsi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere dell'amministrazione finanziaria prescindendosi dal limite di età » (4615);

FRACASSI e NUCCI: « Trattamento economico di missione del personale dell'Ispettorato del lavoro a parziale modifica della legge 15 aprile 1961, n. 291 » (4616).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione con riserva di stabilirne la sede; dell'altra, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso la seguente proposta di legge:

Senatori TORELLI ed altri: « Modifica degli articoli 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 » (*già approvata da quella II Commissione, modificata dalla X Commissione della Camera e nuovamente modificata da quelle Commissioni riunite II e VII*) (2796-B).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione che già l'ha avuta in esame.

**Ritiro di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Il deputato Bignardi ha dichiarato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la seguente proposta di legge:

« Proroga semestrale delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi ivi previsti » (2982).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Deferimento a Commissioni.**

PRESIDENTE. La II Commissione permanente (Interni), ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

ROMANATO ed altri: « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3 miliardi annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2 miliardi per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e lire 1 miliardo per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10 mila mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente » (*Urgenza*) (3717).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni, in sede legislativa:

*Alla I Commissione (Affari costituzionali):*

NUCCI ed altri e PINTUS: « Modificazioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di promozioni e di riconoscimento dei servizi prestati dai collocatori, e della legge 27 luglio 1961, n. 628, in materia di formazione del consiglio d'amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale »

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

(*approvato in un testo unificato dalla I Commissione della Camera e modificato dalla X Commissione del Senato*) (3994-3425-B) (*con parere della XIII Commissione*);

GAGLIARDI ed altri: « Modifica del sistema di promozione alla qualifica di primo collocatore » (4553) (*con parere della XIII Commissione*);

*alla II Commissione (Interni):*

« Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (4555) (*con parere della I e della IV Commissione*);

*alla V Commissione (Bilancio):*

« Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale » (*approvato dal Senato*) (4597) (*con parere della XII Commissione*);

*alla IX Commissione (Lavori pubblici):*

« Inserimento del Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma) tra i laboratori ufficiali » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (4593) (*con parere della I e della V Commissione*);

*alla XII Commissione (Industria):*

OLMINI ed altri: « Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli enti cooperativi » (4436) (*con parere della V, della VI e della XIII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

*Alla I Commissione (Affari costituzionali):*

SCALIA ed altri: « Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dello ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri » (4474) (*con parere della II e della V Commissione*);

CETRULLO: « Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (4542);

PINTUS: « Modifica della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative del Ministero della marina mercantile e revisione dei ruoli organici » (4586) (*con parere della V e della X Commissione*);

*alla II Commissione (Interni):*

TOZZI CONDIVI: « Costituzione dell'Ordine dell' "amministratore saggio," » (*Urgenza*) (2983) (*con parere della V Commissione*);

SAMMARTINO ed altri: « Istituzione della provincia di Isernia » (*Urgenza*) (4463) (*con parere della I e della V Commissione*);

PINTUS: « Variazione al limite massimo di età per partecipare ai concorsi indetti da comuni, province e consorzi, in relazione a quanto stabilito in materia per i dipendenti civili dello Stato » (4587);

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

BOLOGNA: « Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (4383) (*con parere della V Commissione*);

BELCI: « Applicazione alle navi giuliane, perdute o danneggiate durante la guerra 1940-1945, del trattamento in materia di indennizzi previsto dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a prescindere dal luogo in cui è avvenuto il danno » (4401) (*con parere della V Commissione*);

ROSSI PAOLO: « Interpretazione e integrazione della legge 7 novembre 1962, n. 1613, riguardante il diritto di scritturato » (4533) (*con parere della I e della V Commissione*);

PACCIARDI: « Modifica dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato » (4568) (*con parere della V e della VII Commissione*);

*alla VII Commissione (Difesa):*

VALIANTE: « Modificazioni all'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per la promozione degli ufficiali del ruolo d'onore » (4582);

BUFFONE: « Interpretazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche » (4583);

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

BELCI ed altri: « Retrodatazione della nomina in ruolo di insegnanti delle scuole elementari statali di Trieste » (3902) (*con parere della V Commissione*);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

BOLOGNA ed altri: « Estensione ai comuni di Trieste e di Gorizia dei benefici di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, ed alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606 » (3971) (*con parere della I e della V Commissione*);

VALITUTTI: « Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria » (4537) (*con parere della IV e della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: « Disposizioni a favore del personale docente della scuola media in possesso della qualifica di perseguitato politico e razziale, mutilato e invalido di guerra, combattente » (4552);

*alla IX Commissione (Lavori pubblici):*

ALESI: « Modifica dell'articolo 4 e dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231, in materia di cessione degli alloggi di tipo popolare ed economico » (4569);

*alla X Commissione (Trasporti):*

Senatori CORNAGGIA MEDICI ed altri: « Contributo annuo al Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei (CSTA) » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (4594) (*con parere della V Commissione*);

*alla XI Commissione (Agricoltura):*

Bova ed altri: « Disciplina del commercio degli alberi di Natale » (4567) (*con parere della IV Commissione*);

*alla XIII Commissione (Lavoro):*

ALESI: « Proroga dei massimali contributivi previsti dal quarto comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in materia di assegni familiari » (4570) (*con parere della XII Commissione*);

SCALIA ed altri: « Estensione del trattamento pensionistico del personale navigante al personale di terra dell'aviazione civile » (4581) (*con parere della X Commissione*);

*alla XIV Commissione (Sanità):*

CUCCHI e USVARDI: « Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare » (4574) (*con parere della II, della IV e della XII Commissione*).

Il seguente altro provvedimento è, invece, deferito, in sede referente, alla Commissione speciale già deliberata per l'esame dei provvedimenti in materia di locazioni:

ORIGLIA e RICCIO: « Modificazioni alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (4551).

### Presentazione di disegni di legge.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*.  
Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*.  
Mi onoro presentare, a nome del ministro delle finanze, i disegni di legge:

« Modifiche in materia di tasse automobilistiche »;

« Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, istitutiva del servizio autonomo di cassa degli uffici del registro.

Presento altresì, a nome del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, il disegno di legge:

« Distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Ferioli, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere se risponda a verità che la sovrintendenza alle gallerie di Modena sia stata soppressa o in caso contrario per conoscere quale sia il titolare della sovrintendenza; risultando all'interrogante che il titolare già nominato non ha ancora assunto le proprie funzioni, ciò anche in considerazione della posizione rappresentata dalla galleria estense di Modena tra le più importanti e conosciute gallerie italiane » (6005).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le esigenze del funzionamento della sovrintendenza alle gallerie di Modena sono quanto mai presenti all'amministrazione. L'incarico della direzione dell'ufficio, già tenuto dalla sovrintendenza alle gallerie di Parma, è stato di recente affidato ad una

funzionaria, direttrice del ruolo degli storici d'arte, appositamente trasferita alla sovrintendenza di Modena da quella di Bologna. Si tratta della dottoressa Amalia Mezzetti. Precedentemente l'incarico era tenuto dalla dottoressa Augusta Ottaviano Quintavalle sovrintendente a Parma. Il titolare della sovrintendenza alle gallerie di Modena è il professor Raffaele De Logu, in servizio nel Ministero con incarichi particolari.

L'Amministrazione non mancherà di assegnare alla stessa sovrintendenza di Modena, nel più breve tempo possibile, un altro funzionario, proprio per rispondere all'interesse della sovrintendenza stessa ed anche alle indicazioni dell'onorevole interrogante.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ferioli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**FERIOLI.** Sono parzialmente soddisfatto. Prendo atto innanzitutto che la sovrintendenza di Modena non viene soppressa, per cui l'importante galleria estense di quella città conserva la sua struttura con un proprio sovrintendente. Il fatto però che il professor Raffaele De Logu, titolare della sovrintendenza, non si sia mai visto a Modena, evidentemente determina la scarsa funzionalità dell'ufficio stesso.

Prendo atto che il Ministero ha disposto per il momento di distaccare una funzionaria dalle belle arti di Bologna e che quanto prima verrà inviato un altro funzionario. Il problema delle gallerie, soprattutto di quella di Modena, è molto serio e sentito dall'opinione pubblica. Non posso quindi che fare voti perché il Governo ne rinforzi la struttura al fine di venire incontro alle esigenze reali della galleria estense.

**ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sarà fatto.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Romualdi e Giugni Lattari Jole, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere se le intenzioni espresse dal *Corriere del Garda* di demolire il Vittoriale degli italiani, fondazione legata alle memorie, agli eroismi e ai miti della grande guerra e della poesia di Gabriele D'Annunzio, debbano considerarsi in realtà l'espressione di un concreto minaccioso proposito, dato che il *Corriere del Garda* è un giornale di proprietà di un consigliere nazionale della democrazia cristiana, attuale sindaco di Gardone Riviera nel

cui comune il Vittoriale degli italiani sorge. Gli interroganti ritengono che una opportuna smentita potrebbe anche tranquillizzare gli operatori economici e quant'altri sono legati agli interessi della zona gardesana, essendo il Vittoriale degli italiani non soltanto un prezioso patrimonio spirituale per la maggioranza degli italiani, ma anche un elemento fondamentale del turismo locale » (6173).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

**ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Nell'articolo, al quale gli onorevoli interroganti si riferiscono, l'autore, dopo aver formulato alcune considerazioni intorno al Vittoriale degli italiani, per quanto di negativo esso, a suo avviso, rappresenta, suggerisce l'opportunità di demolirlo; per altro, rendendosi verosimilmente conto della paradossale natura di tale proposta, aggiunge contestualmente l'auspicio che almeno si attui qualche intervento per assicurare vitalità alla stessa istituzione.

Ove si considerino il carattere e la sostanza dell'articolo e si tenga conto, in particolare, che il predetto suggerimento — come le varie considerazioni contenute nello scritto — è stato avanzato a titolo dichiaratamente personale, le preoccupazioni e le illusioni espresse dagli interroganti non sono giustificate; esse, comunque, non presentano alcun concreto fondamento.

Anzitutto non risulta che il proposito di demolire l'immobile sia stato manifestato o venga nutrito negli ambienti locali responsabili. Anzi il Ministero del turismo e dello spettacolo riferisce l'avviso dell'ente provinciale del turismo locale, secondo il quale l'intervento del *Corriere del Garda* avrebbe voluto richiamare soltanto l'attenzione degli amministratori della fondazione del Vittoriale sulla necessità di una più ampia estrinsecazione dei fini della fondazione stessa.

Inoltre sono da tener presenti sia le garanzie di integrità derivanti dalle modalità di amministrazione e dalle norme di tutela dell'immobile, dichiarato monumento nazionale con regio decreto 28 maggio 1925, n. 1050, sia l'impegno con cui l'amministrazione della pubblica istruzione, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e nel rispetto della legge, viene vigilando sull'attività della fondazione Il Vittoriale degli italiani, il cui funzionamento è regolato, oltre che dalla convenzione approvata con regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518/1841, da apposito sta-

tuto, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1965, n. 841.

A norma dello statuto, tra gli scopi dell'ente sono compresi quelli di: a) conservare alla memoria degli italiani in forme viventi di attività materiale e spirituale, nella sua consistenza attuale e nei suoi sviluppi futuri, il Vittoriale degli italiani; b) promuovere e diffondere in Italia e all'estero la più profonda conoscenza dell'opera di Gabriele D'Annunzio; c) concorrere con opportune iniziative artistiche e culturali, e d'accordo con le autorità competenti, allo sviluppo della regione del Garda, che fa corona al Vittoriale.

Si nota in proposito che è recente l'invito dell'amministrazione ai rappresentanti della fondazione del Vittoriale a provvedere all'iscrizione del bene — con le sue suppellettili, la biblioteca, gli strumenti musicali, l'arredamento e le raccolte — negli elenchi descrittivi previsti dall'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089; adempimento, questo, che è inteso a perfezionare la situazione di tutela che, indipendentemente da esso, è comunque assicurata al bene medesimo, ai sensi della citata legge.

Si nota poi che la demolizione del Vittoriale, in via di pura ipotesi, dovrebbe anzitutto essere deliberata dagli organi della predetta fondazione, dei quali fanno parte, oltre al rappresentante dell'amministrazione locale, quelli di varie amministrazioni statali ed enti. Per altro, ai sensi della citata legge, il predetto bene non potrebbe essere demolito né subire alcuna modificazione o restauro senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Infine, nessuna proposta di demolizione del bene risulta avanzata o viene in alcun modo trattata dall'amministrazione; anzi sta per essere ultimata la sistemazione dell'auditorio, in modo che sarà utilizzabile, ed è in corso la catalogazione di tutto il materiale librario e documentario e una pratica di acquisto di altri autografi dannunziani.

Il consiglio di amministrazione, infine, si avvale sistematicamente di un comitato scientifico di docenti universitari per l'attività di natura più specificamente culturale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Romualdi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**ROMUALDI.** Sono lietissimo che questa mia interrogazione, per altro dettata dal timore che l'iniziativa o la proposta fatta dal giornalista potesse essere presa, sia pure in linea

di ipotesi, in considerazione dalle autorità competenti, abbia praticamente dato modo al Governo, attraverso il sottosegretario Elkan, di fare una lunga elencazione delle ragioni che rendono assolutamente assurda una tale ipotesi; e che quindi il Governo abbia potuto dare tutte le assicurazioni per tranquillizzare coloro i quali hanno a cuore le sorti della fondazione del Vittoriale, per tutto quello che essa rappresenta sul piano culturale, spirituale, morale e anche pratico, per il valore che essa costituisce in rapporto al turismo di tutta la zona gardesana.

Certo noi sapevamo perfettamente che non sarebbe bastato l'articolo di un giornalista, scritto — oggi mi si dice — a titolo esclusivamente personale, per demolire questa istituzione, questo monumento della gloria e della cultura italiana. Ma non mancava la possibilità di nutrire qualche preoccupazione sapendo che il giornale sul quale l'articolo è stato pubblicato è un giornale della democrazia cristiana, è quasi un giornale ufficiale e direttore è addirittura il sindaco della zona, il che poteva anche far nascere il sospetto che qualche progetto, sia pure a lunga data, potesse aversi.

Sono lietissimo che il Governo confermi di non avere, nemmeno in lontanissima ipotesi, intenzioni di questo genere, abbia trovato lo spunto per dichiarare ufficialmente l'importanza della fondazione del Vittoriale, l'importanza culturale che rappresentano questi ricordi di Gabriele D'Annunzio ed abbia anche ricordato che nello statuto della fondazione vi è, fra l'altro, l'impegno di diffondere la conoscenza sulla poesia, sull'opera e sull'arte dannunziane.

Questo mi offre la possibilità di dire all'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione che invece l'opera di Gabriele D'Annunzio, che è senza dubbio, indipendentemente da ogni valutazione di altro ordine, una delle massime, delle più importanti opere poetiche e culturali del mondo italiano sia quasi pressoché dimenticata nei programmi scolastici.

Diceva, anche a proposito di questo articolo, una insegnante di liceo della zona, che D'Annunzio è un autore che si esaurisce in poche battute, perché è il frutto di una retorica che, per fortuna, nel mondo della democrazia e della nuova Repubblica democratica italiana è decisamente superata. Ora, siccome penso che al Ministero della pubblica istruzione l'opinione sull'opera di Gabriele D'Annunzio debba essere necessariamente diversa,

sono lietissimo che la mia interrogazione abbia permesso al Governo di manifestarla e di dichiararla ufficialmente.

**PRESIDENTE.** Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, tutte dirette al ministro della pubblica istruzione, saranno svolte congiuntamente:

Lettieri e Martini Maria Eletta, « per conoscere, con l'urgenza che gli avvenimenti reclamano, quali determinazioni intenda adottare dinanzi alla non più sostenibile situazione che si è determinata in seno agli ISEF, presso i quali, a norma della legge 24 ottobre 1966, n. 932, sono in via di svolgimento i corsi di qualificazione degli insegnanti di educazione fisica, già compresi negli elenchi speciali. L'esperienza di questa prima fase di attuazione della predetta legge, salvo qualche lodevole e raro caso di responsabilità che va ricordato con compiacimento, è largamente negativa e ripropone — in termini di particolare gravità — l'urgenza della ristrutturazione degli ISEF taluni dei quali sono tuttora ancorati, sprezzantemente, a metodi inaccettabili. In particolare gli interroganti si riferiscono: *a)* all'immediata necessità del decentramento dei "corsi speciali" a ragione dell'incredibile affollamento che in particolare negli ISEF di Napoli e di Roma, si è determinato, con i conseguenti oneri finanziari a carico degli allievi; *b)* all'accertamento, con visite disposte dal Governo, del perdurare di diffuse manifestazioni di intolleranza da parte di alcuni docenti dell'ISEF, al fine di stabilire le responsabilità e predisporre i necessari provvedimenti. Appare altresì intollerabile che l'esperienza dei "corsi speciali" in via di svolgimento, soprattutto per quanto si attiene per l'ISEF di Roma, riproponga mentalità e sistemi di lontana e fortunatamente superata esperienza. In particolare, l'atteggiamento del direttore tecnico dell'ISEF di Roma e di alcuni docenti è di tale intollerabile sufficienza da non consentire che perdurino minacce, riserve, affrettati giudizi che non onorano la scuola e i docenti che in essa sono chiamati a svolgere funzioni accademiche, ma anche di civile rispetto e di democratico costume. A tale fine è convinzione degli interroganti che dinanzi a questi abusi, chiaramente elusivi delle determinazioni del Parlamento, il Governo debba provvedere ad emanare apposita ordinanza interpretativa della legge, che restituisca serenità agli insegnanti di educazione fisica che frequentano i "corsi speciali" e precisi con chia-

rezza le attribuzioni di tutti i docenti degli ISEF, in molti casi sordi alle indicazioni più volte responsabilmente fornite dal Governo. A questo proposito gli interroganti sollecitano ancora una volta il Governo perché fornisca chiare indicazioni sull'esatta interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 932 a ragione della perdurante confusione che i responsabili degli ISEF alimentano nel considerare che lo svolgimento dei "corsi speciali" debba essere regolato dalle disposizioni previste, per lo specifico settore, dagli articoli 23 e 24 della legge 7 febbraio 1958, numero 88 » (6259);

Picciotto, « per sapere in che modo intenda andare incontro agli insegnanti degli ex elenchi speciali di educazione fisica, partecipanti ai corsi previsti dalla legge 24 ottobre 1966, n. 932. E da tener presente che, snaturando la suddetta legge che è e rimane una legge in deroga, gli ISEF esigono che i corsi si svolgano come se fossero corsi normali o addirittura si richiede di più. Non si tiene conto che: *a)* molti degli insegnanti e delle insegnanti hanno superato i trenta e i quaranta anni e che pertanto non sono atleti né del resto si vogliono creare degli atleti; *b)* i corsi si svolgono in periodo di intenso caldo, senza gradualità, senza un minimo di intervallo per concedere a padri e madri di famiglia di tornare, sia pure per pochi giorni, ai propri figli, e di badare ai propri bilanci duramente provati dalle spese che sostengono; *c)* la legge, sia pure limitata e difettosa (tanto che l'interrogante nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo avanzò le più ampie riserve), voluta da una maggioranza incapace di affrontare in modo organico tutta la materia per svincolare la preparazione e la formazione degli insegnanti di educazione fisica da schemi e bardature tipiche del fascismo, mirava e mira ad ogni modo a completare la preparazione didattica dei suddetti insegnanti e non a farne degli atleti per le prossime olimpiadi (si pretende addirittura da insegnanti, che giovani non son più, saltelli mortali o lanci dal trampolino). Per sapere se convenga che l'azione degli ISEF (ed era da aspettarselo) tenda a svuotare di ogni contenuto la legge, come dimostrano: *a)* la esclusione di quanti soggetti agli obblighi di leva e delle gestanti e puerpere; *b)* i risultati dell'accertamento sanitario; *c)* il rifiuto del decentramento delle prove pratiche, che, se attuato, non sminuirebbe l'importanza della prova, ma la ridurrebbe a elemento fortemente didattico e non, come oggi avviene, a

rigida barriera per accentuare le esclusioni e per ridurre a zero l'efficacia della legge. Per sapere cosa abbia fatto o intenda fare nei confronti degli ISEF per tutelare valori e dignità di insegnanti statali, verso i quali è normale invece il metodo dell'ironia e della minaccia. Le insegnanti iscritte al corso dell'ISEF di Napoli, che si mostrano lente nei movimenti, sono chiamate con disprezzo "bambole"; a Roma le insegnanti sposate sono invitate ad usare antifecondativi se non vogliono essere escluse dai corsi; a tutti gli insegnanti si ripete sino alla noia che in base alla legge n. 88 è la direzione ISEF che comanda e non il Ministero. Per sapere, arrivati a questo punto, se intenda intervenire per ristabilire il rispetto della legge e per concretizzare la propria azione attraverso le seguenti misure: a) condurre un'inchiesta presso tutti gli ISEF per controllare come vengano trattati gli insegnanti degli elenchi speciali e gli stessi studenti, di certo più esposti dei primi agli arbitri delle direzioni; b) stabilire con propria ordinanza decentramento, tipo e durata della prova pratica; c) concedere nel periodo più afoso un congedo di 15 giorni a tutti i partecipanti, per trascorrerli con le proprie famiglie, togliendo così al corso quell'aspetto brutale e inumano, che ha ormai assunto; d) ammettere, per ogni aspetto dei corsi, la presenza e il controllo del sindacato e delle organizzazioni studentesche; e) accertare che gli insegnanti di fronte a richieste di assurdi esercizi possano invocare la presenza del medico e ottenere l'esonero senza che questo incida sul giudizio; f) ristabilire che quanti sono stati esclusi dalla frequenza dei corsi per motivi particolari siano ammessi alla frequenza, appena tali motivi (servizio militare, gestazione, puerperio o malattia) verranno meno; g) richiamare le direzioni ISEF a rispettare scrupolosamente la dignità di ogni partecipante e a riflettere che, operando come operano, dimostrano di non aver dimestichezza con pedagogia e didattica e quindi con la scuola » (6414).

Sarà congiuntamente svolta la seguente interrogazione diretta allo stesso ministro, non iscritta all'ordine del giorno:

Cruciani, « sul funzionamento dei corsi di cui alla legge n. 932 del 1966 sulla preparazione degli insegnanti di educazione fisica » (6787).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La legge 24 ottobre 1966, n. 932, nel prevedere i corsi riservati agli insegnanti di educazione fisica già compresi negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, ha inteso indubbiamente facilitare il conseguimento del diploma di educazione fisica da parte dei predetti docenti, al fine di consentire loro una migliore posizione nella scuola.

Tale intendimento del legislatore si rinviene nelle agevolazioni espressamente previste in deroga all'ordinamento dei corsi ordinari funzionanti presso gli istituti superiori di educazione fisica: ammissione senza concorso, dispensa dai limiti d'età, esonero dalla frequenza delle lezioni teoriche, svolgimento delle lezioni tecnico-addestrative in particolari periodi di tempo e degli esami in sessioni speciali.

Nello stesso tempo, la citata legge ha tenuto presente l'esigenza di un effettivo ed adeguato miglioramento delle capacità professionali dei predetti docenti. La struttura essenziale dei corsi riservati risulta modellata su quella dei corsi ordinari, identico essendo il titolo finale al cui conseguimento portano i due tipi di corsi. Si rileva, in proposito, che l'iscrizione ai corsi riservati è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica e che l'ammissione agli esami di diploma, alla fine del terzo anno, è condizionata al superamento degli esami di profitto, secondo i piani di studio previsti per gli istituti superiori di educazione fisica.

In relazione e compatibilmente con tale disciplina, le particolari condizioni dei partecipanti ai corsi sono state tenute nella dovuta considerazione in sede di emanazione delle norme regolamentari da parte del Ministero.

L'ordinanza ministeriale 3 dicembre 1956, concernente la istituzione dei predetti corsi speciali per la formazione di insegnanti di educazione fisica, ha fatto rinvio, in via generale, agli statuti degli istituti superiori di educazione fisica per quanto riguarda i programmi e le condizioni per il passaggio agli anni successivi. Le particolari determinazioni di carattere didattico circa lo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e delle prove d'esame, spettano, infatti, agli istituti superiori di educazione fisica, ai quali la legge ha attribuito la responsabilità dell'attuazione dei corsi ed ai cui piani di studio ha fatto espresso riferimento.

L'ordinanza, per altro, ha stabilito in maniera autonoma le sessioni d'esame, prevedendo le opportune disposizioni per consentire la partecipazione dei predetti docenti agli esami; ha, poi, fissato, tenuto conto degli impegni scolastici dei docenti, nei mesi di luglio, agosto e settembre, il periodo delle lezioni del gruppo tecnico-addestrativo e delle relative esercitazioni, confermandone l'obbligatorietà sancita dalla legge, non senza prevedere la possibilità di un certo numero di assenze giustificate per legittimo impedimento.

Le esigenze degli iscritti sono state tenute nel debito conto anche in sede di organizzazione e di effettivo svolgimento dei corsi, compatibilmente con la predetta specifica disciplina legislativa e regolamentare e con il vigente ordinamento didattico degli istituti, nel cui ambito la legge ha previsto l'istituzione e il funzionamento dei corsi medesimi.

Nel formulare i loro rilievi sul funzionamento dei corsi, gli onorevoli interroganti hanno espresso una valutazione di fondo negativa nei riguardi degli attuali sistemi di preparazione seguiti negli istituti superiori di educazione fisica e hanno collegato a tali sistemi i presunti inconvenienti da essi riscontrati. Per altro, a parte ogni considerazione sulla struttura degli istituti, il punto che va chiarito è se, tenuto conto di quello che è attualmente il loro ordinamento ed a prescindere quindi da ogni esigenza di riordinamento, i corsi siano organizzati, e si svolgano in effetti con le modalità adeguate alla loro particolare fisionomia ed alle particolari condizioni degli allievi.

Il Ministero, da parte sua, ha attentamente vigilato sull'andamento dei corsi, nei suoi vari aspetti, e ha svolto ogni suo interessamento a favore degli iscritti. Apposite visite sono state effettuate anche da chi vi parla con particolare riguardo ai corsi più affollati di Napoli e di Roma, nel corso dei quali, attraverso incontri con gli stessi interessati, con i dirigenti e i docenti, le varie questioni attinenti al funzionamento dei corsi sono state oggetto di viva considerazione.

D'altro canto, come risulta dagli accertamenti effettuati e dall'esperienza del primo anno, non sono mancate, da parte dei dirigenti e dei docenti degli istituti superiori di educazione fisica, una favorevole predisposizione e una adeguata comprensione verso gli iscritti. Gli istituti hanno anche attentamente considerato le richieste avanzate dai rappresentanti di categoria e non hanno mancato di accoglierle nei limiti del possibile.

Le difficoltà che naturalmente comportava la frequenza dei corsi, date le particolari condizioni degli iscritti, sono state attenuate, attraverso adeguate modalità di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni, nei limiti consentiti dall'esigenza di non pregiudicare l'effettiva acquisizione della preparazione didattica, secondo le finalità dei corsi.

Circa le agevolazioni concesse, si aggiunge che in quasi tutti gli istituti il sabato è stato lasciato libero da ogni impegno e negli altri le lezioni sono state limitate a qualche ora. Inoltre, le lezioni sono state sospese per dieci giorni sia a ferragosto sia in settembre, talché i già limitati giorni di effettive lezioni si sono notevolmente ridotti.

Non risulta, d'altra parte, che siano stati tenuti comportamenti o atteggiamenti offensivi nei confronti degli iscritti. L'amministrazione, consapevole dei particolari aspetti umani dei predetti corsi, non mancherebbe di intervenire adeguatamente qualora venisse a conoscenza di fatti che effettivamente turbino la serietà dei corsi e la serenità dei relativi studi.

L'amministrazione ha, per altro, motivo di ritenere che le lamentele espresse in merito all'andamento dei corsi — pur spiegabili con lo stato d'animo degli iscritti di fronte alle naturali difficoltà che, date le loro particolari condizioni, i corsi presentavano — rifletterebero in gran parte l'atteggiamento negativo di una minoranza degli allievi che non riusciva ad adattarsi all'impegno, non certo inutile, dei corsi. Si ha conferma di ciò negli ottimi risultati che la maggioranza degli allievi ha potuto conseguire alla fine del primo anno, con soddisfazione e riconoscimento da parte dei docenti.

Nessun addebito può muoversi agli istituti superiori di educazione fisica per l'esclusione dagli esami degli iscritti che non avevano frequentato il numero minimo di lezioni e di esercitazioni. Tale esclusione è derivata da precise disposizioni di legge e di regolamenti. Né si ritiene che nelle agevolazioni in materia di frequenza minima si possano superare certi limiti senza compromettere, a parte ogni questione di legittimità, l'efficacia sostanziale dei corsi.

Nei confronti, in particolare, degli iscritti che si trovino nell'impossibilità di frequentare a causa del servizio militare o di gravidanza e puerperio, l'unica soluzione possibile che si presenta è quella di un prolungamento della durata dei corsi previsti dalla legge oltre l'anno scolastico 1968-69; una modifica legislativa in tal senso è, com'è noto, attual-

mente prevista in una disposizione contenuta nella proposta di legge n. 4459 ed è considerata con pieno favore dall'amministrazione.

Nessun addebito può inoltre farsi agli istituti superiori di educazione fisica per quanto riguarda i risultati dell'accertamento sanitario. Questo è specificamente previsto dall'ordinanza ministeriale, in relazione a quanto disposto dalla legge circa il possesso della piena idoneità fisica ai fini dell'ammissione ai corsi.

Si tratta, per altro, di un giudizio tecnico che a norma degli statuti spetta alle commissioni mediche presso i singoli istituti e sul quale non è ovviamente possibile il sindacato da parte degli organi di amministrazione attiva.

Si fa comunque presente che risultano in generale basse le percentuali degli esclusi in sede di visita medica. A titolo esemplificativo si fa presente che tale percentuale è stata di circa l'1,4 per cento a Napoli, e di circa l'8 per cento a Roma e Milano.

Quanto, infine, al decentramento dei corsi, si fa presente che in una riunione dei direttori degli istituti superiori di educazione fisica, tenuta presso il Ministero, la possibilità di far funzionare i predetti corsi in sedi decentrate era stata attentamente esaminata. Per altro, anche per difficoltà di ordine organizzativo e finanziario, non è stato possibile adottare positive soluzioni per l'anno 1966-67, eccezione fatta per gli iscritti della Sardegna. Infatti, nel predetto anno hanno funzionato a Cagliari alcune sezioni riservate agli allievi della Sardegna iscritti all'istituto di Roma, tenuto conto delle particolari difficoltà che, anche per l'elevato costo dei mezzi di trasporto, essi avrebbero dovuto incontrare.

La questione sarà riesaminata con ogni comprensione nel corrente anno accademico; naturalmente, gli eventuali provvedimenti potranno essere adottati se da parte delle autorità locali saranno state fornite idonee garanzie di adeguato funzionamento.

I rilievi formulati dagli onorevoli interroganti non hanno, pertanto, quel fondamento che sembrerebbero avere. Si assicura, comunque, che il Ministero, tenuto conto sia delle condizioni e delle esigenze dei predetti allievi, sia del carattere e delle finalità dei corsi, non mancherà di continuare a vigilare e di attuare eventualmente ogni altro possibile, opportuno intervento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lettieri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LETTIERI. La nostra interrogazione fu presentata in un periodo in cui presso gli istituti superiori di educazione fisica ebbero a verificarsi inconvenienti piuttosto gravi e inadempienze alle quali ha fatto riferimento l'onorevole sottosegretario. Quella che sembrava dovesse essere una legge risolutiva in un settore colmo di difficoltà, e cioè la legge n. 932, ebbe invece a determinare, nella sua prima fase di applicazione, presso tutti gli istituti una serie di gravi inconvenienti; e furono appunto questi inconvenienti a richiedere la presenza del Governo, proprio attraverso quelle visite alle quali l'onorevole sottosegretario si è riferito, per una presa di conoscenza delle difficoltà che sono ricordate nella interrogazione che ho avuto l'onore di presentare.

Il fatto stesso che sia stato necessario ricorrere ad una legge interpretativa della legge n. 932, e cioè alla legge n. 4459, che è stata citata dall'onorevole sottosegretario, è una conferma delle confusioni che si sono verificate a seguito di un provvedimento che da parte nostra — ripeto — si riteneva potesse essere di pieno chiarimento di tutta l'intricata situazione.

Attraverso la proposta di legge n. 4459 (che è stata presentata proprio a seguito di taluni atteggiamenti incomprensibili degli istituti superiori di educazione fisica, i quali, pur in contrasto con la chiara lettera della legge n. 932, preferivano invece applicare la legge n. 88 del 1958) noi abbiamo ritenuto, riteniamo e speriamo che questo problema dei corsi speciali riservati agli insegnanti di educazione fisica possa trovare un suo definitivo chiarimento. Il problema si riferisce, onorevole sottosegretario, alle puerpere, alle gestanti, ai soggetti alla leva militare, a quanti, per ragioni obiettive, non hanno potuto partecipare ai corsi medesimi. Ma vi è di più: vi è il problema della ristrutturazione degli istituti speciali di educazione fisica, vi è il problema della libertà di scelta per questi studenti e per questi professori di frequentare i corsi da essi ritenuti più idonei anche per ragioni territoriali, vi è il problema di dare all'insegnamento dell'educazione fisica nel nostro paese un diverso orientamento.

Non è questa però la sede per affrontare un argomento di tanto respiro e di tanta importanza. Pur dichiarandomi soddisfatto di taluni impegni che sono venuti da parte del Governo, voglio augurarmi che su questa materia si possa imboccare una strada diversa da quella che è stata fino ad oggi seguita; e voglio augurarmi altresì che la proposta di

legge n. 4459, alla quale il Governo ha fatto esplicito riferimento, possa, attraverso una rapida approvazione, avviare a soluzione i problemi che hanno formato oggetto della mia interrogazione.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Picciotto non è presente si intende che abbia rinunciato alla replica.

L'onorevole Cruciani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**CRUCIANI.** Mi dichiaro soddisfatto della risposta data dal Governo al quale, caso mai, potrei chiedere anche una minor larghezza. Questa legge ha rappresentato, in ordine di tempo, il terzo colpo ad un ordinamento e soprattutto ha impedito l'auspicata adozione di un nuovo ordinamento. Dopo la legge n. 1440 del 1955 e dopo la legge n. 1727 del 1960, la legge n. 932, infatti, aveva la possibilità di portare — niente di meno — ad insegnanti della scuola media superiore i pochi derelitti — mi si scusi il termine — che nel 1960 non insegnavano nemmeno. Così sono andati ai corsi personaggi sessantenni, magari con forte pressione arteriosa. Dopo che la legge del 1955 e quella del 1960 avevano recepito tutti coloro che avevano insegnato anche soltanto due ore, era certamente rimasto sulla piazza un gruppo di persone che si erano dedicate ad altre attività, come la rappresentanza dei formaggi o dei merletti. Non esagero, onorevole sottosegretario. Ora io sono stato favorevole alla creazione di questi corsi alla sola condizione che essi si svolgessero presso gli istituti superiori con la dovuta serietà; e ciò soprattutto in vista di quella riforma che ella ha poc'anzi auspicato, la quale ristrutturerà i corsi secondo una visione nuova, che preveda anche la laurea. Ciò è tanto più necessario in quanto anche quest'anno quasi il 20 per cento dei presidi ha fatto dimezzare l'insegnamento dell'educazione fisica e si sta arrivando così alla svalutazione completa di queste categorie di insegnanti, le quali incontrano grosse difficoltà nell'ambito della riforma dell'ordinamento della pubblica istruzione. Eppure gli insegnanti che escono dall'istituto superiore di educazione fisica meritano tutto il nostro rispetto e la nostra ammirazione. Essi si sono sacrificati d'estate, mentre gli insegnanti non giovani frequentavano i corsi retribuiti, anche se il loro stipendio correva ugualmente.

È opportuno preoccuparsi del fatto che questi corsi hanno bloccato quest'anno l'insegnamento a tutti i provenienti dall'istituto

superiore che avevano scelto giovanissimi questa strada.

Io sono d'accordo con la decisione del Governo, anche perché bisogna considerare che questi insegnanti vengono ammessi ad una età superiore a quella normale, che il corso dura tre mesi, che sono previsti 15 giorni di vacanza, che sono soppressi gli esercizi pratici. È giusto che si ripetano i corsi per coloro che hanno dovuto compiere il servizio militare o che erano gestanti o in stato di puerperio: si trattava di cause di forza maggiore, e comunque si tratta di insegnanti giovani. È stato poi soppresso l'articolo 32 della legge per la riforma universitaria allo scopo di provvedere con una visione più ampia, ma non si può addirittura sollecitare dei corsi squalificanti.

**LETTIERI.** Questo non l'ha detto alcuno!

**CRUCIANI.** Le interrogazioni sono di una pesantezza tale che, se fosse consentito e se io fossi un insegnante dell'istituto superiore di Roma, metterei in atto tutti i mezzi per denunciare i deputati che si sono permessi di fare affermazioni di questo genere. A parte infatti le questioni politiche, che sono di scarsa rilevanza, e a parte la battaglia che conducono i personaggi che vogliono squalificare questi corsi (e si tratta di personaggi, come ella, onorevole Lettieri, sa perfettamente, che sono diventati professori per legge e tendono a portare con la stessa procedura i fratelli alla professione) il Parlamento si sta orientando diversamente, nel giusto desiderio di dotare la scuola di professori con maggiore preparazione.

Non solo: ma questa legge, se noi non la dimensioniamo in un'applicazione seria, finirà con lo scoraggiare i giovani dall'intraprendere questa carriera, perché, quando si parla di missione e di vocazione per questi corsi, eliminando quindi la preclusione dei 35 posti, non si domanda che cosa ne faremo dei diplomati che sono idonei solo per insegnare. A meno che non scegliamo altre possibilità: insegnare educazione fisica o insegnare educazione stradale o dirigere il settore dello sport. Ma si sa benissimo che in questo campo si stanno già prendendo altre strade.

Perciò — ripeto — io sono d'accordo col Governo per un controllo serio, affinché il corpo insegnante sia veramente all'altezza della situazione; però dobbiamo anche pretendere uno sforzo il più possibile ampio degli allievi

nell'adempimento dei loro doveri; il che poi torna a loro vantaggio.

Perciò ringrazio il Governo e mi auguro che impegni sempre più i suoi servizi ispettivi affinché, non la larghezza, ma la serietà informi questi corsi.

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

### Svolgimento di proposte di legge.

*La Camera accorda la presa in considerazione per le seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alla relazione scritta e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

**ROBERTI e CRUCIANI:** « Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido » (3835);

**CRUCIANI:** « Provvedimenti per lo sviluppo economico e per la valorizzazione turistica del comprensorio di Norcia e Cascia » (4159).

*Accorda altresì l'urgenza per la proposta di legge n. 3835.*

### Votazione segreta di disegni e proposte di legge.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:

**DARIDA ed altri:** « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » (3021);

**TOGNI ed altri; PIRASTU ed altri:** « Inchiesta parlamentare sui fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna » (4435-4447);

e dei disegni di legge:

« Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967 (primo provvedimento) » (4391);

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'amministrazione del fondo per il culto per l'anno finanziario 1967 (secondo provvedimento) » (4393);

« Variazione al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1967 » (4211);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, con-

cernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale » (*Approvato dal Senato*) (4559).

Se la Camera lo consente, la votazione segreta di questi provvedimenti avverrà contemporaneamente.

(*Così rimane stabilito.*)

Indico la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846); e delle concorrenti proposte di legge: Basso ed altri (996), Bozzi ed altri (1120), Guidi ed altri (1231), Martuscelli ed altri (1744).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; e delle concorrenti proposte di legge: Basso ed altri; Bozzi ed altri; Guidi ed altri; Martuscelli ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Valitutti. Ne ha facoltà.

**VALITUTTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il provvedimento, nel testo approvato dalla Commissione giustizia e sottoposto alla nostra discussione ed alla eventuale approvazione, costituisce una piccola riforma della legge n. 195 del marzo 1958, legge che dettò la prima disciplina del Consiglio superiore della magistratura, in esecuzione degli articoli 104 e 105 della Costituzione. Ritengo pertanto che non sia arbitrario valutarlo in relazione non solo alla legge n. 195 del 1958 ma anche ai predetti articoli della Costituzione, come anche in relazione alle norme costituzionali che definiscono sia la posizione dell'ordine giudiziario sia quella del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito del nostro ordinamento. L'indispensabilità di questo duplice riferimento spiega le ragioni per le quali nel corso della discussione che si sta svolgendo in quest'aula le indagini e i dissensi non sono potuti rimanere, come non sono rimasti, confinati nei limiti

del presente provvedimento, voglio dire nei limiti delle statuizioni in esse contenute, né in quelli della legge del 1958, ma hanno manifestato la tendenza ad investire lo stesso testo costituzionale.

Mi è accaduto di leggere i testi di questa discussione e di individuare critiche, obiezioni e valutazioni che, esaminate attentamente nel loro fondamento, non tanto colpiscono le precise disposizioni contenute in questo provvedimento, quanto risalgono ai principi posti nella stessa Costituzione. Personalmente non penso affatto che la Costituzione non si debba discutere anche in sede di elaborazione delle leggi ordinarie. Quando trattasi di leggi di attuazione di norme costituzionali non soltanto è giusto discutere la Costituzione ma è impossibile non discuterla, non fosse altro che allo scopo di interpretarla correttamente. Tuttavia è sempre opportuno, anzi sempre necessario, secondo me, avere chiara idea della linea di demarcazione tra quella parte delle critiche e delle valutazioni che riguardano le norme delle leggi ordinarie e la parte delle critiche e delle obiezioni che invece raggiungono il bersaglio della Costituzione. Ciò è tanto più necessario quanto più è facile, per la natura della materia che stiamo discutendo, trapassare dalle une nelle altre. Mancando questa chiara consapevolezza non solo possono sorgere irrimediabili confusioni ma l'indagine sulla legge in discussione rischia di diventare tanto astratta quanto velleitaria data l'impossibilità, per essa, di dirigersi su obiettivi precisi e sicuri. Debbo confessare che a me è parso che questa astrattezza e questo velleitarismo abbiano fatto non fuggevoli e non rare apparizioni anche in questo nostro dibattito.

Qualcuno si è sorpreso del fatto che a meno di dieci anni di distanza dalla legge del 1958 il legislatore ordinario abbia sentito il bisogno di rimettere le mani nella disciplina del Consiglio superiore della magistratura. Io non me ne stupisco, come non mi stupirei se tra qualche anno si tornasse a legiferare sul Consiglio superiore per modificare non solo, ancora una volta, la legge del 1958, ma le stesse norme che ora sono in via di formazione.

Il Consiglio superiore è un congegno delicatissimo e ancora più delicato è il difficile punto di equilibrio in cui la nostra Costituzione ha posto l'ordine giudiziario che si rispecchia nel Consiglio.

Non un solo legislatore (mi permetto di manifestare questa mia supposizione sottoponendola all'attenzione dell'onorevole ministro) ma vari legislatori ordinari dovranno affati-

carsi nel tentare di perfezionare, con correzioni e integrazioni delle norme precedenti, sperimentate via via nella loro applicazione, il congegno del Consiglio superiore nel quale si riflettono necessariamente non solo le difficoltà interpretative delle norme costituzionali relative all'ordine giudiziario, ma anche e soprattutto la peculiarità della posizione di tale ordine nel nostro sistema costituzionale. Non è possibile obiettivamente non riconoscere l'audacia di esso — mi permetto di anticipare l'espressione di questo mio convincimento — nell'essersi, per così dire, posto su uno dei punti più avanzati della rivendicazione della indipendenza della magistratura, battendo, se non in raffinata inventività di sottili meccanismi istituzionali, certamente in radicali affermazioni di principio ogni altro ordinamento vigente.

Per i compiti che gli sono imposti, per i problemi che è chiamato a risolvere con la sua azione ed anche, se non soprattutto (e questo è assai più importante e deve essere da noi considerato), per le esigenze che su di esso sono fatte premere dal generale ordinamento del nostro Stato, il Consiglio superiore non può essere foggato da un solo atto legislativo, ma richiede, per la sua formazione, una continuità di atti successivi che via via ne padroneggino e ne chiariscano la sfuggente fisionomia, rendendola sempre più idonea e conforme ai fini per cui esso si giustifica.

Questo stesso disegno di legge colpisce più per i segni palesi della sua precoce senilità che per la sua fiorente giovinezza, della quale pure dovrebbe essere dotato per la sua età anagrafica, e delude per ciò che non affronta e non aggredisce assai più di quanto appaghi per le difficoltà che assale e risolve o quanto meno tenta di risolvere. Il pregio maggiore di questo provvedimento — mi sia consentito dirlo senza essere sospettato di ironia — è proprio lo stimolo che esso dà, con le sue manchevolezze, alla riflessione sul lungo cammino che ancora bisogna percorrere per risolvere sul serio il problema della precisa definizione, della fisionomia e delle responsabilità del Consiglio superiore della magistratura. Come dicono gli inglesi, bisogna fare ancora molta strada per arrivare a Tipperary.

Secondo la nostra Costituzione, la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Qualche costituzionalista ha sottilizzato sulla distinzione tra ordine e potere, asserendo che la magistratura può essere un ordine ma non un potere, dato che il potere, *puissance* in francese (la parola

francese rende di più il concetto), è l'esplicazione di un atto di volontà, è una manifestazione volitiva. Manifesta una volontà il potere legislativo perché manifesta la volontà generale che si esprime nelle leggi, come manifesta una volontà il potere esecutivo in tutti i casi in cui la legge non lo vincola a comportarsi in un certo modo. Quello che si chiama potere giudiziario — sempre secondo questa sottile distinzione — non manifesterebbe invece una sua volontà, perché il potere giudiziario deve essere soltanto dichiarativo della volontà della legge. Prescindendo dall'esattezza o meno di questa distinzione lessicale, senza dubbio la ragione sostanziale per la quale, come dice l'articolo 104 della Costituzione, la magistratura è indipendente da ogni altro potere va ravvisata nella statuizione contenuta nell'articolo 101 della stessa Costituzione che stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Proprio perché i giudici sono soggetti soltanto alla legge la parola « autonomo » che figura nell'articolo 104 della Costituzione non è interpretabile letteralmente. Infatti, il potere di autonomia è il potere di dare leggi a se stesso. La magistratura non può dare leggi a se stessa perché i giudici che la compongono debbono essere soggetti soltanto alle leggi dello Stato. La magistratura è detta autonoma dalla nostra Costituzione solo nel senso che essa si deve autogovernare. Per essere indipendente da ogni altro potere non può essere governata da alcuno di essi, ma deve governarsi da sé. L'autogoverno è la condizione necessaria dell'indipendenza e l'indipendenza è la condizione necessaria della soggezione esclusiva ed assoluta dei giudici alla legge. L'organo dell'autogoverno della magistratura come ordine è il Consiglio superiore della magistratura.

Ma bisogna chiarire da una parte che l'autogoverno della magistratura e l'organo cui essa è affidata, cioè il Consiglio superiore della magistratura, non si giustificano che in relazione al fine della soggezione dei singoli giudici alla legge e dall'altra che a tutela di questo fine l'ordinamento contiene altre norme di salvaguardia dell'indipendenza dei giudici in aggiunta a quelle che riguardano l'indipendenza della magistratura come ordine.

Si può dire — e forse si deve dire (sarei lieto di avere il consenso al riguardo del più esperto ed autorevole collega onorevole Bozzi) — che alcune norme salvaguardano l'indipendenza collettiva dell'ordine, la quale è condizionata dall'autogoverno dell'ordine stesso, del quale è organo il Consiglio superiore, mentre altre norme salvaguardano di-

rettamente l'indipendenza individuale dei singoli giudici.

Chiarito che anche l'indipendenza collettiva dell'ordine ha il suo fine e il suo limite nell'indipendenza individuale dei giudici, occorre aggiungere che le norme di salvaguardia di questa indipendenza finale e finalistica si distinguono in norme che difendono l'indipendenza dei giudici all'esterno dell'ordine e norme che la difendono all'interno dello stesso ordine. Ad esempio, le norme relative alla nomina per concorso e, almeno in parte, alla inamovibilità dei magistrati, sono norme di difesa esterna; è invece una norma di difesa interna quella che stabilisce che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Questa norma ha voluto evidentemente escludere la possibilità dell'assoggettamento gerarchico, perché esso avrebbe leso il principio della totale soggezione dei singoli giudici alla legge, che è il fondamento sul quale si regge tutta la costruzione del sistema.

Se il giudice, che ha il compito di *ius dicere*, di dire e dichiarare il diritto contenuto nella legge nei casi particolari, dipendesse gerarchicamente, pur nell'unità dell'ordine al quale appartiene, questa dipendenza gerarchica sarebbe limitativa di quell'indipendenza che gli è ingiunta come condizione necessaria ed irrinunciabile della sua totale soggezione alla legge, che giustifica e qualifica nell'ordinamento dello Stato la sua funzione.

Il grande e conseguenziario Montesquieu, che resta ancor oggi il teorico più coraggiosamente coerente dell'indipendenza della magistratura nel significato della sua assoluta dipendenza dalla legge, quale essenziale garanzia di libertà dei cittadini (è bene che, a volta a volta, noi ricordiamo qui le voci di questi grandi classici del diritto e della politica costituzionale), giunse a scrivere che i giudici non sono se non la « bocca » — ecco il termine preciso — che pronunzia le parole della legge, degli esseri inanimati, aggiunte con una espressione che invero sembra essere offensiva, che non ne possono moderare né la forza, né la rigidità. La indipendenza dei giudici significa infatti in primo luogo indipendenza da se stessi, dalla loro volontà e dalle loro passioni personali, per cui la ricorrente teoria del così detto « diritto libero », che dovrebbe consentire al giudice una certa latitudine nell'applicare la legge al caso concreto, non è in realtà che la teoria di un diritto necessariamente e fatalmente non libero, perché esposto a subire tutti gli influssi e tutte le pressioni. Questa teoria fu

anticipatamente confutata dallo stesso Montesquieu quando scrisse che i giudizi devono essere fissi a tal punto da non essere altro che un testo preciso della legge. Se fosse — egli spiegò — il frutto delle opinioni particolari dei giudici, si vivrebbe in una società senza sapere con precisione quali impegni vi si contraggono. C'è un rischio, onorevole ministro, il rischio di murare i giudici nel loro stretto e stringente rapporto con la legge e perciò di isolarli dal loro pur necessario collegamento con la vivente società in cui pur si svolge e si deve svolgere la lotta per il diritto e quindi la stessa azione dei giudici. Probabilmente proprio questo rischio volle evitare Montesquieu quando pensò a giudici — così egli disse testualmente — non legati ad una determinata condizione, né legati ad una determinata professione, pur essendo egli magistrato di condizione e di professione. Egli vagheggiò un potere giudiziario da lui chiamato « invisibile » perché esercitato — egli spiegò — da persone scelte tra il popolo in determinati periodi dell'anno, secondo le maniere prescritte dalla legge, per formare tribunali destinati a rimanere in vita soltanto per il periodo necessario (onorevole Mannironi, io sto esponendo il pensiero di Montesquieu, poi lo criticheremo insieme). In paesi in cui vi sia un simile ordine giudiziario — egli disse — si teme la magistratura ma non si teme i magistrati, con il che rese palese le ragioni della sua diffidenza verso la realtà di magistrati costituiti in corpi specializzati e stabili. Egli evidentemente temeva che la giustizia corporificandosi in un gruppo stabile e specializzato di uomini perdesse quella proprietà della sua invisibilità, mercé la quale egli riteneva che essa sia collocabile nella disponibilità di ogni cittadino come imperio e rimedio della legge e che anche gli interessi del *corpus* potessero turbare quel generale interesse della pura applicazione della legge per cui la stessa funzione della giustizia si giustifica come funzione indipendente.

Alcune legislazioni positive hanno accolto il principio della elezione popolare dei giudici. Quello che importa notare — ecco su che cosa noi dobbiamo sforzarci, sia pure in veste di legislatori ordinari, di far convergere la nostra attenzione, proprio discutendo questo provvedimento — è che in generale le più rigorose garanzie della indipendenza dei giudici, intese a salvaguardarli come bocche della legge, secondo la colorita espressione di Montesquieu, caratterizzano proprio i sistemi in cui i giudici sono elettivi.

La nostra Costituzione ha fatto una scelta diversa, in armonia, si badi, con le altre strutture fondamentali dell'ordinamento generale dello Stato da essa voluto. Essa ha ritenuto di dare la preminenza ad un'altra esigenza, e cioè a quella di una formazione tecnico-giuridica dei giudici tale da garantire il possesso sicuro del metodo giuridico e da sottrarli ad influssi che li devino dall'obiettivo riconoscimento della verità. E ciò non ignorando, per altro, la esigenza di curare anche il collegamento della magistratura con la società, come dimostra pure il rinvio alla legge ordinaria del regolamento dei casi e delle forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

La nostra Costituzione ha stabilito che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso; ma la sua peculiarità consiste nell'aver trasferito nel sistema da essa prescelto le forme principali e soprattutto lo spirito integrale delle garanzie che circondano la funzione giudiziaria nel sistema dei giudici elettivi. Trattasi veramente — dobbiamo riconoscerlo con assoluta obiettività, prima di deciderci per questo o per quell'altro tipo di valutazione — di un *novus ordo*, di un nuovo ordine che non ha riscontri, badate, né precedenti negli ordinamenti vigenti nei paesi del continente europeo. In essi la nota più costante e generale è, sì, quella dell'indipendenza della magistratura, ma di una indipendenza garantita mediante forme che nello stesso tempo sono dominate dall'esigenza di non isolare la magistratura, normalmente nominata per concorso come in Italia, nell'unità dello Stato. Ho qui le norme della più recente costituzione francese, che, per altro, ripetono norme precedenti; ha le norme della costituzione della repubblica federale tedesca.

Veramente, rispetto alla disciplina dettata in queste costituzioni da me or ora citate, la disciplina adottata dalla Costituzione italiana è singolare, peculiare, ha elementi originalissimi rispetto a queste altre discipline. L'originalità del nostro sistema consiste nell'affermazione, dottrinalmente coerente, e nella congrua traduzione giuridica del principio dell'assoluta indipendenza, ma nella interpretazione istituzionale che ne è stata data nei sistemi dei giudici elettivi, impiantando per altro questo stesso principio in un sistema non elettivo. Ecco la peculiarità.

La ragione delle difficoltà finora incontrate, sia sul piano della traduzione legislativa sia nella realtà concreta, nel processo di attuazione delle norme costituzionali relative all'amministrazione della giustizia nel nostro

paese, sono da ravvisare proprio nella originalità e nella peculiarità di questo *novus ordo*. L'organicità del sistema dell'indipendenza totale, pur se fondata non sulla scelta elettiva ma sulla scelta mediante concorso dei giudici, appare formalmente lesa in un solo punto e precisamente, onorevole ministro, in quello che attribuisce al Presidente della Repubblica la presidenza del Consiglio superiore della magistratura.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Valitutti, da questo punto di vista anche la esistenza di membri laici è contro il sistema.

VALITUTTI. È esatto. Ella, onorevole ministro ha richiamato la mia attenzione su un aspetto della realtà. Anche la presenza di membri laici nel Consiglio superiore rappresenta una piccola lesione di quella sistematicità della totale indipendenza.

Nel sistema francese, la vicepresidenza spetta di diritto al ministro della giustizia. Non voglio con questo dire che sia imitabile quel sistema, e ho voluto ricordarlo solo per rendere palese la differenza che esiste. La presidenza del Consiglio superiore attribuita, nel nostro ordinamento, al Presidente della Repubblica è senza dubbio una contraddizione del sistema, secondo il mio convincimento: una contraddizione idonea — noi dobbiamo esserne consapevoli — a determinare deformazioni sia del tipo della responsabilità che la nostra Costituzione ha voluto complessivamente attribuire al Presidente della Repubblica sia della fisionomia che il Consiglio superiore dovrebbe assumere. Vedremo poi, a proposito delle funzioni attribuite al Presidente della Repubblica come presidente della sezione disciplinare del Consiglio, quali siano gli inconvenienti specifici in relazione alla purezza del tipo di responsabilità che — come ho già detto — la Costituzione ha voluto complessivamente attribuire nel nostro ordinamento al Capo dello Stato. La possibilità di tali deformazioni ha la sua radice proprio in quella piccola lesione che è costituita dall'attribuzione al Presidente della Repubblica della presidenza del Consiglio superiore della magistratura.

Ripeto che le deformazioni possono colpire anche la fisionomia del Consiglio superiore della magistratura, quello che esso dovrebbe essere secondo la logica immanente nel sistema delineato nella nostra Costituzione. Ma ritengo che si tratti, non dirò di una felice contraddizione o di una contraddizione prov-

vida, ma di una contraddizione inevitabile, pur se in parte inidonea rispetto ai fini per cui essa in qualche misura si giustifica, e pur se, sotto certi aspetti, pericolosa per le possibilità delle anzidette deformazioni. Essa sola, infatti, assicura oggi il collegamento dell'ordine giudiziario indipendente con l'ordinamento generale dello Stato, pur se questo collegamento è sommamente difettoso, per essere attribuito ad un organo che, per la sua altezza, è e deve essere circondato della garanzia della irresponsabilità dinanzi al Parlamento.

L'ordinamento generale dello Stato disegnato dalla Costituzione si fonda sul principio della responsabilità di tutte le funzioni pubbliche dinanzi al Parlamento eletto dal popolo. Se al potere legislativo spetta una insopprimibile supremazia nello Stato democratico parlamentare, ciò accade perché esso è la fonte delle leggi ordinatrici di tutti gli organi e di tutti gli istituti e poteri pubblici; ma neppure questa supremazia è irresponsabile, perché il Parlamento, in quanto eletto dal popolo, è responsabile verso di esso, anche se questa responsabilità è politica e non giuridica. Inoltre, i suoi compiti legislativi sono soggetti al sindacato costituzionale.

In un simile ordinamento, nessuna funzione pubblica può e deve godere di irresponsabilità, perché in tal caso la sua indipendenza si realizzerebbe fatalmente come una usurpazione e una frantumazione della sovranità, la quale è soltanto dello Stato nella sua unità e nella solidarietà dei suoi organi e poteri, e non può appartenere per una porzione ad un determinato organo. E di tutti gli organi dello Stato, cioè è di ciascun organo dello Stato in quanto è di tutti gli organi dello Stato, e quindi la sovranità è dello Stato e di nessun suo potere od organo in particolare.

Dell'attività del nostro ordine giudiziario oggi — mi permetta di ricordarglielo, onorevole ministro Reale — non è responsabile il ministro della giustizia.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. In Parlamento il ministro viene sempre chiamato responsabile.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Si parla a nuora perché suocera intenda.

VALITUTTI. Indebitamento, onorevole ministro: infatti fra poco la difenderò. Il ministro risponde solo della organizzazione dei servizi e della eventuale omissione del suo potere di proposte e di ricorso, perché il mi-

nistro della giustizia ha un potere di ricorso, in determinate circostanze, e di proposta. Il ministro è responsabile davanti al Parlamento dell'eventuale omissione dell'esercizio di tale potere.

Mi scusi, onorevole ministro, se mi esprimerò in termini che sembrano irrispettosi, ma che sono soltanto esplicativi della verità delle cose. Il ministro della giustizia, nel nostro ordinamento, è una specie di grande intendente dell'amministrazione della giustizia: risponde della sufficienza e tempestività dei rifornimenti, ma non dei piani operativi dell'amministrazione della giustizia, né della sua condotta.

È stato esattamente osservato che, poiché una responsabilità non può farsi valere nei riguardi del Capo dello Stato, oggi nel nostro ordinamento non riesce a farsi valere una responsabilità politica relativamente al funzionamento della giustizia: sicché, tutto rimane affidato unicamente al senso di responsabilità dei componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Giustamente l'articolo 5 del presente disegno di legge modifica l'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo che il ministro può formulare richieste al Consiglio superiore circa i provvedimenti sulle assunzioni, sulle assegnazioni, sui trasferimenti e, in generale, sullo stato dei magistrati. L'articolo 11 della legge del 1958 stabiliva che il Consiglio deliberava i suddetti provvedimenti su richiesta del ministro della giustizia. Tale articolo era manifestamente incostituzionale giacché subordinava l'esercizio dell'autonomia del Consiglio superiore nella materia più delicata al potere d'iniziativa del ministro, e quindi praticamente la sopprimeva. Perciò giustamente, ossia costituzionalmente, la nuova norma dichiara che il ministro può formulare richieste. Ma per ciò stesso, onorevoli colleghi, il problema resta più evidente e più scoperto.

Si tratta del problema del rischio dell'isolamento del potere giudiziario come isolamento dell'organo nel suo autogoverno.

Da parte di alcuni si è rispettosamente espresso il dubbio che il Presidente della Repubblica abbia mostrato o manifestato in alcune sue dichiarazioni, rese nella sua veste di presidente del Consiglio superiore, la tendenza ad oltrepassare i limiti della sua responsabilità. Io non lo credo; ma, se così fosse, bisognerebbe dire che, come la natura, anche lo Stato aborre dal vuoto. In tale ipotesi, il Presidente della Repubblica con la sua iniziativa non avrebbe fatto che colmare un vuoto,

che senza dubbio esiste nel nostro ordinamento.

Bisogna riconoscere un'ovvia verità, e cioè che il popolo italiano ha avuto notizia chiara e precisa della preoccupante situazione della giustizia, delle gravi disfunzioni dell'amministrazione della giustizia che si registrano in questi anni nel nostro paese, solo da quelle autorevoli dichiarazioni. Esse, disgraziatamente, non hanno potuto essere rese dinanzi al Parlamento, il quale avrebbe senza dubbio esercitato il diritto-dovere di discuterli; ma se io (ecco, onorevole Reale, il preciso quesito che le pongo e al quale attendo una risposta) o qualche altro collega avessimo chiesto, con i mezzi offertici dal nostro regolamento, a lei, ministro della giustizia, di discutere con noi la denuncia del Presidente della Repubblica relativa alle disfunzioni giudiziarie, suppongo che ella, del resto legittimamente, si sarebbe rifiutata perché il nostro attuale ordinamento non le consente di farlo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Se permette, onorevole Valitutti, desidero rispondere subito a tale quesito, rilevando che ella ha portato un poco all'estremo il suo argomento. Ella sa che il Presidente della Repubblica si è riferito ai problemi della giustizia soprattutto in due discorsi.

VALITUTTI. A me risulta che essi siano tre, onorevole ministro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sta di fatto che il Presidente della Repubblica ha detto, naturalmente con l'estrema autorità che gli deriva dalla sua alta carica, cose che erano state già dette varie volte in Parlamento dal ministro della giustizia; anzi, addirittura, ha espresso in forma attenuata denunce che già dal ministro erano state fatte. In quell'occasione, infatti (mi riferisco all'intervento che ha più largamente interessato la pubblica opinione), il Capo dello Stato ha detto che il numero dei procedimenti pendenti andava aumentando, ma questo fatto era già a conoscenza del Parlamento; ha detto che vi era una distribuzione dei giudici, che a suo avviso (e ad avviso del Consiglio superiore), non rispondeva a criteri di razionalità e che questo era un problema di migliore organizzazione dei servizi, sia pure nell'ambito delle competenze del Consiglio superiore; e poi, appunto, ha proposto che alcuni di questi inconvenienti fossero eliminati con strumenti anche diversi dalla legge. Tutti questi argo-

menti, a mio avviso, potevano benissimo essere discussi in Parlamento.

VALITUTTI. Il punto, onorevole ministro, non è questo. Tutto quello che avviene nel paese e tutto quello che si dice, specie se chi lo dice è il Capo dello Stato, entra necessariamente in Parlamento. Non è questa circostanza che possa essere messa in dubbio. Il dissenso da me reso manifesto, la peculiarità del problema da me posto consiste in altro, nel fatto cioè che istituzionalmente, nell'esplicazione della sua attività istituzionale, il Parlamento non è posto in grado e non può essere posto in grado da alcun organo di ingerirsi nell'esame e nella valutazione di questa materia. Che poi tutto quello che si dice nel paese entri nel Parlamento è un altro discorso. Tutto arriva in Parlamento, anzi arrivano persino le cose che non dovrebbero arrivare, le piccolissime cose. La questione perciò è un'altra: è quella di stabilire se nell'esplicazione delle sue competenze istituzionali il Parlamento debba venire in possesso di questa materia, discuterla e valutarla.

Senza dubbio il nostro ordinamento presenta al riguardo un vuoto che il Presidente della Repubblica ha riempito come ha potuto. Perciò mi sono permesso di dire che lo Stato, come la natura, ha orrore del vuoto. Se il Presidente della Repubblica — io non ci credo — è andato al di là dei limiti della sua responsabilità, ciò ha fatto senza dubbio per riempire questo vuoto esistente nel nostro ordinamento. Perciò, dicevo, noi abbiamo dovuto apprendere come semplici cittadini, anche se facenti parte di questo Parlamento, ma non come appartenenti al *corpus* parlamentare, le gravi dichiarazioni del Presidente della Repubblica. Abbiamo dovuto apprendere, per esempio, che nel nostro paese la durata media dei processi civili è di sei anni e quella dei processi penali è di due anni e otto mesi, che l'arretrato dei processi pendenti è cresciuto e tende a crescere, che la produttività media della nostra magistratura è modesta e in diminuzione e ciò nonostante che il nostro corpo giudiziario sia in proporzione uno dei più numerosi del mondo.

Noi abbiamo poco meno di 7.000 magistrati, mentre la Francia ne ha poco più di 4.000.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. La prego di scusarmi se la interrompo, onorevole Valitutti, ma desidero fare alcune precisazioni su questo punto, che mi interessa molto anche se non riguarda in maniera parti-

colare il provvedimento che stiamo discutendo. I problemi ai quali ella ha accennato vengono puntualmente dibattuti in Parlamento in occasione della discussione sui bilanci. Alla sua affermazione circa il fatto che il Parlamento nulla potrebbe decidere per quanto riguarda il numero dei giudici, e la sua sufficienza o meno, devo rispondere che il Parlamento ha già mutato una volta, con legge ordinaria, il numero dei giudici e che tale numero può sempre mutare, come può anche innovare la ripartizione tra i gradi della giurisdizione. Tutta questa materia, quindi, è senz'altro una materia sulla quale il Parlamento può decidere.

Ho voluto fare questa precisazione non certo perché abbia interesse a contraddirla, ma solo per amore di completezza.

VALITUTTI. Desidero sapere se ella è in disaccordo con me, perché dalla sua ultima affermazione sembrerebbe il contrario.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono in disaccordo con quanto ella ha affermato, perché il Parlamento può sempre occuparsi dei problemi ai quali ella ha accennato, e può occuparsene non già di strarso o per sentito dire, bensì nell'esplicazione della sua attività; in questa materia esistono infatti leggi operanti, ed il Parlamento può senz'altro intervenire.

VALITUTTI. Dato che ella è così cordiale, mi permetta di dirle che, allorché noi muoviamo nei suoi confronti rilievi circa la esposizione che ella fa su questi problemi e su questa realtà, ella ha il diritto e il dovere di respingere legittimamente questi rilievi, non essendo ella responsabile.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Dipende dai rilievi.

VALITUTTI. Mi riferisco sempre alla materia di competenza del Consiglio superiore della magistratura, non alla materia che rientra nella sua competenza secondo la Costituzione e l'ordinamento giudiziario. Se ella viene ad esporre dati che si riferiscono alla competenza del Consiglio, noi non abbiamo certo il diritto di muovere nei suoi confronti rilievi di sorta, ed in ogni caso ella ha il dovere ed il diritto di respingere questi rilievi.

L'aggravamento della disfunzione giudiziaria denunciata con responsabili, angosciati accenni di preoccupazione dal Presidente della Repubblica è molto inquietante perché

incide su un essenziale valore della vita collettiva di un popolo, sul valore costituito dalla fede nel diritto e nella giustizia.

Tutti, onorevole Reale, abbiamo appreso indimenticabilmente da Rodolfo Jhering, sui banchi stessi della scuola della nostra adolescenza, che la lotta giudiziaria per la difesa dei propri diritti ha una efficacia insostituibile di cura morale e ricostituente nella vita di un popolo. Se per scetticismo determinato dalla disfunzione giudiziaria si rinuncia sempre più alla difesa dei propri diritti e, perciò, alla lotta per il diritto, si creano via via le condizioni in cui lo stesso ordinamento giuridico oggettivo è destinato ad entrare in crisi. La lotta per i propri diritti è un'arma indispensabile per la difesa ed il mantenimento dell'ordinamento giuridico. Ove quella lotta è fatta languire dalla disfunzione giudiziaria, è posta in pericolo la stessa salvezza del diritto obiettivo.

Io voglio e devo ricordare qui un solo passo delle dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica. Trattasi di quel passo che riguardava alcuni suggerimenti che il Capo dello Stato, nella sua veste di presidente del Consiglio superiore della magistratura, riteneva di formulare rivolgendoli alla responsabilità e alla competenza del Consiglio. « Tuttavia a me » — diceva il Presidente della Repubblica il 23 aprile 1965 — « pare doveroso fare presente due cose » (quel « tuttavia » sta a significare una riserva del Presidente della Repubblica nella sua veste di presidente del Consiglio superiore della magistratura a proposito di provvedimenti rientranti — e qui ha ragione l'onorevole ministro di grazia e giustizia — nella competenza del potere legislativo): « la prima è che lo stesso Consiglio superiore, fermo il rispetto delle proprie competenze, deve tuttavia, a mio giudizio, avere pur sempre, come dicevo in principio, una visione globale e non settoriale del problema al fine che, per l'appunto, quei rimedi la cui attuazione rientri positivamente nelle sue competenze si attuino in contemplazione di quella globalità e coordinati con altri di altra competenza, non gli uni indipendentemente dagli altri o peggio ancora in contrasto con gli altri. Questo farebbe sì che tutti si dispongano armonicamente al medesimo fine; nello stesso tempo farebbe sì che si dissipasse l'erroneo concetto che, attuata una unica determinata misura, per esempio appagati i magistrati, tutta la situazione sia risanata e che la giustizia non soffra più né di mali né di crisi. La seconda cosa è che per tutto ciò che riflette provvedimenti demandati alla

competenza di altri poteri, organi, e la cui attuazione quindi è sottratta a questo Consiglio, io non mancherò, naturalmente nell'ambito a mia volta dei poteri che sono attribuiti al mio ufficio, di prospettare a chi spetta i diversi problemi e di fare assidua opera di propulsione e di stimolo affinché essi siano avviati con auspicabile rapidità a soluzione ».

Il Presidente della Repubblica investiva così il Consiglio superiore della responsabilità di intervenire in una certa direzione con certi criteri e tipi di azione.

Quel che qui mi preme ora di discutere, signor ministro della giustizia, non è il fatto oggettivo se il Consiglio superiore abbia oppure no provveduto secondo gli anzidetti suggerimenti del suo presidente, ma la questione dell'impotenza in cui dall'ordinamento è posto il Parlamento di prendere diretta e responsabile cognizione di ciò che avviene nel mondo giudiziario italiano. C'è una impotenza del Parlamento e quindi, praticamente, c'è una irresponsabilità del Parlamento. Questa è la questione seria. Ella dice che esula da questa proposta di legge mentre investe proprio la materia di questa proposta di legge.

Certo (sotto questo aspetto ella ha ragione, signor ministro) non siamo qui in sede di discussione di una legge di revisione costituzionale e perciò non le chiedo né le posso chiedere che si modifichi l'ordinamento in un suo punto essenziale. Ma sono convinto che anche in una modestissima proposta di legge, come è questa che stiamo discutendo, si possa e si debba fare qualcosa che, senza sovvertire l'ordinamento, sia tuttavia idonea a ridurre l'anzidetta impotenza.

Apparirò ingenuo, ma mi assumo il rischio di questa ingenuità suggerendo, ad esempio, che si sancisca l'obbligo del Consiglio superiore della magistratura di presentare una relazione annuale al Parlamento sullo stato della giustizia in Italia; relazione che il Parlamento dovrebbe discutere alla presenza del ministro della giustizia. Non credo affatto che un obbligo simile possa essere lesivo dell'indipendenza della magistratura. Il suo adempimento varrebbe a vincere, almeno in parte, l'isolamento da cui è minacciato il Consiglio superiore della magistratura e con esso l'ordine giudiziario nell'unità della vita dello Stato. Ho già detto che una efficiente costruzione del Consiglio superiore della magistratura richiede una molteplicità e una continuità di interventi legislativi. Uno di tali interventi potrebbe essere per l'appunto quello or ora da me suggerito.

Sul fondamento di questa generale valutazione mi è ora possibile e necessario volgermi a considerare alcuni problemi particolari posti dall'attuale proposta di legge, secondo un pensiero ispiratore che non è che applicativo dei concetti or ora da me esposti. Comincerò dalle norme che attengono a problemi minori per cercare di salire via via alle norme più incisive e più qualificanti della piccola riforma contenuta in questa proposta di legge.

L'articolo 4 aumenta il numero degli addetti alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Il personale non di magistratura è fatto salire da sette unità a 24. Onorevole Mannironi, mi permetto di richiamare la sua attenzione. Poiché ho previsto la emanazione di successivi provvedimenti legislativi, data la necessità di una disciplina continua, evolutiva, del Consiglio superiore, non vorrei che il prossimo provvedimento triplicasse il numero di 24. Anche in questo caso temo che ci sia il riflesso di quella pessima abitudine ora invalsa di largheggiare nello sperpero di personale statale.

L'articolo 5 istituisce l'autonomia della gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio. Mi sembra di aver notato una unanimità di consensi su questa norma della proposta di legge. Tutti hanno non solo approvato ma esaltato questa conquista dell'autonomia gestione delle spese di funzionamento da parte del Consiglio superiore. Sono veramente dolente di non potermi associare a questa universale esaltazione.

Il relatore per la maggioranza ha giustificato la norma con il riferimento all'esistenza di altre gestioni autonome e con l'esigenza di sveltire il funzionamento dell'organo. Mi permetta, onorevole ministro di grazia e giustizia, di chiederle se veramente ella abbia rilevato, nel corso di questa sua già molto felicemente lunga gestione, difficoltà serie e gravi a proposito dell'applicazione del congegno previsto in materia dalla legge del 1958. Io vorrei proprio sapere dalla sua schiettezza di uomo, dalla sua lealtà di ministro se ella abbia accertato serie difficoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. A proposito delle finanze?

VALITUTTI. Sì.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho avuto difficoltà.

VALITUTTI. Le sono grato di questa schietta dichiarazione. In realtà non vi è al-

cuna ragione oggettiva — esprimo un mio convincimento — che giustifichi questa norma. In quanto alle gestioni autonome che già esistono, onorevole Mannironi, sarebbe se mai il caso di sopprimerle e non di aumentarle. Con questo disegno di legge noi facciamo un altro passo avanti sulla strada della frantumazione dell'unità giuridica dello Stato anche sotto l'aspetto della contabilità. Noi sotto la veste dello Stato di diritto stiamo ricreando — ecco perché la cosa, in se stessa modesta, ma grave come indice, mi preoccupa e mi inquieta — il profilo medioevalistico dello Stato qualificato dal sussistere e dal coesistere di vari gruppi sovrani. Era uno Stato sovrano — come dice la dottrina — all'esterno, non sovrano all'interno, perché la sovranità interna era sparpagliata in gruppi diversi. Nell'Italia di oggi si sta facendo qualcosa di simile, probabilmente senza volerlo e forse senza neppure saperlo.

Mi preme di aggiungere che anche da questo particolare non insignificante, cioè dell'autonomia di gestione, può sprigionarsi una forza concorrente con quelle già in atto e tendenti a spingere sempre più il Consiglio superiore della magistratura in forme di autonomia molto simili all'isolamento.

Il disegno di legge in esame non innova, rispetto alla legge n. 195 del 1958, le norme che concernono le specifiche responsabilità spettanti al Presidente della Repubblica, quale presidente del Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle responsabilità disciplinari del Consiglio stesso.

Una prima norma della legge del 1958 relativa a queste funzioni stabilisce che il Presidente della Repubblica può presiedere la sezione disciplinare del Consiglio. Una seconda norma stabilisce i casi in cui il Presidente della Repubblica, che è nello stesso tempo presidente del Consiglio superiore della magistratura, ha l'obbligo di presiedere la sezione disciplinare per quei procedimenti che si riferiscono al presidente della Corte di cassazione e al procuratore generale.

Il disegno di legge che stiamo discutendo conferma l'una e l'altra norma. Questa conferma, a mio avviso, rende più palese l'anomalia e la pericolosità della posizione nella quale è messo il Presidente della Repubblica come presidente del Consiglio superiore della magistratura, perché i provvedimenti in materia disciplinare del Consiglio sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione. È vero che anche gli altri provvedimenti, non solo del Consiglio superiore della magistratura ma di tutti i ministeri, emanati

con decreti presidenziali, sono impugnabili dinanzi alle varie magistrature, ma qui la fattispecie è di natura del tutto peculiare, perché in questi provvedimenti non c'è solo la firma del Presidente della Repubblica, ma questi è fatto partecipe della formazione dell'atto impugnabile.

Il Presidente della Repubblica, allorché, secondo la norma che questo disegno di legge conferma, presiede d'obbligo la sezione disciplinare che emana provvedimenti impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Cassazione, prende parte alla formazione dell'atto. Ecco in che cosa consiste l'anomalia, la pericolosità. Qui ci troviamo veramente di fronte ad una deformazione del tipo di responsabilità spettante al Capo dello Stato nell'unità dell'ordinamento previsto dalla Costituzione. Ora, proprio in questa materia — ecco la mia osservazione deontologica — bisognerebbe effettuare una ricerca dei limiti da porre all'esercizio delle responsabilità spettanti al Presidente della Repubblica come presidente del Consiglio superiore della magistratura; bisognerebbe cioè — a mio avviso — porre tutti quei limiti idonei ad impedire che il Presidente della Repubblica sia coinvolto in operazioni e vicende idonee a deturparne la fisionomia. Ebbene, questa ricerca di limiti che bisognerebbe effettuare in ordine alle responsabilità spettanti al Presidente nella materia sottoposta al Consiglio superiore non è stata neppure tentata, ed è questo per me un aspetto molto grave e negativo della nostra legislazione, ribadito dall'attuale progetto di disciplina legislativa del Consiglio superiore.

Mi è ora possibile passare alla valutazione di un altro particolare problema, quello delle impugnative. Il testo presentato dal Governo intendeva innovare, arrecando perfezionamenti utili e necessari alle norme relative alla impugnabilità dei provvedimenti sia amministrativi sia disciplinari del Consiglio superiore, ma il testo approvato dalla Commissione ha invece richiamato in vita l'articolo 17 della legge istitutiva 24 marzo 1958, n. 195. Infatti l'articolo 7 del disegno di legge nel testo della Commissione è stato soppresso, cosicché (essendo l'articolo che viene soppresso sostituito dell'articolo 17 anzidetto) resta conseguentemente in vita la vecchia norma che prevede la impugnabilità dei provvedimenti amministrativi che riguardino lo *status* dei magistrati dinanzi al Consiglio di Stato e l'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione. In questo dibattito questo problema è stato molto discusso. Da parte dell'onorevole Fortuna — se

non erro — si è ravvisata nella norma dell'articolo 17 — che sopravvive — della legge del 1958 una specie di lesione dell'autonomia della magistratura e dell'autonomia dell'organo del suo autogoverno che è il Consiglio superiore.

L'onorevole Fortuna ha citato il contenzioso peculiare della Corte dei conti come elemento probativo del rigoroso rispetto dell'autonomia della Corte stessa: la Corte è competente nelle sue sezioni riunite a decidere i ricorsi del suo personale attinenti allo stato giuridico di quest'ultimo. Ora io vorrei osservare che secondo l'articolo 24 della nostra Costituzione ad ogni cittadino bisogna garantire il diritto della salvaguardia dei suoi diritti e interessi legittimi. Il comma primo dell'articolo 24 sancisce in modo incontestabile e solenne questo diritto quando afferma: « Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ». Tutti, quindi nessuno escluso. Non ignoro che ci sono gruppi di pubblici dipendenti, dipendenti da alti organi costituzionali, che non sono sottoposti ancora alla tutela prevista dal primo comma dell'articolo 24 della Costituzione. Ma io ritengo che questa circostanza non sia da invocare come un precedente a cui ricollegarsi, ma semmai da citare come una circostanza da eliminare. La costruzione di un autentico Stato di diritto, quale noi vogliamo nel nostro paese, richiede indispensabilmente che ogni gruppo di cittadini, nessuno escluso, quale che sia il rapporto della sua dipendenza, quale che sia il carattere dell'organo da cui esso dipende, abbia diritto alla tutela dei suoi diritti e dei suoi interessi legittimi. Sarebbe gravissimo accrescere il numero dei casi di queste esenzioni che sono interruttrive della legalità dello Stato di diritto. Quindi io ritengo che sia provvida la norma che prevede la impugnabilità dei provvedimenti del Consiglio superiore che riguardino lo *status* dei magistrati e anche delle sanzioni disciplinari. Io preferirei in verità la norma contenuta nella proposta di legge presentata dal collega Bozzi, norma che mi sembra più logica e molto più funzionale. Il progetto di legge, infatti, che reca come prima firma quella dell'onorevole Bozzi, stabilisce che tutti i provvedimenti sia amministrativi sia disciplinari che riguardino comunque lo *status* dei magistrati adottati dal Consiglio superiore siano impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato, a cui il nostro ordinamento attribuisce la pienezza della funzione giurisdizionale in materia amministrativa. Effettivamente il ricorso

contro le sanzioni disciplinari alla Corte di cassazione nelle sue sezioni unite è un rimedio anomalo rispetto alle regole generali dello Stato di diritto che postulano, in sede di risoluzione dei ricorsi, un giudice estraneo all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato. Quindi sarebbe molto più assennato, secondo il mio convincimento, che il Parlamento adottasse in questa materia la norma suggerita dalla proposta di legge dell'onorevole Bozzi.

Passo ora al problema della elezione dei membri del Consiglio superiore, che devono essere designati per due terzi dalla magistratura. Queste norme relative al procedimento elettorale hanno dato luogo alla parte più vivace di questo dibattito e hanno costantemente formato oggetto della nostra discussione. Probabilmente vi è stata addirittura una sproporzione tra l'effettiva importanza di queste norme e l'attenzione che questo ramo del Parlamento ha ad esse dedicato. Il problema è un problema serio, ma io, prima di considerarlo serio in relazione ai tipi di disciplina del procedimento elettorale che in questa sede sono stati proposti, lo considero serio direi *in radice, in nuce*. Cioè mi sono posto come cittadino, prima ancora che come membro di questo Parlamento chiamato ad approvare questa riforma, il problema costituzionale, il problema di quello che significa la elettività dei membri del Consiglio superiore che devono essere designati dalla magistratura. La Costituzione ha dettato al riguardo una norma precisa, stabilendo il principio che questi membri del Consiglio superiore debbono essere eletti per due terzi dalla totalità dei magistrati. Quando si introduce in un qualsiasi *corpus* un procedimento elettivo, un procedimento elettoralistico, senza dubbio si soddisfa una capitale esigenza della democrazia e quindi della libertà, ma nello stesso tempo — di questo bisogna essere consapevoli — si corrono anche dei rischi e tra questi, non ultimo, quello di subire certi svantaggi e di incorrere in certi mali. Il congegno elettorale è un congegno che necessariamente ha bisogno del dissenso. Più esattamente esso è definibile come il congegno idoneo ad eccitare il dissenso e a valersene. Si tratta di una proprietà ad esso strettamente inerente per cui se il congegno elettoralistico non avesse la virtù di eccitare il dissenso non potrebbe giustificarsi. Ora, onorevoli colleghi, cerchiamo di acquisire la più chiara consapevolezza di che cosa ciò significhi nell'unità del *corpus* della magistratura. In questa sede sono state criticate le associazioni dei magistrati e sono state condannate le manifestazioni delle

associazioni per certi eccessi polemici e per certi eccessi combattivi.

Ma le associazioni dei magistrati non sono sorte arbitrariamente e casualmente. Introdotto nel *corpus* della magistratura il procedimento elettivo per la designazione dei membri in rappresentanza della magistratura nel Consiglio superiore, si è posta la premessa fatale per la nascita delle associazioni e lo scontro delle associazioni stesse.

Questa è una realtà che solo ipocritamente noi potremmo pretendere di ignorare: è una realtà nata propria dalla scelta fatta dalla Costituzione. Se non ne fossimo consapevoli non potremmo combatterla nelle parti in cui essa va combattuta.

Io ho detto che la Costituzione è discutibile e deve essere sempre discussa. Sono contro ogni fanatismo, perché il fanatismo è mummificante, mummifica gli oggetti cui si applica; e quindi, proprio perché voglio essere fedele allo spirito della Costituzione, sono soprattutto contro il fanatismo costituzionale, perché, se il fanatismo si applica alla Costituzione, essa ne è mummificata e uccisa nel suo spirito profondo. Sono pertanto dell'avviso che la discussione debba investire anche la Costituzione. Riconosco però che è estremamente difficile trovare un'alternativa al procedimento elettivo per la designazione dei membri del Consiglio superiore in rappresentanza della magistratura.

C'è un sistema antico, il sistema inaugurato dalla democrazia ateniese, ossia il sistema del sorteggio. Ma mi rendo conto anche delle difficoltà che si oppongono all'adozione di questo sistema. Quindi, per adesso, in mancanza di meglio, noi dobbiamo necessariamente conservare il procedimento elettivo, ma senza fingere ipocritamente, come qui si è tentato di fare da parte di qualcuno, di ignorare le conseguenze alle quali porta necessariamente l'adozione del sistema elettivo. Si tratta di conservarlo, di disciplinarlo e di contenere i pericoli che da esso derivano.

A questo punto sorge il problema derivato dalla scelta tra i vari tipi di disciplina del procedimento elettorale. Il sistema proposto dal Governo è contraddittorio. Dirò poi le ragioni per cui non approvo del tutto neppure la soluzione alternativa adottata dalla maggioranza della Commissione; ma prima mi devo soffermare sulla contraddittorietà del procedimento proposto dal Governo. So che a questo procedimento tiene particolarmente il ministro guardasigilli e gli chiedo scusa del piccolo dispiacere che potrà arrecargli il mio dissenso.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma no! Siamo qui per darci reciprocamente dispiaceri.

VALITUTTI. È un procedimento contraddittorio quello suggerito dal ministro della giustizia, perché in sostanza, ammettendo, come ammette la norma del testo governativo, che i magistrati possano scegliere indiscriminatamente due giudici della Cassazione al di fuori della lista approvata dal corpo elettorale specializzato della Cassazione, premeditatamente produce una dilacerazione nell'unità di questa categoria di magistrati: perché senza dubbio, onorevole ministro, quei due, in aggiunta ai quattro, sarebbero scelti fuori dall'elenco approvato dalla categoria e sarebbero perciò i due giudici di Cassazione eletti contro la categoria dei giudici di Cassazione. Conseguentemente si produrrebbe una dilacerazione irrimediabile nell'unità del Consiglio superiore.

Ritengo logico, anche se non lo accetto, il sistema voluto da altri colleghi, secondo cui tutto il *corpus* della magistratura dovrebbe essere libero di scegliere i membri elettivi del Consiglio, indipendentemente da una lista precostituita approvata separatamente da ciascuna delle categorie. È un sistema logico. Il suo, onorevole ministro, non è un sistema logico. L'altro è un sistema logico pur se è un sistema schiacciante: perché, adottato il principio della elezione da parte di tutta la magistratura dei tre gruppi di rappresentanti, evidentemente prevarrebbe sempre il gruppo più numeroso. Praticamente i membri del Consiglio superiore, che dovrebbero essere rappresentativi delle varie categorie, sarebbero invece eletti soltanto da una delle tre categorie: la più numerosa. Ma, come ho già detto, è un sistema logico perché quanto meno ubbidisce all'esigenza di affermare il principio che tutto il *corpus* della magistratura, costituito da ciascuno dei suoi membri e dalla loro totalità, voti per eleggere i sei, i quattro e i quattro componenti del Consiglio senza essere legato a nessuna lista precostituita. La divisione si produrrebbe alla base ma non si riprodurrebbe nell'unità del Consiglio.

È un sistema schiacciante, ripeto, ma logico, mentre quello proposto dal Governo è un sistema contraddittorio.

Ritengo tuttavia che il congegno adottato dalla maggioranza e sottoposto al nostro esame e alla nostra eventuale approvazione meriti di essere migliorato attraverso l'introduzione di un correttivo, da ricercarsi ancora

una volta nella proposta di legge del collega Bozzi...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo di poter dimostrare che l'appunto che ella muove alla soluzione da me caldeggiata possa esser fatto, e con assai maggiore fondamento, anche alla proposta di legge Bozzi; ma di questo parleremo in seguito.

VALITUTTI. Può darsi che ella abbia ragione, signor ministro, e se avrò torto non mancherò di dargliene atto. Mi consenta però di rendere prima manifesto il mio pensiero sulla proposta di legge Bozzi. Essa prevede in sostanza che si voti sempre da parte di ciascun componente della magistratura su nomi che facciano parte delle tre liste approvate nella prima fase del procedimento elettorale. Questo è il principio che accomuna il progetto Bozzi al testo approvato dalla maggioranza. La differenza consiste in ciò: che, anziché votare sei nomi, nel caso dei giudici di Cassazione, si votino soltanto quattro magistrati...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. La differenza, onorevole Valitutti, consiste invece essenzialmente nel modo col quale viene formata la « rosa » dei candidati, perché nel progetto Bozzi, a differenza che in quello della Commissione, essa viene formata dalla categoria con il sistema del voto limitato. Questo è il punto essenziale sul quale richiamo la sua attenzione.

VALITUTTI. Tenga presente, onorevole ministro, che in questo momento io sto cogliendo nel progetto Bozzi quello che più mi interessa al fine del punto che sto ora svolgendo e che ritengo debba essere sviluppato in questa nostra discussione. Quello che mi sembra più importante, secondo l'interpretazione che io do della proposta di legge Bozzi, è appunto il fatto che si voti in sede finale su quattro nomi anziché su sei. Ciò mi sembra offrire una maggiore garanzia di libertà, soprattutto per i gruppi meno numerosi in quanto, con la limitazione del voto a quattro nominativi, si consente un certo gioco e si assicura una maggiore fluidità nella scelta. Se invece la totalità dei magistrati vota sei nomi, questo margine di libertà viene eliminato. Mi permetto quindi di raccomandare alla maggioranza di fare propria questa proposta migliorativa contenuta nel testo della proposta di legge Bozzi. Approvando una norma che

prescriva di votare su quattro nomi anziché su sei si porrebbe un freno al prevalere massiccio delle maggioranze nella formazione del Consiglio in cui i membri eletti debbono rappresentare il *corpus* della magistratura.

Sono giunto così al termine di questo mio lungo intervento, onorevole ministro. Ella più volte mi ha interrotto per dire che siamo di fronte ad una piccola legge non meritevole del tentativo da me fatto di guardare più in alto, più avanti. Mi permetto di ribadire il mio dissenso in ordine a questa pretesa, a questa tendenza a rimpicciolire la portata della legge. Ho già detto anch'io che si tratta di una piccola riforma, ma di una piccola riforma che costituisce un fatto importante nella nostra vita nazionale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

VALITUTTI. Siamo di fronte a un provvedimento che riguarda uno dei pilastri dello Stato, l'ordinamento della giustizia. Una volta si diceva, forse retoricamente, che la giustizia è il fondamento dei regni. Oggi i regni non esistono più, ci sono le repubbliche. Ma io mi permetterei di dire che le repubbliche, proprio perché si fondano sulla piena libertà dei cittadini, hanno ancor più bisogno della giustizia.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. D'accordo.

VALITUTTI. Quindi, onorevole ministro, non si tratta di un piccolo problema, ma di un problema che investe la responsabilità di tutti noi perché riguarda un bene civile di cui hanno bisogno tutti i cittadini italiani e in primo luogo i più miseri e bisognosi. La giustizia serve a tutti, è un bene di tutti, ma a stretto rigore i forti hanno meno bisogno della giustizia di quanto ne abbiano i deboli. Il problema dell'efficienza funzionale dell'ordine giudiziario nel nostro paese è anche un problema di giustizia sociale e perciò merita tutte le cure e tutte le sollecitudini del Parlamento. (*Applausi*).

#### Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero formulare alcune rapide osservazioni in ordine a questo disegno di legge, che ha già formato oggetto di ampia discussione in quest'aula.

Desidero preliminarmente osservare che anche questo provvedimento non sfugge alla tematica ormai abituale dei governi di centro-sinistra che preannunciano e magari magnificano riforme sostanziali, riforme di struttura, che poi si riducono semplicemente a riforme molto modeste, per non dire addirittura insignificanti. Questo potrebbe ormai essere considerato il *cliché* dei governi di centro-sinistra, che ritengo di avere anche in altre occasioni avuto modo di evidenziare, il *cliché* che potremmo definire delle « miniriforme ». In questo periodo si parla molto di riforma universitaria, di riforma tributaria, di riforma burocratica, di riforma del diritto di famiglia, di riforma dei codici penale e di procedura penale, di riforma dell'ordine forense, di riforma previdenziale e assistenziale e di riforma delle poste e telecomunicazioni; fino a pochi minuti fa, ad esempio, ho partecipato alla seduta del comitato ristretto riunitosi per esaminare il problema della riforma delle poste e telecomunicazioni. Ed in questo clima, nel quale si parla tanto di riforme, vengono poi fuori i classici topolini, è il caso di dirlo, partoriti dalle ancor più classiche montagne.

Qualche riforma, in verità, è stata fatta; è stata fatta la miniriforma urbanistica, con la legge ponte che ha finito sostanzialmente con l'accantonare la tanto strombazzata riforma urbanistica, è stata fatta la miniriforma ferroviaria, che si è limitata ad uno stralcio che ha sostituito anche questa volta la tanto sbandierata riforma ferroviaria. Poche settimane fa, proprio in quest'aula, è stata approvata la miniriforma regionale, che si è limitata alla emanazione della legge elettorale regionale, ignorando completamente le leggi propriamente istitutive dell'ordinamento regionale. Oggi è la volta di una miniriforma giudiziaria, che riguarda il Consiglio superiore della magistratura. Sotto questo profilo, dobbiamo dare atto al Governo di centro-sinistra di essere altrettanto tenace nell'annunciare le riforme quanto nel ridurle a porzioni insignificanti.

Ma tutto questo potrebbe magari anche giustificarsi se non si fossero assunti impegni categorici di Governo, anzi impegni che investivano l'intera legislatura, se non si fosse cioè, ad ogni pie' sospinto, messa avanti questa vocazione riformatrice o riformistica che alla luce dei fatti si è dileguata come nebbia al sole.

Per quanto concerne lo specifico argomento ci accorgiamo subito che questa riforma del Consiglio superiore della magistratura potrebbe essere formulata in questi termini: la riforma del Consiglio superiore sta alla riforma regionale come la legge elettorale regionale sta all'elettorato attivo e passivo del Consiglio superiore stesso. Cioè: come per quanto attiene alle regioni ci si è preoccupati soltanto di elaborare uno strumento elettorale, così per la riforma del Consiglio superiore della magistratura, stringi stringi, ci si è preoccupati soltanto di riformare la disciplina dell'elettorato attivo e passivo.

Per tutte le altre necessità affiorate nel decennio di esperienza della legge n. 195 del 1958, per tutte le ormai acquisite e, direi, pacifiche esigenze emerse nel corso del dibattito già da lungo tempo svoltosi nella Commissione competente, non si è fatto nulla. Ad un certo momento, dopo che in Commissione erano state esaminate varie proposte di legge presentate da altri colleghi, dopo che si era unanimemente riconosciuto l'inderogabile necessità di procedere ad una riforma sostanziale del supremo organo dell'ordine giudiziario, il Governo se ne è uscito con lo stralcio al nostro esame che, come al solito, non risolve niente e lascia tutti i problemi di fondo completamente irrisolti.

L'onorevole Romeo, sia in Commissione in un suo amplissimo intervento, sia in una relazione di minoranza consacrata agli atti, ha spiegato le ragioni di fondo, soprattutto quelle di principio, per le quali il gruppo del Movimento sociale italiano non può non essere contrario a questo tipo di provvedimento, dato che esso non risolve i problemi di struttura, non affronta i problemi di fondo, e quei pochi problemi che affronta li affronta male.

Se noi oggi guardiamo attentamente il testo di questo disegno di legge, ci accorgiamo che esso non si preoccupa di risolvere la questione di principio della natura costituzionale dell'organo; cioè non si preoccupa di chiarire talune incertezze, talune perplessità che sono emerse durante l'approvazione della legge del 1958 e che lasciano ancora in sospeso il dilemma se il Consiglio superiore della magistratura sia da considerare un organo costituzionale (e noi affermiamo che è effettiva-

mente un organo di natura costituzionale) o finisca col ridursi (come ha sottolineato più volte nella sua pregevole relazione l'onorevole Romeo) ad organo di natura amministrativa.

Non si chiariscono i rapporti tra la tanto decantata autonomia della magistratura e le responsabilità del ministro di grazia e giustizia e del Governo. Non starò a ripetere quanto ha magistralmente detto un altro mio collega di gruppo, l'onorevole Galdo, che ha delineato in maniera pregevole il concetto di autonomia e di indipendenza della magistratura, che non va confuso con un malinteso senso di distacco della magistratura dal resto della nazione e dello Stato, come se la magistratura fosse una *turris eburnea* enucleata dai poteri dello Stato, quasi uno Stato nello Stato (che sarebbe la più aberrante delle interpretazioni).

Senza bisogno di scomodare Locke, Montesquieu, gli antichi storici greci, da Tuciddide ad altri, a me sembra ovvio che il principio della divisione dei poteri, quale ormai la giurispubblicistica ha consacrato, non può tradursi nella negazione di ogni rapporto di convivenza e di coesistenza con gli altri poteri dello Stato, ma si deve intendere come rapporto di coordinazione di un ordine, come l'onorevole Romeo ha sottolineato nella sua già più volte citata relazione. Ma di tutto questo, purtroppo, l'attuale disegno di legge non si occupa.

Vediamo, allora, quali problemi questo disegno di legge affronta nella sua scarna e debole impostazione. Innanzitutto provvede a modificare l'articolo 4 della legge del 1958, aumentando di cinque unità i membri della sezione disciplinare. Cioè il grande afflato riformistico si riduce, per quanto riguarda la sezione disciplinare, ad aumentarne i membri da dieci a quindici e ad apportare qualche modesta modifica al funzionamento della stessa sezione disciplinare.

Vi è poi una modifica dell'articolo 7 della legge vigente, relativo alla struttura della segreteria del Consiglio superiore della magistratura: i due magistrati di Corte d'appello sono diventati tre, mentre è rimasto invariato il numero di quattro per i magistrati di tribunale. Praticamente, dunque, abbiamo l'aumento di una unità del numero dei consiglieri d'appello che, come dicevo prima, sono diventati tre. Se è vero che *omne trinum est perfectum*, tutto l'aspetto di perfettibilità starebbe appunto in questo aumento da due a tre. Sempre in relazione all'articolo 7, è previsto nel testo della Commissione un aumento del numero dei cancellieri e segretari

giudiziari, che da 22 passano a 24. Come si vede, si tratta di modifiche irrisorie, così insignificanti che davvero non vale la pena di evocare uno spirito riformistico per varare provvedimenti di questa portata. Sono previsti altresì un aumento di due dattilografi (altro grande sforzo riformistico!), che passano da dieci a dodici, e — udite, udite! — la assunzione di dieci uscieri. Non mi pare proprio che fosse necessario scomodare il legislatore per procedere all'aumento di due dattilografi ed al reclutamento di dieci uscieri! A mio avviso, alla bisogna avrebbe potuto provvedere l'organo stesso avvalendosi dei propri poteri.

Ci troviamo in presenza di aspetti fatiscenti che non hanno niente a che vedere con un principio riformistico, dal quale non saremmo alieni, perché è bene che io chiarisca, onorevole ministro, che noi, come ella avrà potuto constatare nel corso dei nostri interventi non soltanto su questo disegno di legge ma anche su altri che attengono al suo dicastero, non siamo insensibili alle ansie del momento e ai progressi della società moderna. Ma noi diciamo che, se vogliamo fare delle riforme, esse si devono fare sul serio, non contrabbandando come tali piccolissime modifiche che nulla hanno di innovatore e di rivoluzionario.

Un'altra novità sarebbe costituita dalla modifica dell'articolo 9 della citata legge n. 195 del 1958, che prevede non soltanto una più corretta sistemazione della gestione delle spese con fondi stanziati nel bilancio dello Stato (e qui la correzione apportata dalla Commissione è utile, perché più correttamente, anziché « dal bilancio dello Stato » dice « nel bilancio dello Stato »), ma anche una maggiore autonomia del Consiglio superiore della magistratura. Forse questo è l'unico aspetto positivo di questa piccola riforma che concede una certa autonomia finanziaria ai magistrati, prima legati ai singoli capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Un'altra piccola modifica è quella dell'articolo 11, per cui si sostituisce la vecchia dizione « il Consiglio superiore delibera su richiesta del ministro di grazia e giustizia » con la nuova « il ministro di grazia e giustizia può formulare richieste ». La nuova formulazione consente al Consiglio superiore della magistratura una maggiore autonomia rispetto a quello che è l'intervento del ministro nel predetto consesso. Ma anche qui si tratta soltanto di una enunciazione molto generica e comunque molto modesta che non risolve il problema di fondo dei rapporti tra Consiglio e Governo. Un'altra piccola modifi-

ca, ancora, riguarda l'articolo 13 della legge vigente e, in particolare, per quanto riguarda la commissione di scrutinio, è intesa a sopprimere l'ultimo comma di tale articolo il quale prevede che la commissione di scrutinio per le promozioni in Cassazione è presieduta dal primo presidente della Corte suprema mentre, invece, per le promozioni in corte d'appello è presieduta dal procuratore generale presso la Corte d'appello; il disegno di legge introduce, cioè, il principio che la presidenza della commissione di scrutinio sia sempre la medesima, in entrambi i casi. Per quanto riguarda poi la comparazione, prevede l'attribuzione della qualifica per merito distinto ed elimina il merito semplice, a differenza di quanto è stabilito nella legge del 1958.

Questo è l'unico punto utile che noi sottolineiamo per quanto riguarda l'articolo 13. Ma poi facciamo un passo a ritroso, che fa anche rinfoderare quelle sia pur modestissime velleità riformatrici che sembrava fossero emerse, almeno parzialmente, dal testo governativo. Intendo parlare dell'articolo 7, che doveva modificare il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 125, stabilendo con maggiore precisione i vari motivi di ricorso contro le decisioni del Consiglio superiore della magistratura, in modo da consentire che contro i predetti provvedimenti fosse ammesso, per motivi di legittimità, inerenti anche alle relative deliberazioni, il ricorso al Consiglio di Stato, che avrebbe dovuto decidere in adunanza plenaria.

Il tentativo non era poi rivoluzionario, perché sostituiva il precedente dettato della norma, che stabiliva: « Contro i predetti provvedimenti è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità ». Nel nuovo testo predisposto dal Governo erano previste due innovazioni: 1) il ricorso per motivi di legittimità inerenti anche alle relative deliberazioni; 2) la decisione del Consiglio di Stato in adunanza plenaria. Queste due innovazioni, che in un certo qual modo, sia pure indirettamente, avrebbero consentito una più efficace ed ampia tutela degli interessati nei confronti dei provvedimenti presi dal Consiglio superiore della magistratura, sono state eliminate dalla Commissione, e credo che il Governo non abbia alcuna intenzione di ripristinare il testo originario del disegno di legge, almeno per quanto afferisce a questo punto.

Lo stesso dicasi per il terzo comma che, nel testo della legge del 1958 recitava: « Il

ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato». Nel testo del disegno di legge governativo il comma era il seguente: « Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso contro la sentenza della sezione disciplinare ha effetto sospensivo ». Il testo della legge del 1958 veniva quindi modificato con un riferimento più chiaro e preciso all'efficacia sospensiva del ricorso stesso. Non era nulla di eccezionale, ma solo un timidissimo tentativo di maggiore specificazione della norma; tuttavia, anche su di esso il Governo ha dovuto cedere rinunziando all'articolo 7 del disegno di legge.

Pertanto, se guardiamo a questa parte del disegno di legge, possiamo dire che sono talmente irrisorie le innovazioni apportate che non si può correttamente parlare di modifiche alla vecchia impostazione della legge del 1958. E allora qual è tutta la novità? Dobbiamo dire: tanto rumor per nulla! L'unica novità è infatti costituita dal nuovo congegno elettorale previsto per i componenti del Consiglio superiore della magistratura di estrazione giudiziaria. Nel testo del 1958 vi è una certa logica che può piacere o meno, può considerarsi apprezzabile o venire invece criticata, ma che ha una sua intrinseca giustificazione. Il congegno in esso previsto è semplice: si prevede la distribuzione dei componenti di estrazione giudiziaria in un contesto — direi — paritetico, perché, partendo dal presupposto che il Consiglio è costituito da 24 componenti (che tali restano numericamente anche nella nuova disciplina), si fa una tricotomia in base alla quale da un lato esistono sei magistrati di Cassazione elettivi più due componenti di diritto (il presidente della Suprema Corte di cassazione), cioè otto magistrati di altissima qualifica di giurisdizione superiore, dall'altro lato quattro magistrati di Corte d'appello e quattro magistrati di tribunale, cioè otto magistrati di merito. Nell'insieme questi costituiscono i due terzi dell'intero *corpus*. Gli altri otto membri sono: il Presidente della Repubblica, che presiede questo organo che sta a garanzia dell'indipendenza della magistratura, e i sette membri eletti dal Parlamento.

Io desidererei anzitutto dire che se si voleva attuare una riforma si doveva provvedere a diverse incombenze. Innanzitutto bisognava secondo me correggere una prima anomalia, consistente nel fatto che i membri del Consiglio superiore della magistratura sono

in numero pari. È risaputo che è preferibile sempre che il numero dei componenti gli organi collegiali sia dispari, perché nelle votazioni, attraverso le quali si forma la volontà dell'organo, si possa avere la classica maggioranza della metà più uno. Quindi, se si voleva proprio riprendere l'argomento, logica ed esperienza avrebbero dovuto suggerire non solo di aumentare il numero dei membri del Consiglio superiore, affinché essi fossero in numero dispari, ma di aumentarlo non già di una sola unità (portandolo cioè da 24 a 25), bensì secondo un criterio più logico e di maggiore rappresentatività. E che in effetti l'esigenza ci sia lo dimostra l'esperienza di questi otto anni di esistenza e di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. L'esperienza ha dimostrato che 23 membri (perché il Capo dello Stato indubbiamente conferisce con la sua presidenza un'alta qualificazione all'organo, ma in effetti è risaputo che dal punto di vista burocratico l'organo funziona attraverso il vicepresidente, che acquista una peculiare importanza ed è quasi un presidente *a latere*) sono insufficienti rispetto alla mole di lavoro di cui il Consiglio è sovraccarico, mole che non riesce a smaltire neanche con tornate piuttosto prolungate e pur sobbarcando i suoi membri a una non comune fatica. È stato comunque dimostrato dall'esperienza che c'è un crescendo se non proprio rossiniano almeno fisiologico nell'espletamento delle pratiche. Tanto è vero ciò, che un riflesso di questi aumentati compiti dell'organo lo si ritrova nello stesso articolo 4 del disegno di legge a noi sottoposto, che si ripromette di aumentare il numero dei componenti la segreteria del Consiglio superiore, che passa da quattro magistrati — di cui un magistrato di cassazione, un magistrato di corte d'appello e due magistrati di tribunale — secondo il testo del 1958, a sette magistrati, secondo il testo del Governo e ad otto, secondo il testo della Commissione, con la conseguente possibilità di una migliore divisione del lavoro della segreteria stessa. Questo dimostra, dicevo, che i magistrati di segreteria previsti dalla legge precedente non erano sufficienti, e dimostra altresì che se l'organo fosse stato più numeroso si sarebbe potuta aumentare proporzionalmente anche la composizione della segreteria del Consiglio superiore. Questa stessa esigenza la si ricava dai commi successivi per quanto attiene ai cancellieri, ed è dimostrata anche dall'aggiunta dei dattilografi ed uscieri che nel testo del 1958 non erano previsti.

Riepilogando, mentre in base alla legge del 1958 avevamo una segreteria costituita da un magistrato di Cassazione e da tre magistrati di merito, di cui uno di corte d'appello e due di tribunale, adesso abbiamo una segreteria costituita da un magistrato di Cassazione e da sei (o sette, secondo il testo della Commissione) magistrati di merito, di cui due (o tre, sempre secondo il testo della Commissione) di corte d'appello e quattro di tribunale: si è cioè avvertita la necessità di dare all'organo una maggiore composizione.

Ma se questo avviene per la segreteria, e forse avviene in misura non del tutto sufficiente, a maggior ragione ritengo che sarebbe dovuto avvenire per l'organo; e visto che vi era l'occasione attraverso questo testo di riformare l'organo, non comprendo perché non si sia pensato di aumentare il numero dei suoi componenti, non certo cerveloticamente, ma seguendo quel criterio di equilibrio tra i vari gradi e le varie attribuzioni, che si ritrova già nella legge istitutiva.

Perché è bene chiarire a questo punto una questione che poi si rifletterà sull'argomento che sosterrò tra poco a proposito dei vari tipi che sosterrò tra poco a proposito della disciplina dello elettorato attivo e passivo: che cioè non si può parlare di una impostazione del Consiglio superiore della magistratura sotto il profilo corporativo, perché il concetto corporativo implica una contrapposizione di interessi che nell'organo corporativo si compongono, anziché attraverso lo scontro, attraverso l'incontro fra categorie diverse e fra interessi contrastanti. Qui non è prevista una contrapposizione tra magistrati appartenenti all'ordine dei magistrati e quelli componenti il Consiglio superiore della magistratura; non è prevista alcuna contrapposizione tra amministratori della giustizia e amministrati, cioè tra cittadini che la giustizia amministrano.

Dunque non essendovi alcuna contrapposizione di interessi, ma invece una altissima funzione quale quella giurisdizionale è evidente che non si può parlare di impostazione corporativa (che a noi piace per altri temi e per altri schemi, ma non per questo che riguarda il Consiglio superiore della magistratura) e, meno che mai, di interessi contrapposti. Mancando, dunque, questa contrapposizione di interessi non si deve ritenere possibile — ecco il corollario che discende dal teorema — concepire la rappresentanza in seno al Consiglio superiore della magistratura come un qualcosa che abbia un sapore sindacale.

Ecco l'errore in cui incorrono coloro i quali sostengono la tesi che i magistrati devono eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio superiore della magistratura perché questi rappresentanti tutelino i loro interessi, quasi che vi fosse un rapporto sindacale tra magistrati eletti e magistrati che eleggono. Questo è il grosso errore di fondo, che poi è alla base della polemica sull'emendamento Breganze. Non è possibile ritenere che i magistrati che eleggono possano a loro volta sentirsi rappresentati dai magistrati eletti. Infatti, se così fosse, il Consiglio superiore della magistratura diventerebbe una commissione interna — mi si perdoni il paragone irriverente — i cui componenti non avrebbero niente di quel prestigio e di quella aureola che invece, non la legge di per se stessa, ma la Costituzione (articoli 104 e 105) conferisce a questo organo supremo della magistratura italiana. La funzione, le attribuzioni, le prerogative e l'essenza stessa del Consiglio superiore nascono da una chiara volontà costituzionale nella quale non è possibile trasfondere, sia pure per motivi demagogici o polemici, un concetto di natura sindacale o di categoria. Ma allora si può dire, ad un certo momento: perché mai questo Consiglio superiore è costituito da magistrati? La risposta è facile: il Consiglio superiore è composto in prevalenza di magistrati per le peculiari funzioni che deve svolgere.

È logico che i magistrati siano i più idonei a trattare i problemi della giustizia, in quanto vivono continuamente a contatto con essi, e quindi sanno per scienza diretta e per scienza acquisita quali siano i modi migliori per risolvere tali problemi. Che questo sia l'unico criterio possibile si deduce anche dal fatto che un terzo dei componenti, non solo sono eletti dal Parlamento, ma sono eletti dal Parlamento con determinati requisiti: infatti, occorre che abbiano alcune esperienze qualificate.

Non si spiegherebbe altrimenti, se si volesse dare una spiegazione diversa da quella logica da me fornita, come mai vi siano dei componenti che fanno parte di diritto del Consiglio, cioè il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, oltre al fatto che la presidenza è affidata al Capo dello Stato, a dimostrare l'altissima funzione del Consiglio superiore.

Una volta data questa risposta, è possibile anche comprendere tante cose, ad esempio perché si vogliano dei magistrati che non siano soltanto di merito, ma anche di Corte suprema: perché è evidente che essi hanno indubbiamente una esperienza, una qualifica-

zione, una influenza notevole nell'espletamento delle funzioni inerenti al corpo medesimo.

Si spiega altresì come anche gli altri giudici di merito vengano con un certo criterio dosati, tali da essere una parte di corte di appello e un'altra parte di tribunali o giudici aggiunti. E non si gridi allo scandalo dicendo che così si violano i principi della democrazia; si è fatto un calcolo della serva e si è detto che è veramente strano che 500 magistrati superiori eleggano 6 componenti del Consiglio superiore, mentre poi 3-4-5 mila altri magistrati ne eleggono su per giù lo stesso numero. Si dice infatti: i 6 più i 2 di diritto fanno 8, con una inammissibile contrapposizione fra gli 8 eletti con 500 voti e gli altri 8 eletti con 5.000 voti. Si parla addirittura di sproporzione da uno a 10 (così ho letto in qualche relazione).

E' erronea tutta questa impostazione. Se noi riducessimo l'altissima funzione del Consiglio superiore a questo calcolo meschino, ci sarebbe proprio da dubitare delle sorti della giustizia italiana! E' dovrei allora dire che qui addirittura si fa la battaglia per dei dettagli. Infatti, signor ministro, mi deve dare atto che tutta la grande variazione numerica è poi questa: mentre ella propone che solo 4 magistrati vengano indicati e confermati dai magistrati superiori (perché c'è la doppia procedura: la designazione e poi la conferma della designazione), invece l'altra tesi dice che i 6 magistrati superiori devono essere designati e confermati dagli stessi magistrati superiori attraverso una rosa che poi diventa vincolante: per cui i magistrati superiori designano i 6 magistrati colleghi e poi gli altri magistrati inferiori sono obbligati a votare quella rosa e quel numero, non potendo fare diversamente.

Il testo del disegno di legge governativo sarebbe il peggiore dei compromessi poiché, come poc'anzi ha sottolineato l'onorevole Valitutti, contraddirebbe allo stesso spirito che dovrebbe presiedere alla composizione di questo collegio. In altri termini, onorevole ministro, se noi dovessimo pensare di risolvere il problema attraverso un « marchingegno » in virtù del quale formalmente vengano eletti 6 magistrati superiori, ma di questi 6 sostanzialmente solo 4 siano espressione della categoria, gli altri due verrebbero eletti *in odio auctorum*. Perché è evidente che si creerebbe una contrapposizione. È infatti evidente che i due membri che venissero eletti, per volontà di magistrati d'appello o di tribunale, pur non essendo compresi nella « rosa » di candidati espressa dai

magistrati di Cassazione, sarebbero nominati contro la volontà di questi, e diventerebbero praticamente espressione di un altro gruppo.

In sostanza, onorevole ministro, con questo « pateracchio » noi rischiamo di inasprire sempre più la polemica che da anni divide fra loro i magistrati e che sembrava, se non del tutto superata, certo placata da qualche tempo a questa parte, come ha dimostrato il recentissimo congresso dei magistrati tenutosi a Catania, nel corso del quale l'onorevole ministro (ella, onorevole Reale, lo ricorderà certamente, come lo ricordo io, che ebbi l'onore di ascoltare le sue parole) si compiacque del nuovo clima instauratosi fra le due associazioni dei magistrati e dei progressi degli sforzi volti a realizzare l'unità della categoria.

Ebbene, onorevole ministro, ove venisse accolto l'emendamento del Governo, mirante a ripristinare il testo originario del disegno di legge, noi rischieremo di rinfocolare i contrasti e i dissensi. Il testo da lei proposto, signor ministro, non attenua le divergenze, ma le esaspera, portandole a conseguenze estremamente gravi. Si direbbe insomma che questo emendamento ha lo scopo di politicizzare sempre di più i magistrati, di porre l'una categoria contro l'altra, di creare polemiche nell'ambito della magistratura, nel momento in cui consente che un gruppo di magistrati ne elegga altri che, pur facendo parte di una diversa categoria, si trovano in un atteggiamento di opposizione rispetto agli altri colleghi della categoria stessa.

Noi riteniamo invece che sia opportuno evitare questa situazione di disagio. Noi siamo contrari a tutta l'impostazione governativa, come è dimostrato dal fatto stesso della presentazione di una relazione di minoranza nella quale il collega Romeo manifesta a chiare note il suo dissenso rispetto alla maggioranza; una maggioranza che, in questo allegro centro-sinistra, trova lo stesso ministro di grazia e giustizia (il quale amministra come può, con buona grazia e con poca giustizia) all'opposizione. Certo si è che vi sono maggioranze le quali si costituiscono in modo piuttosto strano. Nella Commissione giustizia, sulla questione del divorzio, si costituiscono maggioranze in un certo modo, mentre altre strane opposizioni o maggioranze si determinano in altri casi come ad esempio questo.

Il nostro gruppo, in tutta coscienza, in Commissione, attraverso gli interventi dei colleghi Galdo e Romeo, ha approvato

l'emendamento Breganze. Perché abbiamo approvato questo emendamento? Forse per spaccare la maggioranza? Certamente no. Noi non abbiamo l'intenzione di mettere in funzione questi « marchingegni ». Possiamo avvalerci di ben altri strumenti per tentare di dividere la maggioranza. Lo abbiamo fatto semplicemente perché ci sembra che, allo stato attuale, se proprio si insiste nel volere cambiare il testo originario e il congegno previsto dalla legge del 1958, l'unico correttivo accettabile e l'unico compromesso ragionevole sia quello proposto dall'emendamento Breganze. Cioè, il testo governativo prevedeva (dico « prevedeva », perché formalmente il testo governativo è stato bocciato dalla Commissione) all'articolo 9, modificativo del vecchio articolo 26, una formazione di 28 candidati della lista nazionale, anzi per essere esatti 28 designati. Insomma, una specie di precandidatura. In questa lista di precandidati vi sarebbero stati 28 nomi, 12 per la Corte suprema, 8 per i magistrati d'appello (2 magistrati per ognuno dei 4 collegi territoriali) e 8 per i giudici di tribunale, ugualmente divisi per ciascun collegio. In tutto 28 candidati.

Nell'emendamento Breganze, che ha cambiato la natura della formazione della lista, sono previsti invece 18 magistrati designati per la Corte di cassazione, 12 per le corti d'appello, 12 per i tribunali. Cioè, sarebbe previsto un corpo di designati formato da 42 magistrati. Tra questi 42 magistrati si dovrebbero eleggere 14 membri del Consiglio superiore della magistratura, fermo rimanendo il criterio che, di questi 14 magistrati, 6 dovrebbero appartenere alla Cassazione, 4 alle corti d'appello e 4 ai tribunali.

Evidentemente, anche questo è un compromesso, onorevole ministro, e noi ce ne rendiamo perfettamente conto; dato che voi non avete voluto accettare il congegno che potremmo definire sindacale, congegno per il quale noi in ogni caso dobbiamo esprimere parere contrario, e dato che non avete voluto accettare il congegno previsto dalla legge del 1958, congegno che a nostro avviso è senz'altro il meno macchinoso, ben venga, diciamo noi, l'emendamento Breganze, che almeno consente di salvare il principio della totalità delle votazioni, dato che questo emendamento permetterà a tutti i magistrati di votare, e consentirà inoltre l'integrale mantenimento della designazione dei magistrati dalle varie categorie.

E non si gridi allo scandalo, non si dica che questo non è un sistema democratico; i

sistemi elettorali, del resto, sono infiniti quanto la misericordia di Dio.

Se noi esaminassimo il sistema elettorale approvato al congresso nazionale della democrazia cristiana a Milano e volessimo spaccare il capello in quattro, dovremmo dire che anche in quel caso non è certo stato attuato un sistema democratico. È stato infatti approvato un sistema di liste rigide, nelle quali si entra non in quanto persone, ma, al contrario, sulla base del criterio della ripartizione di voti per singole liste. In base a questo sistema, non si viene certo eletti per il proprio prestigio, dato che l'elezione avviene secondo un ordine rigidamente numerico; a parte il fatto che al congresso della democrazia cristiana si è avuta una netta distinzione tra parlamentari e non parlamentari, nelle liste della corrente di maggioranza, nel « calderone », vorrei dire, di maggioranza dei « doro-moro-fanfa-scelbiani ». Ebbene, proprio per questo sistema elettorale si sono verificati infortuni per uomini di grande prestigio, come ad esempio quello capitato ad un autorevole componente di questa Assemblea, l'onorevole Magri, ex sottosegretario ed uomo indubbiamente della corrente di maggioranza. L'onorevole Magri era al quarantesimo posto, ma sono risultati eletti i primi 39, per cui l'onorevole Magri è rimasto tagliato fuori dal consiglio nazionale; e non so quanti meriti più di lui possa vantare colui che occupava il trentanovesimo posto.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Tutto questo non c'entra con il Consiglio superiore della magistratura.

SANTAGATI. D'accordo. Il Consiglio superiore della magistratura è una cosa seria, mentre non si può dire lo stesso del congresso democristiano.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego di attenersi all'argomento.

SANTAGATI. Se non ci saranno altre interruzioni, concluderò in breve il mio intervento. Se quindi noi non ci trinceriamo dietro i feticci dei sistemi elettorali, che sono moltissimi e pertanto possono essere tutti buoni o criticabili, non ci si venga a dire quanto, ad esempio, ho letto nella relazione di minoranza dell'onorevole Guidi, di parte comunista, il quale ha scritto che qui si usa la violenza più forte contro la volontà della « base », quasi che questi magistrati siano degli operai, dei lavoratori della giustizia, che debbano rivendicare delle aspirazioni sindacali o addirittura salariali. Ritengo, invece,

che attraverso questo correttivo si cerchi di poter contrapporre il principio della autorevolezza dei magistrati con quello della rappresentanza della categoria. Giunti a questo punto, l'unica soluzione — sempre che il Governo non ritenga di rimettere il testo alla Commissione e di perfezionarlo — è quella di accettare l'emendamento Breganze.

Onorevole ministro, non è molto edificante lo spettacolo offerto da questo disegno di legge: non lo è per il Parlamento, che dopo tante laboriose indagini avrebbe potuto formulare un testo più concreto, più esatto e, quindi, sostanziale; non lo è per i magistrati, i quali avrebbero forse atteso altre cose dal Parlamento italiano; non lo è nemmeno per l'organo in sé stesso, che ne esce per nulla migliorato, per nulla irrobustito e finisce col soggiacere ad una diatriba di sapore polemico, direi quasi di parte, che, d'altro canto, è purtroppo affiorata in questi anni. Ella, onorevole ministro, non è stato immune, purtroppo, da questa tentazione: quando, ad esempio, si è voluto sfruttare il « caso Tavolaro », a qualunque costo, a fini demagogici. Abbiamo constatato diversi atteggiamenti di molti magistrati i quali credono che politicizzando la funzione del magistrato la si elevi e la si nobiliti, dimenticando così che il magistrato deve essere veramente al di sopra della mischia e dimenticando che, per essere soprattutto liberi di attuare la giustizia, bisogna attenersi all'aforisma, caro a Cicerone, il quale ebbe a dire: *si servi legum sumus, liberi sumus*; se non siamo servi delle leggi non possiamo mai rivendicare a noi una libertà che diventa soltanto o licenza o polemica o semplicemente demagogia.

Per questi motivi dichiaro a nome del gruppo al quale ho l'onore di appartenere che voteremo contro questo disegno di legge.

#### Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti:

DARIDA ed altri: « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » (3021):

Presenti e votanti . . . . .	385
Maggioranza . . . . .	193
Voti favorevoli . . . . .	386
Voti contrari . . . . .	17

(La Camera approva).

TOGNI ed altri; PIRASTU ed altri: « Inchiesta parlamentare sui fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna » (4435-4447):

Presenti e votanti . . . . .	385
Maggioranza . . . . .	193
Voti favorevoli . . . . .	370
Voti contrari . . . . .	15

(La Camera approva).

« Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967. (Primo provvedimento) » (4391):

Presenti e votanti . . . . .	385
Maggioranza . . . . .	193
Voti favorevoli . . . . .	242
Voti contrari . . . . .	143

(La Camera approva).

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'anno finanziario 1967. (Secondo provvedimento) » (4393):

Presenti e votanti . . . . .	385
Maggioranza . . . . .	193
Voti favorevoli . . . . .	242
Voti contrari . . . . .	143

(La Camera approva).

« Variazione al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1967 » (4211):

Presenti e votanti . . . . .	385
Maggioranza . . . . .	193
Voti favorevoli . . . . .	239
Voti contrari . . . . .	146

(La Camera approva).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale » (Approvato dal Senato) (4559):

Presenti e votanti . . . . .	385
Maggioranza . . . . .	193
Voti favorevoli . . . . .	247
Voti contrari . . . . .	138

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante	Alesi Massimo
Achilli	Alessandrini
Alatri	Alessi Catalano Maria
Alba	Alini
Albertini	Amadei Leonetto
Alboni	Amasio

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

Amatucci	Borra	Dal Cantón Maria	Galli
Ambrosini	Borsari	Pia	Galluzzi Carlo Alberto
Amendola Giorgio	Bosisio	D'Alessio Aldo	Galluzzi Vittorio
Amendola Pietro	Botta	Dall'Armellina	Gasco
Amodio	Bottari Carlo	D'Amato	Gáspari
Anderlini	Bozzi	D'Ambrosio	Gatto
Andreotti	Brandi	D'Amore	Gelmini
Antonini	Breganze	D'Arezzo	Gerbino
Antoniozzi	Bressani	Dárida	Ghio
Armani	Brighenti	De Capua	Giachini
Armaroli	Brusasca	De Florio	Giglia
Armato	Busetto	Degan Costante	Gioia
Armosino	Buttè	Degli Esposti	Giomo
Arnaud	Buzzetti	Del Castillo	Giorgi
Asolfi Maruzza	Buzzi	De Leonardis	Girardin
Averardi	Cacciatore	Delfino	Gitti
Azzaro	Caiati	Della Briotta	Goehring
Badaloni Maria	Caiazza	De Lorenzo Ferruccio	Golinelli
Badini Confalonieri	Calasso	Demarchi	Gombi
Baldani Guerra	Calveti	De Maria	Gonella Guido
Baldi Carlo	Calvi	De Meo	Gorreri
Baldini	Canestrari	De Ponti	Graziosi
Ballardini	Cantalupo	De Stasio	Greggi Agostino
Barba	Cappugi	De Zan Fabiano	Grezzi Luigi
Barbaccia	Capua	Diaz Laura	Grimaldi
Barberi	Carocci	Di Benedetto	Guariento
Barbi Paolo	Carra	Di Giannantonio	Guarra
Barca Luciano	Castelli	Di Lorenzo Sebastiano	Guerrini Giorgio
Bardini	Cataldo	Di Mauro Luigi	Guerrini Rodolfo
Baroni	Cattaneo Petrini Gian-	Di Piazza	Guidi
Bártole	nina	D'Ippolito	Gullotti
Basile Giuseppe	Cavallari Nerino	D'Onofrio	Illuminati
Baslini Antonio	Cavallaro Francesco	Dossetti	Imperiale
Bassi Aldo	Cavallaro Nicola	Élkan	Iotti Leonilde
Bastianelli	Ceccherini	Ermini	Iozzelli
Battistella	Céngarle	Fabbri Francesco	Isgro
Bavetta	Ceruti Carlo	Fada	Jacazzi
Belci	Cervone	Failla	Jacometti
Belotti	Cetrullo	Fanfani	La Bella
Beragnoli	Cianca	Fasoli	Laforgia
Berlinguer Luigi	Cinciari Rodano Ma-	Ferioli	Lajólo
Berloffa	cozia	Ferrari Aggradi	Lama
Bertè	Cocco Maria	Ferrari Riccardo	Landi
Bettiól	Codacci-Pisanelli	Ferrari Virgilio	La Penna
Biaggi Francantonio	Codignola	Ferraris Giuseppe	Lattanzio
Biaggi Nullo	Colleoni	Fiumanò	Lenti
Biagini	Colleselli	Foderaro	Leonardi
Biagioni	Colombo Renato	Folchi	Lettieri
Bianchi Fortunato	Corghi	Forlani	Levi Arian Giorgina
Bianchi Gerardo	Corona Giacomo	Fornale	Lezzi
Biasutti	Corrao	Fracassi	Lombardi Riccardo
Bigi	Costa Massucco	Franceschini	Lombardi Ruggero
Bo	ria Lisa	Francó Raffaele	Longoni
Boldrini	Cruciani	Franzo Renzo	Loperfido
Bologna	Cucchi Angelo	Fulci	Loreti
Bonaiti	Curti Aurelio	Fusaro	Lucchesi
Bontade Margherita	Curti Ivano	Gagliardi	Lucifredi
Borghì		Galdo	Lupis

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

Lusóli  
 Luzzatto  
 Macchiavelli  
 Magno Michele  
 Magri  
 Malfatti Francesco  
 Malfatti Franco  
 Mancini Antonio  
 Mannironi  
 Marchesi  
 Marchiani  
 Marotta Michele  
 Marotta Vincenzo  
 Marras  
 Martini Maria Eletta  
 Marzotto  
 Maschiella  
 Mattarella Bernardo  
 Mattarelli Gino  
 Maulini  
 Mazza  
 Mazzoni  
 Melloni  
 Menchinelli  
 Mengozzi  
 Merenda  
 Minio  
 Miotti Carli Amalia  
 Misasi Riccardo  
 Mitterdórfér  
 Monasterio  
 Morelli  
 Moro Dino  
 Mussa Ivaldi Vercelli  
 Nannini  
 Nannuzzi  
 Napolitano Francesco  
 Napolitano Luigi  
 Natoli Aldo  
 Natta  
 Nicolazzi  
 Nicoletto  
 Olmini  
 Origlia  
 Pacciardi  
 Pagliarani  
 Pajetta  
 Palazzeschi  
 Palleschi  
 Pasqualicchio  
 Pastore  
 Patrini  
 Pella  
 Pertini Alessandro  
 Piccinelli  
 Piccoli  
 Pietrobono  
 Pintus  
 Pirastu  
 Pitzalis  
 Prearo  
 Quaranta  
 Quintieri  
 Racchetti  
 Radi  
 Raffaelli  
 Re Giuseppina  
 Reale Giuseppe  
 Reale Oronzo  
 Reggiani  
 Riccio  
 Rinaldi  
 Ripamonti  
 Romanato  
 Romano  
 Romeo  
 Romualdi  
 Rosati  
 Rossi Paolo Mario  
 Rossinovich  
 Ruffini  
 Russo Carlo  
 Russo Spena Raffaello  
 Russo Vincenzo  
 Sacchi Giuseppe  
 Salizzoni  
 Salvi Franco  
 Sammartino  
 Sanna  
 Santagàti  
 Santi Fernando  
 Savio Emanuela  
 Savoldi  
 Scaglia Giovanni Bat-  
 tista  
 Scalia Vito  
 Scarpa  
 Scelba  
 Scionti  
 Scotoni  
 Sedati  
 Serbandini  
 Sereni  
 Seroni  
 Sforza  
 Silvestri  
 Simonacci  
 Sinesio  
 Soliano  
 Sorgi  
 Spádola  
 Spallone  
 Speciale  
 Spora  
 Stella  
 Sullo

Sulotto  
 Tagliaferri  
 Tanassi  
 Tàntalo  
 Taverna  
 Tedeschi  
 Tenaglia  
 Terranova Corrado  
 Terranova Raffaele  
 Titomanlio Vittoria  
 Togni  
 Tognoni  
 Tozzi Condivi  
 Trentin  
 Truzzi Ferdinando  
 Turchi Luigi  
 Usvardi  
 Vallengiani  
 Valitutti  
 Vedovato  
 Verga  
 Veronesi  
 Vespignani  
 Vianello  
 Vicentini  
 Villani Vittorino  
 Vincelli  
 Viviani Luciana  
 Volpe  
 Zaccagnini  
 Zagari  
 Zanibelli  
 Zanti Tondi Carmen  
 Zappa  
 Zucalli  
 Zugno

*Sono in congedo* (concessi nelle sedute precedenti):

Berretta	Napoli
Bersani	Nucci
Bisantis	Pedini
Bonomi	Rampa
Bova	Sabatini
Carcattera	Sasso
Colombo Vittorino	Scarascia Mugnozza
D'Antonio	Spinelli
Dell'Andro	Tambroni
De Marzi Fernando	Urso
De Mita	Valiante
De Pascàlis	Viale
Fortini	Villa
Gennai Toniètti Erisia	Zincone

(concessi nella seduta odierna):

Finocchiaro	Sgarlata Marcello
Pala	Toros Mario

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, preliminarmente desidero rilevare che in questi ultimi tempi la Commissione giustizia ha dibattuto argomenti di estremo interesse. Ne cito tre: il divorzio, la riforma del diritto di famiglia e la riforma del Consiglio superiore della magistratura che, dopo l'esame da parte della Commissione giustizia, si trova qui in aula per la discussione generale. In ordine a ciascuno di questi tre temi, l'onorevole Reale, ministro guardasigilli, non ha avuto — e me ne dolgo per lui — molta fortuna.

Circa la proposta di legge Fortuna sul divorzio, l'onorevole guardasigilli si è trovato in una strana situazione, perché egli — come ha dichiarato per suo conto il sottosegretario Misasi (e del resto lo sapevamo da altra fonte) — è favorevole al divorzio, ma si è trovato nella necessità di non poter manifestare, come ministro, questo suo punto di vista in Commissione. L'onorevole Misasi ebbe a dire che, per un governo di coalizione, il programma e l'impegno sullo stesso si formano su ciò che unisce e non su ciò che divide. Naturalmente, il tema del divorzio — quello dell'onorevole Fortuna — minacciava di determinare un altro divorzio: quello del partito repubblicano dalla coalizione di centro-sinistra.

Sull'argomento della riforma del diritto di famiglia — che, tanto per mantenere la terminologia giuridica, è una filiazione legittima del ministro guardasigilli e del Governo — non può dirsi che la fortuna sia stata maggiore, perché anche in quel campo le difficoltà che si incontrano — ed è anche logico che sia così, perché si tratta di una materia aspra e difficile, a cavallo fra il diritto privato e il diritto pubblico — non sono lievi. E non so se si potrà riuscire entro questa legislatura, non dico a varare l'intero provvedimento, ma a farlo approvare almeno da questo ramo del Parlamento.

Ritengo ciò estremamente difficile, dato il punto a cui sono le discussioni. Si parla della possibilità di uno stralcio, cosa che io non vedrei con piacere, perché il sistema degli stralci, delle piccole riforme, fa sempre perdere di vista l'esigenza dell'organicità dell'insieme; e nel nostro Parlamento, purtroppo, si ha il vizio di procedere frammentariamente, alle volte anche con un metodo arlecchinesco.

Quanto, poi, al terzo argomento, ossia quello della riforma del Consiglio superiore della magistratura, qui sembrava che si potesse applicare la formula, enunciata dal sottosegretario Misasi, secondo cui, per un governo di coalizione, il programma e l'impegno devono formarsi su ciò che unisce e non su ciò che divide. Invece, anche in questa circostanza vi è stata non l'unione, ma la divisione.

In verità, una cattiva sorte perseguita questi provvedimenti. In Commissione è occorso al ministro di grazia e giustizia una specie di infortunio sul lavoro. Il testo originario del Governo aveva una struttura che tutti conosciamo: e cioè quella della rosa di candidati espressi da ciascuna categoria. Esso, però, concedeva la possibilità a tutta la magistratura di scegliere quattro « petali » (mi riferisco ai

magistrati di Cassazione, perché il problema riguarda soltanto quella categoria) mentre altri due magistrati di Cassazione potevano essere scelti senza essere « petali », ossia fuori della rosa dei candidati. In Commissione, la maggioranza di centro-sinistra su questo punto si è divisa. Questo è un fatto, una constatazione, senza alcun sottofondo polemico.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Càpita.

BOZZI. Con frequenza anche eccessiva. Dicevo, dunque, che la maggioranza si è spaccata, sicché oggi, se la democrazia cristiana, come dice a parole — e mi auguro che alle parole seguano i fatti — manterrà in Assemblea l'atteggiamento che prese in Commissione, l'unico appoggio che potrà venire al testo del Governo sarà quello del gruppo comunista, oltre che quello del gruppo socialista.

Quindi, si sono verificati gravi infortuni sul lavoro per tutti i provvedimenti che ho ricordato, il cui cammino è stato alquanto accidentato: però, più accidentato di tutti è stato il cammino del progetto che è oggi al nostro esame.

È stato detto da qualche collega della democrazia cristiana che l'emendamento Brenganze è un emendamento tecnico. Credo che in Parlamento la tecnica abbia, sì, importanza, ma sempre come componente di una valutazione politica. Qui tutto è politica. Ma se c'è una questione in cui la tecnica proprio non c'entra, è proprio questa: essa implica, infatti, una valutazione squisitamente politica.

Mi rendo conto del motivo per il quale è stata data la definizione di « tecnico » ad un fatto politico. Ciò è avvenuto forse per tre ordini di ragioni: in primo luogo, per cercare di addolcire questa frattura, di renderla meno aspra, presentando la soluzione prescelta appunto come una soluzione tecnica; in secondo luogo, per l'eventualità che il Governo si irrigidisca e ponga (cosa, questa, che non è stata ammessa, ma neppure esclusa) la questione di fiducia; infine, per l'eventualità che l'opposizione ripieghi su se stessa e ritorni sulle sue decisioni, considerato che su un fatto « tecnico » ci si può sempre mettere d'accordo.

La verità è — credo che su questo conveniamo tutti — che si tratta di un fatto di un certo rilievo politico. Si tratta non di una cosa eccezionale, è vero, ma pur sempre di un fatto importante.

Noi siamo molto a contatto — come si dice oggi — con gli operatori del diritto, con le associazioni dei magistrati, e conosciamo pertanto

la realtà della questione. È quindi inutile che ce la nascondiamo. Personalmente, sono amareggiato per la polemica e l'antagonismo creati tra l'Associazione dei magistrati e l'Unione dei magistrati.

Ho già detto queste cose e le ripeto sempre anche nei convegni ai quali partecipo, cortesemente invitato. Speravo proprio che nel convegno di Catania il problema potesse trovare un avvio al componimento. L'onorevole Santagati, nel corso del suo intervento, si è riferito al convegno di Catania, ma non a quello di Taormina. Se a Catania vi furono, come si suol dire, rose e fiori (non è vero, onorevole ministro?), a Taormina le acque furono alquanto agitate e la polemica fu molto vivace. Ella, onorevole Martuscelli, lo sa molto bene. Non so che cosa sia successo dopo e mi auguro che la polemica sia stata sopita. Non posso, tuttavia, non rilevare il fatto che si è trattato di una manifestazione di una certa gravità, niente affatto idonea, almeno in quella fase, ad avviare un discorso di intesa e di collaborazione in vista di una unificazione.

Il tema è, quindi, politico. Perché si contende sull'alternativa dei «petali» e dei «non petali»? Non già perché si tratti di un fatto tecnico. Considerando la realtà, siamo consapevoli del fatto che dalla scelta dei meccanismi elettorali può dipendere l'impossessamento del governo della magistratura da parte di certe organizzazioni che hanno determinati punti di vista. Io qui non li discuto. Molti colleghi presenti sanno come io abbia sempre partecipato alle riunioni dell'Associazione magistrati, come per molti aspetti io sia vicino al punto di vista di tale associazione e come io, che provengo dalla magistratura ordinaria, sia ammiratore dei giovani magistrati, dei quali apprezzo l'apertura mentale e la cultura non soltanto giuridica; il che è confortante, data l'idea — che credo di condividere con molti, mi auguro con tutti — per cui il magistrato non deve vivere in una sorta di campana pneumatica, impossibile, inimmaginabile e retorica, ma deve vivere nella realtà, perché il diritto è al servizio della società.

Non si tratta di un concetto astratto. So bene che, pur essendo il magistrato — e lo dirò fra breve — ancorato al rispetto della legge, nell'attività interpretativa non può non portare una sua nota creativa: il che per altro significa non già che deve farsi egli stesso legislatore — ciò sarebbe uno sconvolgimento antidemocratico e incivile — ma che deve usare di quel tanto di creatività che possa rendere duttile la norma per adattarla alle situazioni nuove. Altra cosa è però impossessarsi, in base

a certe vedute, dell'organo che governa la magistratura. Questo è il problema, e si tratta di un problema politico. Il problema di quelli che ho chiamato i «petali» e «non petali» della rosa è tutto qui.

Il disegno di legge in esame ha costituito per me una notevole delusione, perché mi è apparso alquanto striminzito, asfittico. La stampa, i congressi dei magistrati, le loro associazioni ed unioni si sono largamente interessati del grave problema del Consiglio superiore della magistratura. A Catania si è tenuto un congresso di estremo interesse per la natura dei temi e degli interventi, che si è incentrato sulla indipendenza del Consiglio superiore da tutti gli altri poteri dello Stato, tema per taluni aspetti anche nuovo, soprattutto per l'aspetto (su cui tra breve mi soffermerò, con la delicatezza che l'argomento richiede) concernente l'indipendenza del Consiglio superiore dal Presidente della Repubblica.

Ebbene, nel disegno di legge (e ciò può affermarsi anche per le proposte di legge presentate sull'argomento, e forse anche per la mia, che ebbe un valore di rottura di una certa situazione, di richiamo ad una esigenza di intervento, e non è quindi perfetta: sono il primo a riconoscerlo) non trovo l'eco di questi grandi e veri problemi riguardanti il Consiglio superiore della magistratura.

Non intendo fare dell'ironia, onorevole ministro, ma, di fronte alla gravità dei problemi della magistratura — che non sono soltanto, ahimé, quelli del Consiglio superiore, ma sono i problemi del rendere giustizia al cittadino e di renderla bene e presto —, è veramente inammissibile che si disturbi il Parlamento per approvare l'articolo 4 di questo disegno di legge, grazie al quale finalmente l'opinione pubblica italiana, assetata di giustizia, si tranquillizza perché sa che il Parlamento ha fissato che il Consiglio superiore avrà dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri. Ma queste sono, mi consenta l'espressione, onorevole Reale, «monellerie legislative». Mi auguro che l'onorevole La Malfa non abbia letto questo articolo. Egli ci insegna sempre come si debbano fare le leggi e come la legge debba essere legge ed il regolamento regolamento. Onorevole Reale, una tirata di orecchi dall'onorevole La Malfa non gliela risparmierebbe nessuno. Non glielo faccia dunque leggere questo articolo, per cortesia.

Se questa è materia di legge e se domani questi signori dattilografi, invece di dodici, dovranno essere tredici; o questi rispettabilissimi uscieri, invece di dieci, dovranno essere

undici, ella ne investirà di nuovo il Parlamento, onorevole ministro, per fare un'altra legge? Al contrario, se vi è una materia tipicamente regolamentare, è questa.

Francamente, la norma è superflua perché regola una materia che dovrebbe essere riservata alla disciplina regolamentare. Inserirne piuttosto un articolo nel quale si disponga soltanto che le dotazioni di questo personale ausiliario siano fissate d'accordo tra il ministro di grazia e giustizia e quello del tesoro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Bozzi, le faccio notare che disposizioni in materia, anche se di diverso contenuto, sono inserite nella legge 24 marzo 1958, n. 195. Quindi, occorre una successiva legge per modificare quelle norme della legge del 1958.

TESAURO. Approvata anche con il voto dei liberali.

BOZZI. Non nego che per modificare una legge occorra una successiva legge. Dico, però, che quella legge si poteva modificare in altra maniera, per esempio usando una formula del genere: « Per quanto attiene alla dotazione di uscieri, cancellieri, si provvederà di intesa », eccetera. Ella, onorevole ministro, ha ripetuto lo stesso errore di specificare in un testo di legge ciò che spettava alla determinazione di un regolamento. Che un errore sia stato commesso una volta, non significa che si debba ripeterlo. Il fatto poi, onorevole Tesauro, che per ipotesi — non ricordo — tale errore sia stato commesso anche con il voto dei liberali, non significa che noi dobbiamo ripetere quell'errore. Non si tratta di coerenza: è caparbieta, è cocciutaggine voler ripetere un errore quando ci si accorge di averlo commesso. Ella, onorevole Tesauro, confonde la coerenza con la caparbieta, mentre si tratta sul piano giuridico e morale di cose completamente diverse.

TESAURO. Io mi riferivo semplicemente alla sua affermazione secondo la quale per la prima volta si faceva questo.

BOZZI. Io non ho detto questo; purtroppo non è la prima volta che ciò si verifica: anzi avviene con estrema frequenza.

In una legge di tanta importanza, in cui si trascura di risolvere alcuni essenziali problemi, il fatto che ci si occupi di dieci dattilografi — persone rispettabilissime, non dico di no — mi sembra proprio una cosa poco elegante. Se fosse proprio necessario occu-

parsi del loro numero nella legge, il problema dell'eleganza non avrebbe rilevanza; ma dal momento che tale indicazione non è necessaria, vi esorto ad eliminarla.

Ho ascoltato ieri l'onorevole Lucifredi, il quale consentiva con la soppressione, operata dalla Commissione, dell'articolo 7 del testo governativo, relativo all'impugnativa dei provvedimenti. L'onorevole Lucifredi ha ricordato che è pendente un ricorso innanzi alla Corte costituzionale, e ha quindi invitato ad attendere il giudizio di questo organo, per non mettere il carro avanti ai buoi (accetto per il Parlamento la funzione di carro, ma non so se la Corte costituzionale accetterà quella dei buoi). (*Si ride*).

Ebbene, anche questo avviene perché il disegno di legge è stato presentato il 1° marzo 1967, mentre le proposte di iniziativa parlamentare, a cominciare dalla mia, quali che siano i loro difetti, risalgono al marzo del 1964. Dunque, essendo stato presentato a tre anni esatti di distanza dalle iniziative parlamentari (benedette le iniziative parlamentari, perché per lo meno hanno questa funzione di rottura e di stimolo all'inerzia delle maggioranze e dei Governi) si sono determinate situazioni nuove. Se si fosse provveduto in tempo, invece, con l'autorità del Parlamento, si sarebbe potuta dare anche una indicazione eventualmente suscettibile di revisione da parte della Corte costituzionale.

Ciò non vuol dire che ora abbiamo le mani legate, in quanto potremmo, a rigore, deliberare anche in questo momento. Vi è soltanto una ragione di evidente opportunità che consiglia di soprassedere, e non già una ragione di incompetenza o di illegittimità. Comunque, l'avremmo potuto fare e, forse, avremmo potuto anche evitare quel ricorso alla Corte costituzionale. Nella mia proposta di legge — che non difendo in tutte le sue parti — avevo delineato questo sistema, che fu criticato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Le ricordo, onorevole Bozzi, che avevo adottato il suo sistema nel disegno di legge.

BOZZI. In parte, onorevole ministro, e lo do atto e la ringrazio di questo riconoscimento. Mi auguro che la Corte costituzionale sia dello stesso avviso. Vi sono due tipi di intervento: e cioè il Consiglio superiore interviene in ordine allo *status* e — mi si scusi la brutta parola — alla carriera dei magistrati, oppure sulla situazione disciplinare. Ma qui si versa non in materia di diritti, bensì in

materia tipica di interessi legittimi, e il giudice degli interessi è il Consiglio di Stato. Non intendo fare una difesa di ufficio del Consiglio di Stato, ma difendo la Costituzione. Infatti, la distinzione fra diritti e interessi, alla quale ha accennato poco fa l'onorevole Valitutti, è nella Costituzione, nell'articolo 24, ed è ripresa ancora più incisivamente nell'articolo 113 della Costituzione stessa.

Ora, la legge del 1958, quando affida alle sezioni unite della Corte di cassazione la decisione sulla materia disciplinare, a mio avviso, viola l'articolo 113 della Costituzione.

TESAURO. Ella, onorevole Bozzi, mi insegna che c'è già il precedente del ricorso alle sezioni unite della Cassazione in materia disciplinare per la magistratura ordinaria.

BOZZI. Ma è proprio questa la norma che andava rivista e che oggi è all'esame della Corte costituzionale. Ritengo tale norma — e, credo, anche il ministro e la Commissione affari costituzionali sono dello stesso avviso — non costituzionale, perché concerne la tutela di interessi legittimi che, a norma dell'articolo 113 della Costituzione, va deferita al Consiglio di Stato. Non è stato possibile affrontare la questione in questa sede. Non critico l'accantonamento della norma, perché vi sono evidenti ragioni di opportunità. (*Intervuzione del deputato Tesauro — Commenti del Relatore di minoranza Romeo*).

L'accantonamento della norma, però, è dovuto al fatto che si è arrivati alla fine della legislatura e non si è provveduto, con l'urgenza che sarebbe stata necessaria, sulla base di concrete proposte di legge, e non già di aspirazioni astratte o di voti di associazioni, che pure hanno un loro valore in un regime democratico.

Ma vedo accantonati altri aspetti, che sono stati sollevati non solo da me, ma anche da autorevoli esponenti della dottrina: cito, per esempio, un pubblicista di rilievo, il quale appartiene ad una corrente politica che non è la mia, ossia il professor Barile, dell'università di Firenze. La legge del 1958 (si tratta veramente di grossissimi problemi riguardanti il Consiglio superiore) contiene una norma in base alla quale il Presidente della Repubblica ha il potere di sciogliere il Consiglio superiore della magistratura, qualora ne sia impossibile il funzionamento, sentiti i Presidenti delle Camere e il comitato di presidenza del Consiglio superiore medesimo. Si tratta, evidentemente, di pareri obbligatori, ma non vincolanti: il Presidente della Re-

pubblica ha il dovere di ascoltarli, ma non quello di conformare la propria determinazione ai pareri espressi da questi altissimi uffici.

Mi sono domandato, non da oggi — e ho dato anche una risposta a questa domanda —, altri con me se lo sono domandato, e il problema è stato posto nel congresso di Catania con una relazione *ad hoc*: questo potere è costituzionalmente valido o no? È una grave questione, perché l'indipendenza del Consiglio superiore non va vista soltanto in relazione al potere esecutivo. La mente corre subito al potere esecutivo, al terribile ministro guardasigilli che dice: questo sia promosso e questo no. Ma queste cose probabilmente non sono mai avvenute in Italia. Non avvengono oggi o, se avverranno, avverranno perché gli uomini non si possono modificare in base alle leggi, e comunque in casi estremamente eccezionali e patologici. Non credo a queste cose, né credo a ministri della giustizia che intervengano per imporre al magistrato quale debba essere la sentenza. Episodi del genere probabilmente non si sono mai verificati o sono, anche qui, casi patologici, deviazioni dovute a un cattivo costume, al quale nessuna legge di questo mondo può, in definitiva, porre riparo. Ma vi sono le influenze, diciamo così, istituzionali. E quelle sono più gravi.

Il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica è legittimo? Io — in verità — ne dubito. Al punto che, per risolvere questo dubbio, devo dire che il Presidente della Repubblica non ha questo potere. Infatti nella mia proposta di legge (l'unica, credo) veniva soppresso l'articolo 31 della legge del 1958. Perché il Presidente della Repubblica non ha, secondo me, tale potere? Innanzi tutto perché la Costituzione non ne parla. È un argomento che ha il suo peso. Quando la Costituzione ha voluto affidare al Presidente della Repubblica il potere di scioglimento delle Camere, l'ha detto espressamente. Non voglio qui inoltrarmi in una discussione per esaminare se il Consiglio superiore sia organo costituzionale. Concordo con l'onorevole Romeo sul fatto che è organo costituzionale. Io stesso ho detto e scritto che è organo costituzionale. Non voglio qui darne la dimostrazione. Non amo formule come « organo di rilevanza costituzionale » o « paracostituzionale », che non significano niente. Infatti un organo è costituzionale o non lo è. Formule di quel genere si dimostrano approssimative e dimostrano l'incapacità, in chi le escogita, di approfondire la reale natura giuridica di certi organi.

A mio avviso, dunque, il Consiglio superiore della magistratura è organo costituzionale. Ora, come si attribuisce la potestà di sciogliere un organo — diciamo pure — di « rilevanza costituzionale » senza che una norma costituzionale affidi questo potere? È ammissibile l'attribuzione di un potere di tanta gravità mediante una legge ordinaria? Sorge, in proposito, un piccolo dubbio. Ma vi è di più. La Costituzione, all'articolo 104, stabilisce che « i membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni », senza che siano indicate eccezioni. Non vi è pertanto una attribuzione di potestà di scioglimento mediante un'investitura da parte dell'organo costituzionale; vi è, al contrario, una norma costituzionale che fissa la durata di quest'organo. Ora, come può la legge del 1958, per giunta votata in Commissione in sede legislativa (non intendo sollevare una questione di legittimità, ma di opportunità e di correttezza parlamentare), attribuire al Presidente della Repubblica un potere di questo genere?

Vi è poi da domandarsi se sia ammissibile per un organismo non politico la possibilità di non funzionamento. Al congresso di Catania si è prospettata l'ipotesi che il Consiglio non possa riunirsi per una sorta di sciopero o per malattie che colpiscano i suoi componenti, ma si tratta di ipotesi scolastiche. Del resto, siamo di fronte ad un organismo per il quale non si richiede una continuità di azione, come avviene per il Parlamento, nonché per i consigli regionali, provinciali o comunali, organi amministrativi per i quali la legge prevede la potestà di scioglimento, in ben determinate ipotesi, da parte di taluni soggetti di diritto pubblico. Se il Consiglio superiore della magistratura non potesse funzionare, non vi sarebbe la paralisi dell'attività giudiziaria, ma semmai solo la sospensione delle assunzioni, degli avanzamenti, delle assegnazioni di sede, e via dicendo; fatti tutti indubbiamente gravi, ma non tali da determinare una paralisi nell'amministrazione della giustizia. L'ipotesi di non funzionamento dell'organo è dunque scolastica in sé e per sé; e inoltre tale da non corrispondere alla natura dell'organo e dell'attività che esso è chiamato a svolgere.

Se l'onorevole Presidente lo consente, vorrei condurre ancora un poco più avanti questa mia analisi. L'onorevole Valitutti si è domandato poco fa quale sia la figura del Presidente della Repubblica nel Consiglio superiore. Il tema non è stato studiato a sufficienza e ritengo meriti un approfondimento. Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale.

Non si tratta qui di stabilire se si tratti di un potere. Alcuni sostengono trattarsi di un potere, un potere « neutro », che esercita un controllo di carattere costituzionale. Ma lasciamo stare tali questioni: non credo essenziale per la definizione del potere una pluralità di organi, ed è forse anche immaginabile un potere che si incentri in un organo solo. Una cosa, però, è certa: e cioè che il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale. Questo mi pare fuori discussione.

E allora cosa è il Consiglio superiore della magistratura presieduto dal Presidente della Repubblica? Un'unione di organi, cioè l'organo Presidente della Repubblica che si unisce, secondo una figura nota nel nostro ordinamento amministrativo e costituzionale, con l'organo Consiglio superiore? Evidentemente, no. Vedo che il professore Tesauro scuote la sua testa bianca. Non si tratta quindi di due organi che si uniscono, si tratta di un collegio. Perciò, il Capo dello Stato, quando entra a far parte del Consiglio superiore della magistratura, vi entra come Capo dello Stato (proprio per questo suo ufficio è stato chiamato dalla Costituzione), ma diventa un componente del Consiglio superiore, diventa il presidente del collegio, con i poteri presidenziali di direzione, con quei poteri specifici che la legge gli attribuisce, ma solo in quanto componente del collegio. Non esiste una volontà autonoma del Presidente della Repubblica: esiste la volontà del collegio. Il Presidente della Repubblica vota e può anche essere messo in minoranza. La sua volontà si fonde nel meccanismo formativo della volontà collegiale sulla base delle varie maggioranze, qualificata, semplice o secondo varie combinazioni ben note nella dottrina e nella legislazione.

TESAURO. Esatto!

BOZZI. Ma il Presidente è un *primus inter pares*, per ripetere una formula scolastica. Tanto che l'atto del Presidente della Repubblica non esiste. Se esistesse, dovrebbe intervenire la controfirma del ministro guardasigilli o di altro ministro. La controfirma non interviene perché c'è non un atto del Presidente della Repubblica, ma solo un atto del collegio costituito dal Consiglio superiore nel quale il Presidente della Repubblica è inserito in una situazione paritaria con gli altri membri.

Questo a me sembra, onorevoli colleghi, molto importante ai fini del tema che fu trattato a Catania: l'indipendenza del Consiglio

superiore anche nei confronti del Presidente della Repubblica. E allora siano consentite due considerazioni. La prima consiste in un ritorno al problema relativo al potere di scioglimento. Come è ammissibile che il Presidente della Repubblica (naturalmente mi riferisco in astratto all'istituto, non a questa o quella persona, il che vale anche per le cose che dirò dopo) possa a un certo momento dismettere l'abito di membro del collegio, rivestendo nuovamente quello di organo monocratico e sciogliendo quel collegio di cui egli, sia pure come presidente, fa parte. Ciò costituirebbe un vero e proprio sdoppiamento della personalità del Presidente.

Ebbi a dire a Catania — mi sia consentito di ripeterlo anche oggi — che certe situazioni devono essere esaminate secondo ogni possibilità limite, e soprattutto secondo ipotesi negative. Se le cose vanno bene, infatti, *nulla quaestio*, perché in tal caso è sufficiente la logica, e sono sufficienti, soprattutto, le norme della convivenza e della buona educazione. Le leggi servono proprio quando si verificano situazioni di rottura.

È immaginabile che un Presidente della Repubblica — parlo in astratto, naturalmente, ma il caso storicamente è sempre ipotizzabile — possa a un certo momento dispiacersi per non aver visto accogliere una sua tesi, ed agisca di conseguenza, sciogliendo il Consiglio superiore? È logico che un Presidente della Repubblica non farà tutto ciò, poiché evidentemente ne sarà trattenuto; ma in astratto possiamo pensare che si determinino situazioni di crisi di questo genere.

È possibile che un componente di un collegio assuma, ad un certo momento, una funzione distaccata dal collegio di cui fa parte, per decidere se il collegio funzioni o meno? Questo mi sembra un caso anomalo. L'argomento si aggiunge, naturalmente, all'altro che pone in rilievo il fatto come lo scioglimento non sia previsto dalla legge.

Desidero aggiungere che l'atto di scioglimento — e ricordo che la dottrina è ricchissima di questa materia — anche se può essere definito un atto di esclusiva competenza presidenziale, dovrebbe essere sempre necessariamente controfirmato: e attraverso la controfirma ministeriale, il potere esecutivo potrebbe esercitare una qualche influenza sulla sopravvivenza o meno del Consiglio superiore della magistratura. Qualunque possa essere la definizione che si voglia dare della controfirma ministeriale, è comunque certo che il ministro controfirmante non può essere considerato un semplice notaio, un funziona-

rio munito di timbro che controfirma gli atti che gli si presentano. Il ministro, a norma della Costituzione, assume la responsabilità dell'atto nei confronti del Parlamento, ed è chiaro, quindi, che deve esaminare l'atto. Egli, in ipotesi, ha anche la possibilità di negare la controfirma che comporterebbe la sua personale responsabilità e, a seconda della natura degli atti, la responsabilità collegiale del Governo.

Per tale complesso di ragioni avrei visto con piacere, anche per dare un certo respiro al provvedimento, che questo problema fosse quanto meno dibattuto. Questi sono i grandi problemi della indipendenza della magistratura nella democrazia moderna secondo la nostra Costituzione. Anche perché non si tratta di problemi teorici: ciò che sembra non accada mai può sempre accadere, e il legislatore deve essere previdente.

Di recente, si sono avute manifestazioni del Consiglio superiore della magistratura. Sono rispettoso di tale organo. Tutto sommato, la delineazione che ne ha dato la Carta costituzionale è una buona delineazione. È necessario, però, che il Consiglio superiore faccia il Consiglio superiore. E il Presidente della Repubblica deve fare il presidente del Consiglio superiore nella situazione di *primus inter pares*, senza una posizione a sé, autonoma.

Sono contrario allo sciopero dei magistrati: ciò rafforza la bontà di quello che vado dicendo, poiché le mie affermazioni prescindono dal merito di discusse prese di posizione. Ma quando il Consiglio superiore, sollecitato dal suo presidente, esprime un punto di vista sulla possibilità dello sciopero dei magistrati, io chiedo: il Consiglio superiore fa il Consiglio superiore o qualche altra cosa? Oggi, infatti, dice una cosa che a me e, credo, ai colleghi del mio gruppo, piace, ma domani potrebbe dirne una che potrebbe non piacere. E noi non dobbiamo dire che lo può fare o non la può fare a seconda che la cosa che dice piaccia o non piaccia.

Il Consiglio superiore è un organo di amministrazione dei magistrati: si occupa delle assunzioni, delle promozioni, delle qualifiche, dell'assegnazione di uffici direttivi, degli aspetti disciplinari. Questo, e non altro. Ma come interviene ad esprimere punti di vista? Perché? In base a che? Forse, perché interpreta la legge? Ma il Consiglio superiore deve interpretare la legge in relazione alle attribuzioni che ha. Guai se interpretasse la legge in altre materie! Allora si creerebbe la peggiore delle dipendenze dei magistrati: la dipendenza dal Consiglio superiore, che è ciò

che non si vuole ! Il Consiglio superiore deve essere uno strumento di garanzia dei magistrati. Se esso oggi interpreta una legge, e noi non diciamo nulla, domani ne potrà interpretare un'altra. Ma l'interprete della legge è il giudice, non il Consiglio superiore, che non ha poteri giurisdizionali; esso è un organo meramente amministrativo, vincolato al rispetto della legge approvata dal Parlamento.

Quindi, i miei rilievi non sono teorici, ma affondano le loro radici in fatti avvenuti e che possono ancora avvenire. Naturalmente, quello che ho detto per il Consiglio superiore *a fortiori* vale per il Presidente della Repubblica, al quale la nostra Costituzione affida un potere formidabile: il messaggio (ma si tratta di un'altra cosa).

Se il Presidente della Repubblica ha da esprimere un suo avviso personale, se vuole richiamare l'opinione pubblica e il Parlamento su talune esigenze, egli ha lo strumento che gli offre la nostra Carta costituzionale, cioè il messaggio alle Camere. Si dimentica troppo spesso che il messaggio deve avere per destinatarie le Camere, che il discorso si svolge tra il Presidente della Repubblica e le Camere, fuori naturalmente dalle manifestazioni protocollari che non hanno direttamente né indirettamente alcuna rilevanza politica. Discorsi di altro tipo non sono, a mio avviso, di una squisita ortodossia costituzionale.

Dette queste cose, non mi soffermerò su altri aspetti del disegno di legge. Mi limiterò soltanto a fare, molto brevemente per altro, un'altra notazione. Il Consiglio superiore, questo organo competente per il governo della magistratura, è importantissimo; ma esso che cos'è ?

È stato detto da altri (e forse è bene insistervi) che è uno strumento, ma il bene vero è la indipendenza del giudice. Io non mi stancherò mai di insistere su questo tema: l'indipendenza del giudice si acquista e si conquista attraverso il tirocinio, innanzitutto per dono di Dio (che è la prima cosa), poi per tradizione di famiglia, per educazione di ambiente, per rigore di studi, per sistemi di leggi (anche quelle, certo, influiscono, come tutto ciò che può vincere le tentazioni umane). Il giudice è un uomo tra gli uomini, chiamato a giudicare tra i suoi simili, e questa è la più drammatica delle funzioni che possa essere affidata ad un uomo. Giudicare i propri simili ! È quasi una funzione divina ! Ebbene, create lo strumento che lo ponga al riparo da certe tentazioni; che lo ponga — come è stato detto poc'anzi dal collega Valitutti — anche al riparo da se stesso, che è la cosa più difficile: la

libertà da se stesso, l'indipendenza da se stesso, da tutte quelle suggestioni e tentazioni di carriera, di guadagno e di ambizioni, di cui anche il giudice è vittima, perché la toga — non facciamo della retorica — non è che di per sé determini queste sublimazioni, queste catarsi. Lo diciamo, ma non sempre è vero, perché sotto quella toga c'è un uomo. E guai se ci fosse un santo ! L'umanità non è fatta di santi e non è fatta neppure di eroi. L'umanità è fatta di uomini, che devono essere giudicati da loro simili, i quali soli possono comprendere le vicende della vita e giudicarle attraverso un metro comune, il metro dell'umanità corrente, se così si può dire.

La nostra Costituzione, con una formula che ritengo felicissima, stabilisce l'indipendenza del giudice in un modo singolare. La Costituzione, all'articolo 101, secondo comma, stabilisce l'indipendenza del giudice ponendo in evidenza la sua dipendenza. Il giudice è indipendente perché è soggetto soltanto alla legge; la sua indipendenza, cioè, balza evidente da questo suo *status* di soggezione alla legge. E questo secondo comma è ben collocato, perché spiega il primo comma dello stesso articolo (« la giustizia è amministrata in nome del popolo ») che altrimenti potrebbe sembrare retorico ed enfatico. Il popolo è il depositario della sovranità ed una delle manifestazioni della sovranità è l'esercizio della funzione legislativa, la legge; il giudice è soggetto alla legge: ecco che si risale alla radice della legge. Quindi, in questo passaggio logico risiede il contenuto di questa formula, che anche giustifica come si sia passati dall'amministrazione della giustizia in nome del re a quella in nome del popolo.

Non è che si sia cambiata una parola, si è modificata una concezione. I giudici sono soggetti soltanto alla legge, e quindi attraverso questa dipendenza dalla legge essi sono indipendenti. Il loro padrone, infatti, se si può usare una espressione di questo genere, è la legge, che è una norma impersonale, astratta (o dovrebbe esserlo; ma non vogliamo entrare nel merito di come sono talune leggi), che non ha viso né occhi; è il « chiunque » del codice penale. Il giudice compie un'opera creativa di interpretazione quando dal « chiunque » passa all'uomo, e allora si manifestano la polimetria e l'adattamento della norma, sempre in base alle leggi vigenti, alla molteplicità e alla varietà dei casi umani.

È vengo all'ultimo punto, che è poi il punto centrale di questo disegno di legge: il

sistema di elezione. Le debbo dire, onorevole ministro, che non approvo il disegno di legge. Non voglio dire che la mia proposta di legge fosse migliore. Non faccio tale questione, ammetto che anche il mio sistema presentasse delle pecche, così sgombriamo il campo. Del resto, discutiamo sul disegno di legge del Governo. Esso investe un tema importante. Ripeto quanto ho già osservato: non ci trinceriamo dietro l'ipocrisia del fatto tecnico. È una ipocrisia, perché si è di fronte a un fatto politico.

Non approvo il disegno di legge perché, secondo me, la logica porta a due soluzioni (mi pare che l'abbia detto poco fa anche il collega Valitutti). La prima è quella del sistema Guidi-Martuscelli, cioè con tutti i magistrati formanti un corpo elettorale generalizzato. (*Interruzione del Relatore di minoranza Martuscelli*).

Sto considerando il punto delle elezioni, non altri aspetti. Tale sistema ha una sua logica: tutti i magistrati indistintamente eleggono rispettivamente 6, 4 e 4 magistrati in ciascuna delle categorie, senza « rose » né senza liste nazionali. Esiste, quindi, un elettorato diffuso e tutti sono eleggibili, però, con una limitazione nel numero.

C'è poi un'altra soluzione logica, quella del sistema Breganze (che sostanzialmente coincide con il sistema da me proposto), che accetta la generalizzazione relativa all'elettorato attivo (tutti i magistrati partecipano all'elezione), ma, per quanto attiene all'elettorato passivo, è favorevole alla individuazione di candidati espressi dalle singole categorie.

Questi sono i due sistemi, ed entrambi hanno una loro logica. Non approvo, comunque, il sistema Guidi-Martuscelli (magari il nome dell'onorevole Martuscelli lo possiamo scrivere a caratteri più piccoli), anche se risponde a certi criteri. Il sistema, diciamo così, del Governo (di un Governo, in verità finora senza maggioranza o con una maggioranza diversa da quella solita) è veramente un ibrido, perché accetta per due terzi il criterio della « rosa » e per un terzo il criterio indifferenziato, con il che non risponde ad alcuna delle due esigenze logiche che stanno alla base di ciascun sistema.

MARTUSCELLI, *Relatore di minoranza*. O risponde a tutte e due.

BOZZI. No, a nessuna delle due.

Ed ora vengo all'esame della Costituzione. Cessiamo per un momento di essere opposi-

zione o maggioranza e cerchiamo di portare in questo dibattito un contributo positivo, ognuno dal proprio punto di vista e senza sottintesi polemici, come ad esempio l'allusione alla rottura della maggioranza, anche se questa è indice di qualcosa di sostanziale.

L'articolo 104 della Costituzione stabilisce al quarto comma: « Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie... ». In questa affermazione è possibile individuare due concetti (faccio un'analisi logica): il concetto dell'elettorato attivo (« sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari ») e quello dell'elettorato passivo (« tra gli appartenenti alle varie categorie »).

Questa mi sembra una interpretazione sulla quale tutti dobbiamo concordare. Che cosa sono queste categorie, queste comunità di magistrati? Si parla di categorie nell'articolo 104 e a proposito delle associazioni sindacali, ma non credo che le due espressioni siano identiche o equivalenti: c'è solo un substrato comune. Si tratta di comunità o — se vogliamo — di subcomunità (per usare un'espressione cara a uno studioso dei nostri giorni) nella più vasta categoria dei magistrati. Vi è una grande comunità, pari, nell'esercizio del *dicere ius*, ma nel suo interno vi sono articolazioni, subcomunità, che io, per esempio, distinguerei fondamentalmente in magistrati di merito e in magistrati di legittimità.

Queste categorie, in rispondenza all'ordinamento positivo, si possono anche ripartire secondo i gradi della giurisdizione: primo grado, secondo grado, grado di Cassazione. È anche questo un criterio. In definitiva le categorie sono ciò che nell'articolo 107, terzo comma, sono le « diversità di funzioni ». Tale norma dispone: « I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni ». La funzione è — se così posso dire — l'aspetto oggettivo della categoria e, detto alla rovescia, la categoria è l'aspetto soggettivo della funzione, cioè è quel complesso di magistrati che esercita quella funzione: di merito, di legittimità, di primo grado, di appello, di giudice o di pubblico ministero.

In sostanza, io trovo una identità tra il concetto di funzione (nozione oggettiva) e il concetto di categoria intesa come comunità — scusate se adopero questa espressione, ma mi sembra la meglio rispondente — che abbraccia quel complesso di individui che adempie quel determinato tipo di funzione nella comunità più vasta e egualitaria dei magistrati.

Detto questo, mi domando: perché in sede di Costituente (ella, signor Presidente, ricorda

bene queste cose, perché prese parte molto attiva a quei dibattiti) si è voluto questo tipo di composizione del Consiglio superiore? Non possiamo risolvere questo quesito se non risaliamo alle origini, al sistema.

Il Consiglio superiore ha una composizione varia, vorrei dire, dialettica. Si è voluto così: nel Consiglio superiore confluiscono dialetticamente per comporsi poi in unità, nell'unità delle sue deliberazioni, varie forme, che io non chiamo di rappresentanza — bandisco questo concetto — ma chiamo di rappresentatività, che, come gli studiosi sanno, è una nozione diversa da quella di rappresentanza. Perché si è voluta la rappresentatività di queste categorie: pubblico ministero, giudice di primo grado, di tribunale, di Cassazione? Perché sono la vita viva della magistratura, perché ognuna di queste collettività o subcollettività apporta una sua esperienza, una sua cultura, un suo modo di vedere i problemi per i quali il Consiglio superiore è chiamato ad intervenire. Quindi, la rappresentatività articolata di questi vari interessi (mi scuso: ho adoperato la parola in senso nobile, sono interessi di esperienza, di cultura, di modo di vedere, di conoscenza stessa dei problemi, di età) è una composizione dialettica.

Accanto a questi esponenti così articolati, espressi, estratti dalla magistratura, siedono quelli eletti dal Parlamento, che nella loro varietà di provenienza portano anche un'ulteriore articolazione dialettica.

Infine, il Presidente della Repubblica, nella sua espressione di simbolo dell'unità nazionale, di portatore dei supremi interessi permanenti e costituzionali, distaccato dagli interessi contingenti, dal gioco delle forze politiche.

Ecco una composizione dialettica. Questo si è voluto anche per il CNEL. Oggi c'è questa tendenza alla composizione dialettica dei collegi, perché poi, attraverso la composizione interna di possibili conflitti, si arrivi ad una determinazione unitaria, meditata, che tenga conto di tutti i punti di vista.

Se questa mia modesta e sommaria illustrazione ha una qualche validità, come è possibile, onorevole ministro, che ad esprimere la rappresentatività della categoria A o B o C non siano gli stessi appartenenti alla categoria? Ecco il problema. In altri termini, secondo il mio punto di vista, non contraddetto, ma anzi convalidato, dalla sentenza del 1963 della Corte costituzionale, qui occorrono due rapporti fiduciari, onorevole Martuscelli.

Un primo rapporto fiduciario, che definirò interno ad ogni categoria, in base al quale la

categoria investe i suoi candidati. I magistrati di Cassazione dicono: questi 18, questi 24 magistrati di Cassazione — qui in ipotesi si potrebbe anche aumentare il numero; la proposta fatta dall'onorevole Breganze rappresenterebbe un piccolo correttivo, ma non è questo il problema per adesso — hanno tutti ugualmente la fiducia della categoria. Questo è il primo rapporto fiduciario che assicura la rappresentatività della categoria. Come volete assicurare la rappresentatività della categoria se non in base ad una investitura fiduciaria?

MARTUSCELLI, *Relatore di minoranza*. Ma noi non vogliamo assicurare la rappresentatività della categoria: questo è il punto.

BOZZI. Questo è il punto di vista che io non approvo, che ha però la sua logica; ma il sistema non può essere quello che voi dite, perché è ibrido. Io capisco il Martuscelli prima edizione, ma non capisco il Martuscelli seconda edizione: onorevole Martuscelli, ella si deve mettere d'accordo con se stesso.

Questo è il primo rapporto fiduciario che discende dalla impostazione che io do e che credo abbia una validità. Poi c'è il secondo rapporto fiduciario: tra questi elementi, tutti validi quanto a rappresentatività della categoria, il corpo elettorale sceglie i sei, sceglie i quattro, eccetera.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Bozzi, non comprendo come ella possa conciliare i due momenti. Per il secondo, ella, in sostanza, adotta una soluzione empirica, qualitativamente non diversa da quella adottata dal Governo.

BOZZI. Secondo me, quello del Governo è un compromesso che non chiamerei empirico ma, semplicemente, ibrido, perché cerca di conciliare due cose che sono tra loro inconciliabili. Immagina, onorevole ministro, qualche esempio di ciò che potrebbe succedere? Si vuole veramente che il Consiglio superiore della magistratura funzioni o si vuole che esso non funzioni? Si desidera che la lotta tra i magistrati, che è già tanto viva e vivace, si scateni ancora di più? Ipotizziamo che sia varato il suo sistema. Le assicuro che i due « fuori rosa », saranno eletti, con grande suffragio, data la situazione attuale e dato il numero dei magistrati di merito. Ebbene, il ragionamento che si farebbe subito sarebbe questo: i veri, i validi sono quei due, e se non fossimo stati vincolati dall'onorevole Reale a votare per i quattro della « rosa », ne avremmo scelti altri quattro diversi da quelli. (*Interruzione del Ministro*)

*Reale*). Onorevole ministro, la sua insofferenza è veramente eccessiva. Comprendo che ella, insieme con l'onorevole La Malfa, è il depositario delle « idee chiare del centro-sinistra », però lasci anche a noi la possibilità di esporre la nostra opinione.

I quattro eletti nella « rosa » con pochi voti si sentiranno in una situazione di minorità rispetto ai due eletti da una stragrande maggioranza. Ed ella crede, onorevole ministro, che questo sia un bel modo di comporre il governo della magistratura, per dare un colpo al cerchio ed uno alla botte, per conciliare l'onorevole Guidi con l'onorevole Martuscelli? Ma andiamo al significato politico di queste cose, onorevole ministro! Ella ha tentato di fare questo compromesso per dare una carezza ai comunisti, per prendere quel tanto che piace ai comunisti che oggi difendono il suo progetto.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dispiace che ella, onorevole Bozzi, adotti sempre questo tono aspro quando parla di tali argomenti e che faccia della polemica politica citando anche persone non presenti, perché deve sfogare chi sa quali cose.

BOZZI. Io non sfogo nulla, onorevole ministro. I parlamentari che cito li cito a buon diritto, perché avrebbero il dovere di essere presenti. Avranno modo di chiedere la parola domani sul processo verbale, se credono. Questo è il fatto politico. La prego, con quella serenità di cui ella dimostra di essere riccamente dotato, di meditare sulle cose che abbiamo detto in molti. Probabilmente le sente anche lei, nell'interno della sua coscienza, che è la coscienza travagliata di un sincero democratico. Ci pensi a queste cose.

Vogliamo creare un Consiglio superiore empirico, fondato sull'empirismo? Vogliamo rompere questo equilibrio? E forse un problema di numero? Qui il numero non c'entra. E un problema (così come io lo imposto e come credo lo impostino anche gli altri colleghi che hanno condiviso la proposta Breganze) di rappresentatività di categoria, di valori morali, che non si misurano col peso degli appartenenti all'una o all'altra categoria, ma con quel criterio che la Costituzione stessa indica, cioè il criterio della funzione.

La funzione ha un suo valore intrinseco, sia che sia diffusa tra 5 mila magistrati, sia che sia concentrata in trecento magistrati. La funzione è un valore, non è un numero; è una qualità, non una quantità.

Onorevoli colleghi, io mi sono appassionato — e mi spiace che l'onorevole ministro

se ne sia rammaricato — perché sento profondamente queste cose, e con tutta onestà ho detto: o l'una o l'altra tesi. Ne combatto una, perché la credo in contrasto, ma, francamente, la peggiore di tutte è la cosiddetta tesi di compromesso, tesi di moderazione, che non otterrà niente ed è destinata a riaccendere e a mantenere sempre vivi gli antagonismi e le polemiche. (*Applausi — Congratulazioni*).

#### Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (*Affari costituzionali*):

CRUCIANI ed altri: « Passaggio alle carriere superiori degli impiegati statali " ex combattenti " in possesso del prescritto titolo di studio » (74); LEONE RAFFAELE: « Disposizioni in favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, in possesso della qualifica di invalido di guerra ex combattente, orfano di guerra e vedova di guerra » (318); BARDINI ed altri: « Norme in materia di benefici per gli ex combattenti, ivi compresi coloro che, avendo partecipato alla guerra di liberazione, siano in possesso del riconoscimento della qualifica di partigiano o patriota » (668); LENOCI ed altri: « Norme per il collocamento a riposo del personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato avente la qualifica di ex combattente » (673); SCALIA: « Riconoscimento di anzianità ai dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci partecipanti a concorsi riservati, trovantisi in particolare situazione » (748); RIGHETTI: « Disciplina di talune situazioni riferentisi ai dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ex combattenti, reduci, mutilati e assimilati trovantisi in particolare situazione » (1262); ROSSI PAOLO MARIO ed altri: « Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni » (1604); PELLICANI: « Benefici per il personale docente avente la qualifica di ex combattente ed applicato in mansioni direttive » (1651); AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra militari e civili dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni » (1737); CETRULLO ed altri: « Disposizioni in favore del personale docente avente la qualifica di ex combattente ed applicato in mansioni direttive » (1987); BRUSASCA: « Promozione straordinaria per i dipendenti dello Stato deco-

rati al valor militare per fatti compiuti nel periodo 8 settembre 1943-25 aprile 1945 » (2040); AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Valutabilità dei benefici economici e di carriera concessi agli ex combattenti e categorie assimilate nei confronti dei mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e dei congiunti dei caduti » (2265); EVANGELISTI: « Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato, ex combattente ed assimilato » (2967); MILIA: « Concorso speciale per soli titoli a posti di direttore didattico, riservato a direttori didattici incaricati, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate » (3271); MILIA: « Ammissione agli esami orali dei maestri elementari di ruolo, già direttori didattici incaricati, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate, che hanno riportato una votazione non inferiore a trenta cinquantiesimi in una delle prove scritte nei concorsi a posti di direttore didattico » (3634); LENOCI ed altri: « Estensione ai candidati ex combattenti al concorso per direttore didattico dei benefici accordati ai candidati non combattenti » (3956), *in un testo unificato e con il titolo* « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati » (74-318-668-673-748-1262-1601-1651-1737-1987-2040-2265-2967-3271-3634-3956);

dalla II Commissione (Affari interni):

GAGLIARDI ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'amministrazione italiana » (modificato dalla I Commissione del Senato) (289-B);

« Norme per l'ammissione dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) a svolgere le attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati, nonché a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (4453);

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma » (4329) (con modificazioni);

« Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo

della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (approvato dalla I Commissione del Senato) (4493);

dalla X Commissione (Trasporti):

« Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (4423).

« Modifica all'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi » (4346);

dalla XI Commissione (Agricoltura):

« Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani » (4384), *con modificazioni*;

FRACASSI: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo » (modificato dalla VIII Commissione del Senato) (3931-B);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (2880), *con modificazioni*.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cacciatore. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi atterrò strettamente al tema che ci occupa, e quindi mi riprometto di essere breve. Con la nostra proposta di legge n. 996 del 19 febbraio 1964 da un lato ponemmo in rilievo l'esigenza fondamentale dell'indipendenza della magistratura come garanzia insostituibile della libertà dei cittadini; dall'altro rilevammo la mancata completa attuazione del precetto costituzionale in tale materia.

Rilevammo, nella relazione alla suddetta proposta, che la Costituzione detta norme precise in merito all'indipendenza dei giudici; tra esse il primo comma dell'articolo 105 fissa tale importante principio con le seguenti chiare parole: « La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ».

Da questa affermazione così importante conseguono tutte le disposizioni successive, e

cioè che i giudici, ciascuno singolarmente e nel loro complesso, sono del tutto indipendenti. Autorevoli commentatori, come il Baschieri, il D'Espinosa, il Giannattasio, così interpretarono il primo comma dell'articolo 104: « Con la solenne affermazione contenuta nel primo comma di detto articolo non soltanto si ribadisce l'autonomia dell'ordine giudiziario, ma si riconosce per implicito l'esistenza di un potere giudiziario che si pone indipendente dall'esecutivo e dal legislativo. La magistratura italiana ha visto così accolto il principio dell'autogoverno per il quale lottava da decenni in una battaglia impostata nei termini seguenti: la funzione giurisdizionale affidata ai giudici è un ufficio di sovranità da esercitarsi da organi del pubblico potere, onde il relativo organismo deve avere l'attributo di un potere sovrano al pari del potere legislativo e di quello governativo ».

Le guarentigie dalle quali era circondata la funzione giurisdizionale si erano rivelate insufficienti di fronte ai pericoli e agli inconvenienti che erano costituiti dal presentarsi l'autorità giudiziaria come una branca della pubblica amministrazione, alla cui sommità e il cui rappresentante era il ministro della giustizia, cioè un organo del Governo. La magistratura era soggetta all'autorità governativa sia per le nomine, gli avanzamenti e i trasferimenti dei suoi membri, sia per il potere disciplinare esercitato direttamente dal Ministero, per ogni specie di disciplina e sorveglianza continuamente svolta dall'ufficio del pubblico ministero costituito come rappresentante del Governo presso l'autorità giudiziaria (articolo 39 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

È rimasto poi memorabile il messaggio dell'onorevole Segni al Parlamento dell'11 maggio 1962, nel quale, in riferimento all'indipendenza della magistratura, si leggono le seguenti incisive parole: « Tutto l'ordinamento della nostra Repubblica è rivolto ad assicurare l'indipendenza della magistratura italiana, vigile cura e guida della quale è il principio della sovranità della legge ».

Nella nostra ricordata relazione, a dimostrazione della necessità dell'indipendenza, ricordammo che in base alla Costituzione il giudice attua la legge, non la crea: egli vi è soggetto, ma nel tempo stesso, perché possa applicarla al di fuori di qualunque possibile turbamento, non può essere soggetto ad alcun altro potere, così come si evince dall'articolo 104, primo comma, ma anche dalla intestazione e dal corpo di tutto il titolo IV della parte II della Costituzione.

Ecco perché, all'articolo 1 della nostra proposta di legge, abbiamo chiaramente affermato: « La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere dello Stato. Il Consiglio superiore della magistratura è organo costituzionale che provvede all'autogoverno della magistratura ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge ».

In questa nostra impostazione ci siamo lasciati guidare dal concetto che un ordine autonomo deve godere dell'autogoverno, perché altrimenti la sua autonomia sarebbe un'illusione. In ciò i costituenti videro chiaro, prevedendo appunto il Consiglio superiore della magistratura quale organo di governo dei magistrati, affidandogli espressamente, con l'articolo 105, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati: cioè ogni potestà nei confronti dei giudici.

La soluzione fu giusta, perché altrimenti sarebbe stato vano parlare di indipendenza di un potere che fosse sottoposto ad un altro nel governo dei suoi componenti. Basta guardare agli organi che, accanto alla magistratura, detengono gli altri poteri dello Stato (Parlamento, Governo, Corte costituzionale) per rilevare che i rapporti intercorrenti fra loro sono rapporti tra eguali, mai gerarchici.

Disgraziatamente, però, anche in tale campo vi è stata l'involuzione verificatasi in tutti gli altri settori, dopo che il potere è passato in modo assoluto nelle mani della democrazia cristiana, dal giugno 1947 in poi. Infatti la legge 24 marzo 1958, n. 195, che regola la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, ha violato i principi affermati dal costituente e testé ricordati. Da un sommario esame di tale legge, si ricava subito che il Consiglio, così come è stato configurato dal legislatore ordinario, ha risentito della concezione delle vecchie strutture. La concezione del costituente era stata semplice e chiara: abolizione della struttura piramidale dell'ordine, estromissione del potere esecutivo dal controllo della giustizia. Il legislatore ordinario, invece, ha eluso tali principi, mantenendo l'ordinamento gerarchico piramidale, concedendo alle alte gerarchie giudiziarie la metà dei posti in Consiglio riservati a tutti i magistrati e stabilendo l'elezione per categoria. Per continuare a garantire la subordinazione al ministro del nuovo Consiglio, il legislatore del 1958 statui che non si sarebbe potuto deliberare atto alcuno senza una richiesta esclusiva del ministro stesso.

Infatti il primo comma dell'articolo 11 è tassativo: « Nelle materie indicate al numero 1 dell'articolo 10, il Consiglio superiore delibera su richiesta del ministro di grazia e giustizia »: cioè, sulle assunzioni in magistratura, assegnazioni di sede e di funzioni, trasferimenti e promozioni e provvedimenti di stato dei magistrati.

Oggi la democrazia cristiana, attraverso gli interventi susseguitisi in questi giorni degli onorevoli Francesco Cavallaro, Breganze, Lucifredi, Bisantis e, in modo speciale, Riccio, intende opporsi ad ogni anelito di rinnovamento, a tutte le aspirazioni che vengono dalla maggioranza dei magistrati italiani e al monito che ci è venuto dalla Corte costituzionale, né intende prendere atto del campanello di allarme costituito dalla decisione del Consiglio di Stato. Anzi, il collega Riccio sarebbe lieto se potesse riesumare l'ordinamento del 1941.

Sono note, infatti, due decisioni di rilevante importanza: una che ha messo direttamente a fuoco, trattando l'aspetto tecnico-giuridico della legge, le antinomie della medesima; l'altra che, affrontando l'aspetto costituzionale, non ha potuto esimersi dal mettere in luce il proposito del legislatore ordinario di eludere la volontà del costituente.

Nella prima il Consiglio di Stato, nel ribadire la possibilità di impugnare le decisioni del Consiglio superiore dinanzi ad altri organi — possibilità completamente contraria all'indipendenza assoluta di cui deve godere un organo costituzionale —, ha evidenziato l'assurdo di consentire il ricorso contro le decisioni del Consiglio superiore — che governa la magistratura — in sede disciplinare, alla Corte di cassazione, cioè ad un organo composto di magistrati sottoposti al governo del Consiglio stesso.

Con la seconda decisione, la Corte costituzionale (sentenza 23 dicembre 1963, n. 168), nel riconoscere che i rapporti fra il ministro della giustizia ed il Consiglio superiore, quali configurati dalla legge del 1958, non costituivano attuazione piena della indipendenza del giudice, ha evidenziato come al momento della formazione della legge si sia voluto da un lato salvare l'ordinamento gerarchico piramidale dell'ordine giudiziario, concedendo alle alte gerarchie nelle elezioni al Consiglio una vasta rappresentanza e un voto multiplo, e dall'altro mantenere la subordinazione dell'ordine giudiziario all'esecutivo, affidando in esclusiva al ministro la

iniziativa per la nomina ai cosiddetti incarichi direttivi, veri posti chiave dell'attuale struttura della magistratura.

Dopo tali pronunce, maggiormente si rendeva necessario rivedere la legge del 1958, per adeguarla alla volontà del costituente; di qui la nostra proposta di legge, in cui, tra l'altro, all'articolo 1 si afferma l'indipendenza completa della magistratura, all'articolo 7 si prevedono le attribuzioni del Consiglio, all'articolo 8 l'attribuzione al Consiglio dell'iniziativa di deliberare sull'ordine del giorno predisposto dal presidente del Consiglio stesso, all'articolo 11 la limitazione delle attribuzioni del ministro di grazia e giustizia, all'articolo 20 l'elezione del Consiglio, all'articolo 24 l'elettorato passivo ed attivo.

In questo modo ritenevamo di aver compiuto il nostro dovere, richiamando il Parlamento al rispetto della Costituzione. Ancora una volta, però, il Governo di cui ella, onorevole ministro, fa parte ha voluto annullare e mortificare l'iniziativa parlamentare, e invece di consentire la discussione, da parte della Commissione giustizia, della nostra proposta di legge, prima in ordine di presentazione, ha voluto imporre la discussione di un suo disegno di legge, presentato soltanto nel marzo 1967, il quale, come afferma lo stesso relatore per la maggioranza onorevole Mannironi, non tende a sostituire, come noi ed altri colleghi avevamo proposto, la legge n. 195 del 1958, ma a riformarla solo in parte, lasciando in piedi la maggior parte delle lamentate violazioni costituzionali.

Le più gravi sono quelle relative al sistema elettorale e quelle relative alle attribuzioni del ministro; per le dette attribuzioni non è sufficiente, secondo noi, l'articolo 5 del suo disegno di legge, onorevole ministro, perché resta sempre il *timor reverentialis*, relativamente alle richieste per un determinato magistrato, che il ministro possa fare, anche se queste richieste non sono vincolanti per il Consiglio.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella ha detto che viene mantenuta la possibilità di richieste del ministro per un determinato magistrato: questo non è vero. Il ministro può proporre la copertura di un posto che sia vacante.

CACCIATORE. I provvedimenti disciplinari non colpiscono forse un determinato magistrato ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è scritto nella Costituzione.

CACCIATORE. Noi potremmo modificare anche la Costituzione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella non ha presentato una proposta di legge di revisione costituzionale.

CACCIATORE. L'articolo 11 della nostra proposta di legge rispondeva quasi in pieno al completo anelito di indipendenza da parte dei magistrati. Mi sia consentito ricordare la portata di questo articolo: « Il ministro di grazia e giustizia: 1) ha facoltà di indicare al Consiglio superiore le necessità attinenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi ai sensi dell'articolo 8; 2) ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta al Consiglio superiore che la trasmette al Consiglio giudiziario competente ai sensi del titolo III; 3) ha facoltà di chiedere al Consiglio superiore informazioni circa il funzionamento dei servizi della giustizia; 4) provvede all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, in quanto non riservati alla competenza del Consiglio superiore, ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge ».

La situazione si è aggravata maggiormente ad opera dei colleghi della democrazia cristiana e del Movimento sociale italiano, che in perfetta armonia di pensiero e di fini...

ROMEO. ... di pensiero, no.

CACCIATORE. ... hanno approvato in Commissione l'emendamento Breganze, provocando le dimissioni del relatore onorevole Martuscelli, che nei confronti della democrazia cristiana aveva dato prova, fino a quel momento, di grande arrendevolezza.

MARTUSCELLI, *Relatore di minoranza*. Stavo pensando che ella mi facesse un complimento.

CACCIATORE. Un complimento e un rimprovero.

Dicevo che l'onorevole Martuscelli nei confronti della democrazia cristiana, fino a quel momento, aveva dato prova di grande arrendevolezza, rinunciando a molti punti della proposta di legge da lui stesso con altri colleghi del suo gruppo presentata.

Ed è bene che i colleghi del partito socialista unificato ascoltino questa citazione trat-

ta dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* della Camera, del 24 maggio 1967: « All'inizio della seduta il relatore Martuscelli, in relazione alla votazione avvenuta nella riunione del 18 maggio, per cui dalla maggioranza della Commissione è stato approvato all'articolo 27-ter un emendamento di cui egli non ne condivideva né l'impostazione né l'opportunità, e ritenendo che in tal modo il principio politico del disegno di legge sia stato vulnerato, chiede al presidente di voler accogliere le proprie dimissioni da relatore ».

L'articolo 27-ter aggravava la situazione creata dal legislatore del 1958, in quanto vorrebbe imporre una piramide ancor più perfetta con l'obbligo da parte di ciascun magistrato di votare per non più di 6 magistrati di Cassazione (a parte i due di diritto), e per non più di 4 magistrati di appello e per non più di 4 magistrati di tribunale, previa una macchinosa e antidemocratica designazione preventiva per categoria degli eleggibili.

E che l'emendamento Breganze ci faccia tornare indietro e faccia svanire tutte le speranze di porre l'istituto sui binari di una vera democrazia, risulta chiaro da quanto afferma l'onorevole Romeo, esponente del gruppo del Movimento sociale italiano, nella sua relazione di minoranza. L'onorevole Romeo, senza alcun sotterfugio, brutalmente scrive: « Debbo lealmente dire che la adesione... all'emendamento Breganze... è stata principalmente determinata dalla convinzione che con il testo governativo, così emendato, vengono a cadere le finalità di questa riforma ». Il testo modificato praticamente mantiene il sistema elettorale accolto dal legislatore nel 1958.

Il più grave, però, è che il collega Riccio, dimenticando che egli appartiene al maggior partito di Governo, cioè alla democrazia cristiana, pur di far cosa gradita a qualche nostalgico alto magistrato, giunge ad offendere il Governo, accusandolo di porre in discussione una « leggina » e cioè il disegno di legge sulle modificazioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, invece di pensare ai tanti e tanto urgenti problemi che da tempo battono alla porta del Parlamento.

ROMEO, *Relatore di minoranza*. Anche ella ha detto che non è una riforma, questa.

CACCIATORE. Noi cerchiamo di prendere quel poco di buono che c'è.

Quindi, disprezzo assoluto verso l'anelito di riforma che era venuto dalla quasi totalità

del Parlamento. Riflettano i colleghi del partito socialista unificato e del partito repubblicano sul voltafaccia della democrazia cristiana e sulla esaltazione che il gruppo del Movimento sociale italiano fa dell'emendamento Breganze. Rilevino detti colleghi la prava intenzione dei due alleati di far giungere il termine ultimo delle elezioni per il Consiglio senza che alcuna riforma sia stata apportata. Ed a ciò vogliono giungere praticando lo stesso ostruzionismo usato per il divorzio. Basta osservare il numero degli iscritti a parlare della loro parte politica per convincersi di ciò.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. La relazione è stata presentata già da luglio.

CACCIATORE. E con ciò ?

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Mi dica lei se questo è ostruzionismo.

CACCIATORE. Basta leggere tutti gli interventi che avete svolto. Giustamente un noto quotidiano, il 21 di questo mese ha scritto: « Eccola qua, la democrazia cristiana, alla prova dei fatti. Tiene un congresso per procedere al rinnovamento dello Stato, afferma che intende attuare, entro questo scorcio di legislatura, il maggior numero di impegni programmatici concordati con il partito socialista unificato, fa mostra di filare con questo partito e il repubblicano un accordo quasi perfetto. Poi, quando, si tratta di dare al Consiglio superiore della magistratura una posizione appena un po' meno retriva, stravolge alla Commissione giustizia della Camera il pur timidissimo progetto di riforma, già concordato in sede di Governo, del ministro della giustizia, il repubblicano Reale, e costringe alle dimissioni il primo relatore per la maggioranza governativa, il socialista Martuscelli; e fa il colpo, con imperturbabile faccia di bronzo, alleandosi con il Movimento sociale italiano ».

Era nostra intenzione presentare numerosi emendamenti per adeguare una buona volta la legge ai principi enunciati all'inizio di questo intervento, ma, preoccupati per la scadenza elettorale, ci limiteremo ad insistere su pochi emendamenti relativi all'elettorato e all'entrata in vigore della legge.

Ancora una volta il mio gruppo, richiamando qui la volontà del costituente — volontà espressa in un momento in cui più di oggi si sentiva tutto il valore della libertà e della

democrazia — ha compiuto in pieno il suo dovere, e non poteva essere diversamente, perché il nostro è un gruppo serio, onesto e coerente fino alle estreme conseguenze. Da questa onestà e da questa coerenza siamo sicuri che scaturiranno maggiori consensi per il nostro gruppo, in modo che esso, nella prossima legislatura, possa con maggior forza ed autorità riproporre una vera riforma della legge del 1958, realizzando le aspirazioni che ci sono venute dai vari congressi dei magistrati. Tali aspirazioni si sostanziano nella inderogabile e indifferibile necessità che al Consiglio superiore della magistratura venga restituito il pieno potere di iniziativa, che il nostro sistema di elezione dei componenti magistrati del Consiglio stesso sia conforme al precetto costituzionale, secondo cui tutti i magistrati, nel loro insieme e non per singole categorie, debbono eleggere i due terzi dei componenti del Consiglio, e che sia infine instaurato un sistema elettorale fondato sul collegio unico nazionale. Avremo così collocato un'altra importante pietra per la definitiva costruzione della democrazia nel nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Milia. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito del dibattito è rinviato a domani.

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

FRANZO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

PIRASTU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRASTU. Signor Presidente, vorrei pregarla di effettuare un intervento in merito ad una questione particolarmente urgente. Desidererei che ella sollecitasse la risposta del Governo ad una nostra interrogazione riguardante un problema che — caso non frequente, come ella sa — ha spinto tutti i gruppi della Camera, della destra, del centro e della sinistra, a presentare interrogazioni e

a chiedere una risposta urgente dal ministro competente.

Il problema riguarda la stessa sopravvivenza dell'intero patrimonio di 3 milioni di capi ovini e bovini in Sardegna che da due mesi, in seguito ad una prolungata siccità, non hanno potuto alimentarsi nei terreni a pascolo brado e che non possono disporre di mangimi per motivi che costituiscono un problema politico che il Governo deve risolvere se vuole evitare che il fenomeno assuma proporzioni tragiche per la nostra isola.

Penso di poter rivolgere questa richiesta anche a nome degli altri colleghi che hanno presentato interrogazioni sull'argomento, fra i quali il collega Mannironi, perché si tratta di avvenimenti che possono avere riflessi non solo sull'intera economia dell'isola, ma persino sull'ordine pubblico, il cui turbamento non potrà assolutamente essere arginato se non si provvederà in tempo.

MANNIRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Signor Presidente, desidero associarmi pienamente alle richieste che le ha rivolto l'onorevole Pirastu per sollecitare lo svolgimento delle interrogazioni sulla moria del bestiame in Sardegna.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il ministro competente.

#### Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di giovedì 30 novembre 1967, alle 10,30 e alle 15,30:

*Alle ore 10,30:*

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);

*e delle proposte di legge:*

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

BOZZI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744);

— *Relatori:* Mannironi, *per la maggioranza*; Romeo, Guidi e Martuscelli, *di minoranza*.

*Alle ore 15,30:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);

*e delle proposte di legge:*

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

BOZZI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744);

— *Relatori:* Mannironi, *per la maggioranza*; Romeo, Guidi e Martuscelli, *di minoranza*.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche all'ordinamento universitario (2314);

*e delle proposte di legge:*

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650);

CRUCIANI: Modifiche dell'ordinamento universitario (2689);

MONTANTI: Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

— *Relatori:* Ermini, *per la maggioranza*; Rossanda Banfi Rossana; Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, *di minoranza*.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e ritocchi alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (3419);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Amodio;

*e delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1663);

— *Relatori:* Martuscelli, per la maggioranza; Bozzi, di minoranza.

6. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore:* Gullotti.

7. — *Discussione della proposta di legge:*

CASSANDRO ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (2287);

— *Relatore:* Dell'Andro.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036);

— *Relatore:* Russo Carlo.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, per la maggioranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di minoranza.

13. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, per la maggioranza; Almirante, di minoranza;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.

14. — *Discussione della proposta di legge:*

Bozzi ed altri: Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici (1445);

— *Relatore:* Ferrari Virgilio.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594);

— *Relatore:* De Meo.

FRANCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, mi consenta di rilevare serenamente che noi non saremmo d'accordo di tenere seduta domani mattina, perché alcune Commissioni, fra le quali la Commissione lavoro, che ha all'ordine del giorno un importante provvedimento, sono convocate in sede legislativa. Tenere seduta domattina alle 10,30 significherebbe sospendere, come di solito avviene, il lavoro delle Commissioni. Il che mi sembra dannoso. Vorrei rilevare che, proprio per permettere il lavoro delle Commissioni, quasi mai l'Assemblea ha tenuto seduta il giovedì mattina.

Signor Presidente, le rivolgo pertanto la preghiera di non fissare una seduta anche

per domattina, per consentire alle Commissioni di lavorare tranquillamente e senza soluzioni di continuità.

PRESIDENTE. La Commissione lavoro, è convocata domattina alle 9,30, mentre la seduta dell'Assemblea avrà luogo alle 10,30. C'è quindi una buona ora di lavoro da svolgere. Aggiungo che domattina in aula parleranno soltanto i relatori al provvedimento sul Consiglio superiore della magistratura e pertanto non si entrerà ancora nel vivo della discussione degli articoli. Proprio per questo la Presidenza ha ritenuto opportuno fissare la seduta per domattina.

MANNIRONI. Ma le riunioni delle altre Commissioni sono state rinviate?

PRESIDENTE. Quella della Commissione giustizia sì. Per l'eventuale sconvocazione di altre Commissioni, interesserò l'onorevole Presidente della Camera.

FRANCHI. Signor Presidente, prendo atto di queste sue precisazioni.

PRESIDENTE. Rimane dunque confermato l'ordine del giorno già annunciato.

**La seduta termina alle 20,30.**

---

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZIATE**

*Interrogazioni a risposta scritta.*

**D'ALESSIO.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere l'elenco delle aziende industriali di Formia-Gaeta-Itri-Minturno-Castelforte che dalla data di entrata in vigore delle leggi concernenti gli interventi per il Mezzogiorno hanno ottenuto finanziamenti dalla Cassa per il mezzogiorno e l'importo degli stessi.

(25089)

**ROBERTI, CRUCIANI, TRIPODI, GALDO E MANCO.** — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per risolvere l'angosciosa situazione in cui versano circa 600 dipendenti dei collegi riuniti « Principe di Napoli » nella città di Napoli, ai quali non è stata corrisposta la retribuzione relativa ai mesi di ottobre e di novembre del corrente anno, in dispregio di ogni norma morale, costituzionale, legislativa e contrattuale.

Gli interroganti all'uopo precisano, ove mai i Ministri in indirizzo non ne fossero già a conoscenza, che per tale motivo il personale di cui trattasi, pur avendo assicurato i servizi indispensabili agli interessi di oltre 1.500 ricoverati, va protraendo da oltre un mese uno stato di agitazione con astensione dal lavoro, che la prefettura di Napoli, interessata dalle organizzazioni sindacali, pur avendo provveduto con la nomina del consiglio di amministrazione a normalizzare la gestione dell'istituto — che da circa 7 anni era gestito da un commissario straordinario, sul quale ricade la responsabilità dell'attuale situazione — non è riuscita finora a reperire i fondi occorrenti al pagamento delle retribuzioni, nonostante l'appello rivolto al Banco di Napoli, che si è rifiutato di concedere nuovi mutui, senza sostanziali garanzie.

Gli interroganti fanno, infine, presente che gli inconvenienti e disservizi suddetti rischiano di deteriorare irreparabilmente la benefica istituzione che vanta oltre due secoli di vita e che ha sempre costituito, per l'alto scopo sociale che persegue, una manifestazione della civiltà di Napoli e del Mezzogiorno.

(25090)

**BIGNARDI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, nel qua-

dro della distribuzione dei fondi per le aree depresse del Centro-Nord, voglia considerare l'opportunità di finanziare la costruzione di una passerella sul fiume Reno in località Sibano di Marzabotto.

L'interrogante rileva che la passerella pedonale provvisoria, che attraversava il fiume Reno nella predetta località, è stata travolta da una recente piena del fiume, cosicché una vasta zona situata in destra di Reno è rimasta priva di comunicazioni.

(25091)

**GAGLIARDI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se siano in grado di confermare la notizia secondo la quale le perforazioni in atto nel mar Adriatico all'altezza della città di Ravenna verrebbero estese anche nella zona del delta e della laguna veneta.

In caso affermativo l'interrogante chiede che si soprasseda a tale decisione fino a che l'apposito Comitato per la salvaguardia della città di Venezia non abbia accertato in via definitiva che non esiste collegamento fra lo emungimento di idrocarburi nell'alto Adriatico e l'accentuarsi del fenomeno di bradisismo causa, fra le più gravi, dello sprofondamento della città di Venezia.

(25092)

**CALABRÒ.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono i motivi per cui a tutt'oggi non è stata ancora accolta la richiesta per la costruzione della rete delle fogne per i comuni di Ramacca e Santa Maria di Licodia.

(25093)

**TODROS, LEVI ARIAN GIORGINA, SPAGNOLI, SULOTTO E COSTA MASSUCCO ANGIOLA MARIA.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere se non ritengono di adottare urgenti provvedimenti per impedire che la scelta operata dal Consiglio di amministrazione dell'Università per la tenuta della Mandria quale sede della città degli studi piemontese, divenga un irreparabile errore per il futuro sviluppo dell'Università e per gli interessi generali della regione. La decisione del Consiglio di amministrazione è stata presa in contrasto:

con il voto unanime del consiglio comunale di Torino;

con le decisioni di tutti i capi gruppo del consiglio provinciale;

con le decisioni del comitato regionale della programmazione economica che si è valso dello studio appositamente redatto dall'IRES;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

con il voto espresso al recente Convegno di Ancona dell'Istituto nazionale di urbanistica;

con gli indirizzi del piano regolatore intercomunale così come è stato adottato dalla città di Torino che prevede per la Mandria la destinazione di parco naturale per l'intero comprensorio torinese;

con larghi schieramenti di uomini di cultura, professori, assistenti e studenti.

Gli interroganti chiedono, per evitare che la decisione divenga definitiva, che i tre ministri prendano provvedimenti per:

1) rinviare la convocazione della commissione di idoneità prevista dalla legge per il piano di sviluppo per l'edilizia universitaria;

2) promuovere un meditato esame della questione tra gli enti locali piemontesi, il CRPE, e gli organismi universitari e ministeriali;

3) aprire un'inchiesta per conoscere se sia possibile che il Consiglio di amministrazione dell'Università anziché valersi degli studi condotti da istituti pubblici qualificati quali l'IRES, utilizzi approssimati pareri di tecnico locale che per i suoi rapporti di parentela con un alto funzionario dell'Università riceve frequenti incarichi di progettazione, studio e ricerca. (25094)

GIOMO E ALESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quali iniziative intenda intraprendere per ottenere una più razionale distribuzione delle materie di studio negli orari settimanali delle scuole, al fine di evitare un notevole carico di studio in alcuni giorni della settimana ed un più organico impegno didattico da parte degli alunni. Ciò si chiede, sia in relazione alle lamentele delle famiglie preoccupate per lo sforzo mentale al quale sono sottoposti i discenti in alcuni giorni della settimana e che mal si concilia con le esigenze fisico-psichiche della loro età, sia perché molto spesso in uno stesso giorno vengono impartiti insegnamenti particolarmente difficili, che specialmente dopo la seconda o la terza ora di lezione, non possono essere seguiti con la dovuta attenzione. (25095)

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali sono stati i criteri che hanno consigliato la esclusione, dai comitati provinciali INAIL, dei rappresentanti dell'unico ente che gli invalidi del lavoro ed il Parlamento, hanno voluto a difesa di questa categoria e cioè l'ANMIL e se non si ritiene opportuno che, una rappre-

sentanza di questi, nominata dai consigli provinciali dell'Associazione medesima, sia inserita nei menzionati comitati provinciali INAIL. (25096)

JOZZELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione determinatasi nel settore della tabacchicoltura dai nuovi criteri di valutazione del tabacco e dalle tariffe d'acquisto.

Se non ritiene in conseguenza della depressione del settore e della conseguente disoccupazione di predisporre adeguati provvedimenti tendenti a consentire il superamento della grave crisi. (25097)

ALBONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se gli è noto che una grossa società petrolifera a prevalente capitale americano, sta ponendo in essere da tempo, e con i mezzi di pressione più disparati, il tentativo di strappare l'autorizzazione per installare una imponente raffineria in territorio della provincia di Milano collocato immediatamente a sud del capoluogo;

che di fronte alla energica presa di posizione contraria delle maggiori amministrazioni comunali del territorio interessato, la suddetta società petrolifera non ha esitato di intraprendere la strada delle promesse e della pressione nei confronti delle amministrazioni comunali più modeste e sprovvedute, alle quali viene fatto balenare il miraggio di mirabolanti trasformazioni economiche del loro territorio e di interventi finanziari grandiosi per la creazione di moderni servizi di pubblica utilità;

che questo tentativo viene operato senza il parere del CRPE, contro gli orientamenti del PIM e quindi in dispregio ad orientamenti e decisioni che si propongono di indirizzare lo sviluppo delle attività civili ed economiche della provincia, in modo da ubbidire a criteri di salvaguardia della salute delle popolazioni dagli inquinamenti atmosferici e delle acque, di decongestionamento industriale e del traffico, di alleggerimento del peso dei servizi sociali, di salvaguardia delle caratteristiche produttive delle zone interessate;

per conoscere il suo divisamento al proposito e le iniziative che intende promuovere con urgenza per impedire che il losco tentativo di imporre una raffineria non voluta possa avere successo, contro il pubblico interesse di tutela igienico-sanitaria delle popolazioni, contro i peculiari interessi economici del territorio, contro gli indirizzi program-

matici disciplinatori delle attività civili e produttive della provincia, liberamente e democraticamente espressi nelle sedi responsabili.

(25098)

CALABRÒ. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per la difesa della produzione e della esportazione degli agrumi italiani a seguito delle svalutazioni monetarie recentemente adottate nell'Inghilterra ed in altri Paesi.

(25099)

TROMBETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno rivedere la decisione adottata circa il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le prossime vacanze natalizie e prolungare la chiusura stessa al 7 gennaio; ciò per evitare:

1) un disagio anche economico alle famiglie degli studenti, in ordine a programmi non solo ricreativi ma sanitari che, in mancanza di più tempestive comunicazioni, siano già stati predisposti fuori sede, per il normale periodo di vacanze, con prenotazioni alberghiere sino al 6 gennaio, nelle diverse zone turistiche invernali e rivierasche;

2) una perdita di lavoro alle zone sud-dette;

3) un notevole disagio anche agli insegnanti e ai dipendenti scolastici e relative famiglie.

(25100)

VENTURINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intendano intervenire nella situazione dell'ONIG (Opera nazionale invalidi di guerra) che sta assumendo aspetti di effettiva gravità.

Tant'è che a causa di carenze amministrative da parte del Consiglio di amministrazione e dell'evidente insensibilità sociale da parte del Direttore generale, il personale è stato costretto a scendere in sciopero.

In particolare l'interrogante chiede se i Ministri non intendano intervenire sui seguenti punti:

1) abolizione dei ruoli aggiunti come da disposizione di legge e immissione nel ruolo organico del personale avente diritto. Il Consiglio di amministrazione, infatti, non vi ha a tutt'oggi provveduto, preferendo continui rinvii immotivati e che hanno determinato soltanto uno stato di esasperazione nel personale.

2) Perequazione degli stipendi con una nuova regolamentazione, al fine di elimina-

re l'attuale criterio discriminatorio di compensi, extra stipendio, soltanto a determinate categorie privilegiate.

3) Sistemazione nei ruoli organici mediante concorsi interni dell'aliquota di personale allo stato di avventiziato. Personale che trovasi in tale stato da 5 anni, nonostante che il periodo di prova avesse dovuto essere contenuto nei sei mesi, prorogabile per altri eventuali sei.

4) Adeguamento del trattamento dei medici dipendenti alle nuove regolamentazioni sanitarie vigenti e presenti nell'attuale normativa INAM-ENPAS; ma disattese dalla ONIG. I medici dipendenti dall'ONIG sono ancora fermi al trattamento INAM-ENPAS del 1955, perdendo i miglioramenti che da allora sono, appunto, intervenuti nella normativa INAM-ENPAS.

5) Approntamento e bando di concorso per l'incarico di direttore generale dell'ente avendo l'attuale Direttore generale assunto lo incarico, ormai da molti mesi, *ad interim*.

Infine l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri non intendano intervenire per evitare atteggiamenti e comportamenti da parte della direzione dell'ente che concorrano ad accrescere lo stato di tensione nel personale dipendente. A tale proposito l'interrogante chiede se i Ministri siano a conoscenza del fatto che nei giorni di sciopero si siano fatti intervenire sanitari militari non specializzati e quindi non idonei a far fronte ad interventi nelle malattie prevalenti, quale la TBC, nonostante che i sindacati avessero provveduto ad assicurare i servizi più urgenti e con la chiara dimostrazione che il provvedimento avrebbe assunto soltanto un intento anti-sciopero.

Se sono a conoscenza che l'orario di uscita è stato fissato soltanto ora alle ore 14, mentre era nella consuetudine ventennale dello ente e per le particolari incombenze del personale concordato alle ore 13,30.

Se siano a conoscenza che si è ritardato il giorno della corrispondenza degli stipendi allo scopo di approntare precipitosamente le trattenute per le giornate di sciopero, facendo assumere a tale espediente un chiaro carattere provocatorio.

(25101)

CATALDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i risultati degli ultimi rilievi tecnici effettuati dal geologo nell'abitato di Pisticci, ai fini di far riprendere, almeno parzialmente, l'attività edilizia quasi interamente sospesa nel centro abitato. (25102)

CATALDO E DE FLORIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione in cui si trovano avvocati e procuratori del mandamento delle preture di Pisticci (Matera), a causa del disservizio dovuto ad insufficiente organico di magistrati e cancellieri. Tale stato di cose è aggravato dalla mancanza di un ufficiale ed aiutante ufficiale giudiziario, cosa addirittura inspiegabile per una pretura tanto importante.

Si chiede di conoscere i provvedimenti che si intendono adottare con urgenza anche per scongiurare la minacciata sospensione delle udienze penali e civili da parte dei professionisti interessati. (25103)

BRIGHENTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga di disporre per la revisione amministrativa della pratica di pensione di guerra dell'invalido Malvestiti Angelo, fu Angelo, della classe 1916, posizione n. 1494380, al quale è stato negato il trattamento pensionistico perché la sua infermità non sarebbe stata constatata entro i termini di cui all'articolo 24 della legge n. 1240 del 1961, dato che nel foglio matricolare dello stesso Malvestiti risultano le seguenti annotazioni:

- 1) « Ricoverato all'OM di Genova in osservazione per ischialgia: 29 ottobre 1941 »;
- 2) « Dimesso con giorni 40 di licenza di convalescenza: 3 novembre 1941 »;
- 3) « Ricoverato all'OM di Ancona per sciatica sinistra: 25 aprile 1942 »;
- 4) « Dimesso con licenza di convalescenza di giorni 60: 4 maggio 1942 ». (25104)

BORRA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui ai dipendenti degli Enti provinciali turistici non è stata finora accolta la richiesta da tempo avanzata per l'applicazione del decreto-legge luogotenenziale n. 722 del 21 novembre 1945 che all'articolo 14 recita: « ...consente a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato e al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, di migliorare la retribuzione del personale da essi dipendenti nella misura del 20 per cento rispetto a quella percepita dagli impiegati civili dello Stato ».

Risulta che tale maggiorazione è da tempo concessa al personale degli Enti provinciali turistici della Regione siciliana, che

l'Unione nazionale enti provinciali per il turismo (UNEPT) si è già dichiarato favorevole all'aumento del 20 per cento succitato, che almeno 30 Consigli provinciali del turismo hanno deliberato all'unanimità a favore della maggiorazione in questione.

L'interrogante rileva che l'onere sarebbe limitato in quanto interessa solo circa 1.200 dipendenti, mentre favorirebbe la possibilità di reperire personale altamente specializzato quale il turismo oggi esige. (25105)

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord, e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative adatteranno per ristabilire la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori occupati alla azienda « Elettronica Valenzuela - Gruppo Geloso Napoli » ove 9 dipendenti sono stati licenziati unicamente perché candidati o scrutatori della lista della FIOM per l'elezione della Commissione interna.

In particolare l'interrogante sottolinea la necessità di interventi capaci di far riassumere i lavoratori licenziati, soprattutto dopo che la suddetta azienda ha rifiutato ogni mediazione della prefettura dichiarando altresì che « non intendeva discutere a nessun livello coi sindacati i problemi dei lavoratori ». Infine, l'interrogante, in considerazione del fatto che la « Elettronica Valenzuela » è una azienda finanziata chiede al Ministro degli interventi straordinari di revocare i crediti concessi qualora l'azienda persistesse nel suo assurdo comportamento; al Ministro del lavoro e della previdenza sociale perché sia considerata nulla la falsa e speciosa argomentazione adottata dall'azienda che ha licenziato gli attivisti sindacali « per riduzione di personale » unicamente per non incorrere nella procedura prevista dalla legge sulla giusta causa nei licenziamenti e nello stesso tempo imponga all'azienda il rispetto del contratto e delle leggi di tutela dei lavoratori, oggi tutte violate dall'assunzione, all'orario di lavoro, al salario, alle norme sull'igiene, sull'infortunistica e sulle assicurazioni sociali, dato che l'azienda non ha assicurato i dipendenti all'INPS, all'INAM, ecc. (25106)

DEGAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come intenda organizzare, potenziandola, la Sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pub-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

bliche del Veneto affinché sia in grado di efficientemente assolvere ai compiti conseguenti all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Si fa presente che quell'ufficio è anche gravato dagli adempimenti ad esso affidati dalla legge 5 luglio 1966, n. 526, per il controllo delle singole licenze edilizie relative alla zona del centro storico e delle isole della laguna di Venezia. (25107)

DEGAN. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere come intendano assicurare che i profughi italiani dall'Egitto abbiano a godere degli stessi benefici concessi alle categorie dei cittadini rientrati da altri Paesi.

Si fa presente in particolare che è quanto mai urgente definire l'applicazione dell'accordo del 22 marzo 1965, stipulato quindi da quasi tre anni fra la RAU e l'Italia. (25108)

LA FORGIA, DE MARZI, MERENDA, TAMBRONI, TITOMANLIO VITTORIA, URSO, DEL CASTILLO, BOVA, DAGNINO, BONTADE MARGHERITA E SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è informato che l'ENPI (Ente nazionale prevenzione infortuni) esige, per le verifiche di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1965 effettuate presso le botteghe artigiane, il pagamento di competenze la cui misura risulta eccessivamente onerosa e quindi insostenibile per la maggioranza dei modesti imprenditori artigiani già oberati da altri e non lievi oneri previdenziali ed assicurativi;

per conoscere infine se non ritiene urgente disporre che l'ENPI cessi dalla richiesta di pagamento delle citate competenze per le verifiche effettuate presso le aziende artigiane riconosciute tali ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860. (25109)

BOSISIO, BUZZETTI E RACCHETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se non sia possibile disporre per la transitabilità del Passo dello Spluga tratto Pianazzo-Montespluga anche durante i mesi invernali.

Gli interroganti non ritengono che vi siano difficoltà tecniche insuperabili poiché con modica spesa il cennato tratto fu già tenuto sgombro dalla neve durante l'inverno 1963-64 dall'ENI per la realizzazione dell'oleodotto per la Germania, dimostrando così l'effettiva possibilità della transitabilità dello Spluga anche nel periodo invernale.

La sua transitabilità servirebbe a valorizzare anche turisticamente una zona depressa, infatti due progetti di *Skilof* sono pronti ad essere realizzati purché sia assicurata la transitabilità anche durante il periodo invernale, tanto attesa dalla popolazione interessata. (25110)

MASCHIELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui versa il capoluogo del comune di Umbertide a causa delle insormontabili difficoltà che il comune ha incontrato e continua ad incontrare per la realizzazione di opere necessarie nel campo igienico-sanitario (acquedotto, fognature).

Il capoluogo del comune infatti, ha visto aumentare la propria popolazione tra il 1951-1966 del 130 per cento passando da 3.318 a 7.632 abitanti e ciò per diversi motivi ma soprattutto per una disastrosa crisi delle strutture agricole. L'incremento demografico ha portato con sé un fortissimo sviluppo della edilizia residenziale nel capoluogo che, però, non è stato accompagnato e seguito dalla costruzione delle necessarie opere di urbanizzazione soprattutto nel settore igienico-sanitario.

A tutt'oggi: solo il 35 per cento delle case del capoluogo sono approvvigionate dall'acquedotto pubblico — in tutto il territorio comunale il 50 per cento delle fonti pubbliche di approvvigionamento idrico sono risultate non potabili — lo smaltimento dei rifiuti liquidi avviene mediante fosse settiche parte delle quali provviste di canali sfioranti che confluiscono nel torrente Reggia che attraversa il centro abitato e che, durante il periodo estivo, per mancanza d'acqua, si riduce a portare solo liquami cloacali determinando lo sviluppo di esalazioni insopportabili e di una pericolosa flora microbica.

Tale grave situazione, tra l'altro, ha certamente contribuito a causare l'alto numero di casi di epatite virale (81) che hanno colpito il comune nel periodo: ottobre 1966-ottobre 1967.

In conseguenza di quanto sopra l'interrogante chiede di sapere se il Ministro intenda accogliere con ogni urgenza le domande di contributo che il comune di Umbertide ha inoltrato da anni sia per portare a completamento la rete idrica che per affrontare in modo organico il problema delle fognature ed in particolare se non intenda accogliere la domanda presentata il 21 giugno 1965 tendente ad ottenere il contributo previsto dalla

legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni per la costruzione di una conduttura di scarico nel torrente Reggia per una spesa prevista di 70 milioni. (25111)

**FINOCCHIARO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, dato che il concorso di Storia della Chiesa (già oggetto di una interrogazione il 26 aprile 1967) continua a destare motivate perplessità nel mondo universitario, quali provvedimenti abbia preso e intenda prendere per ovviare alle conseguenze provocate dalla circolare ministeriale che, escludendo dal corpo elettorale per la composizione della commissione giudicatrice i docenti delle Facoltà di lettere e di magistero, ha eluso la sua sede naturale di giudizio, per cui non si vede quale validità abbia o possa avere detto concorso, e come il Consiglio superiore possa approvarlo. (25112)

**MAULINI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza che, presso il distretto compartimentale di Torino dell'ENEL, l'articolo 12 del vigente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente, — benemerienze combattentistiche — viene interpretato in modo restrittivo, tanto che, solo nel caso in cui il rapporto di lavoro sia venuto a risolversi per effetto della chiamata di leva alle armi, viene riconosciuta una anzianità convenzionale per il periodo di servizio militare prestato.

Ciò fa sì che siano esclusi da tale beneficio i partigiani combattenti, rei forse di essere stati « volontari », nella lotta di liberazione nazionale.

E il caso del dipendente signor Burlotto Carlo di Omegna (Novara) nato il 1° novembre 1925 al quale, tale stupefacente notizia è stata data con lettera del 25 ottobre 1967, che modifica una precedente (del 26 luglio 1967) e, secondo l'interrogante, corretta interpretazione che riconosceva il servizio prestato quale partigiano combattente come « campagna di guerra ».

Per sapere inoltre se non intende emanare norme interpretative in proposito tendenti a rendere giustizia a tutti coloro che, disinteressatamente, hanno servito la patria, intesa nel senso più lato e popolare, durante la Resistenza. (25113)

**SANNA, LAMI, RAIA, PASSONI, MINASI.** — *Ai Ministri dell'interno, del bilancio e programmazione economica e del tesoro.* —

Per conoscere, premesso che l'Archivio di Stato di Roma, che contiene documentazione insostituibile per la storia di Roma e d'Italia, è ancora diviso in modo antifunzionale in due sezioni, una delle quali deve essere sgomberata per la fatiscenza dell'edificio:

1) come intenda il Governo affrontare il problema di una unica, razionale e definitiva sistemazione per un istituto di rilevante interesse per gli studi quale l'Archivio di Stato di Roma;

2) come pensi di sistemare in maniera temporanea gli undici chilometri di materiale che devono essere immediatamente sgomberati dalla sede di Campo Marzio, perché questa sistemazione contingente possa essere la più sicura e la più breve possibile (25114)

**GREGGI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere con quale motivazione il film « La cintura di castità », che conferma il bassissimo livello non solo morale ma anche culturale del cinema italiano (che si fonda costantemente sullo sfruttamento di temi sessuali, spesso in modo propriamente volgare) sia stato vietato ai minori di 14 anni e non anche, almeno, ai minori di 18 anni.

L'interrogante gradirebbe anche conoscere se tale film, in attuazione delle disposizioni del famoso articolo 5 della vigente legge sul cinema, sia stato almeno escluso dai notevolissimi benefici che lo Stato concede, a spese di tutti i contribuenti italiani, a favore della produzione cinematografica nazionale. (25115)

**MACCHIAVELLI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che nelle sale cinematografiche italiane è attualmente in distribuzione un film dal titolo *La venticinquesima ora*, che narra in chiave decisamente neonazista la vicenda grottesca di un rumeno transilvano il quale, dopo serie di perizie, diviene milite delle SS.

In particolare nel film si caratterizzano gli ebrei come razzialmente, somaticamente e moralmente diversi dagli altri europei, mentre si suggerisce che nei campi di concentramento nazisti i fuggitivi ripresi non venivano puniti, al contrario di quanto accadeva nei campi di raccolta americani per ex prigionieri del Reich, dove invece si sparava a vista; si suggerisce inoltre che atti di violenza nei confronti delle popolazioni, e in particolare delle donne, mai raffigurati come compiuti da truppe germaniche, fossero abi-

tuali da parte delle truppe sovietiche; si suggerisce ancora che le teorie razziali naziste avessero come unica funzione operativa quella di discriminare favorevolmente i rumeni di presunta ascendenza germanica, e non invece quella di discriminare sfavorevolmente (e come !) chi tale ascendenza germanica e in genere ariana non vantasse.

Sotto il pretesto di una narrazione ispirata a sentimenti umanitari e volta a mettere in rilievo le tragedie storiche delle popolazioni balcaniche, ogni inquadratura del film e l'angolazione della intera storia esibiscono chiaramente il proposito di mostrare la superiorità morale dei tedeschi nazisti sia nei confronti di americani e sovietici, sia nei confronti dei latini rumeni alleati dei nazisti, per non parlare degli ebrei, di cui si è già detto.

La *venticinquesima ora* segna così un ulteriore progresso di quell'andazzo propagandistico neofascista del quale il primo passo era costituito dalla serie di films in cui da una parte i nazifascisti e dall'altra parte gli alleati venivano posti sullo stesso piano a beneficio dello spettatore. La conclusione stessa del film, con l'assoluzione del protagonista processato a Norimberga, assume il significato di condanna morale per le truppe alleate, mentre una condanna molto manierata del nazismo passa attraverso la strada di una previa discriminazione tra SS buone, diventate tali per « ragioni di famiglia », e le altre SS: queste ultime, per vero, non compaiono nel film.

Di fronte a questi fatti si chiede se per lo meno non si intenda interdire ai giovani la visione del film. (25116)

LEZZI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi che ostacolano la procedura per l'espletamento del concorso per Direttore dell'Ente autonomo del porto di Napoli, concorso il cui bando, preparato dall'Ente autonomo del porto è stato inviato al Ministero per il previsto nulla osta ed ha ricevuto il giudizio favorevole dei competenti uffici; ed i provvedimenti che intende adottare al fine di eliminare una grave lacuna per il funzionamento dell'ente stesso. (25117)

ROMEO, GALDO E ROBERTI. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti vogliano adottare per ovviare alla grave ingiustizia verificatasi nel trattamento di pensione degli uffi-

ciali giudiziari, ai quali, in difformità delle analoghe disposizioni di legge riguardanti tutte le categorie di lavoratori statali e privati, non viene corrisposta, sulla già modestissima quota di pensione, la maggiorazione per i familiari a carico.

Gli interroganti ritengono che il fatto lamentato costituisca una eccezione inammissibile e che, considerando la precaria situazione delle pensioni stesse, sia urgente l'intervento sollecitato. (25118)

LEVI ARIAN GIORGINA E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) quali provvedimenti immediati intendano prendere al fine di rendere meno disagiati le condizioni di lavoro dei 420 studenti e dei docenti dell'istituto tecnico nautico statale « Marcantonio Colonna » di Roma, sistemato in un vetusto e decrepito convento nello stretto vicolo Sant'Ambrogio. A causa della carenza di locali vi si effettuano doppi turni, con una media di sei lezioni quotidiane di 50 minuti ciascuna per classe, svolte in aule riscaldate con fumose stufe a legna, affacciatesi in un unico strettissimo corridoio ricavato da un balconcino protetto malamente contro le intemperie da vetrate; l'unica palestra, come pure il cortiletto, è ingombrata da cataste di legname e di scarti d'officina; ogni giorno per circa un'ora gli alunni non possono percepire le parole degli insegnanti per il frastuono provocato dallo scarico di rottami di ferro in un magazzino dell'edificio;

2) quali sono i motivi del ritardo della costruzione del progettato nuovo edificio scolastico a San Paolo, costruzione resa tanto più urgente in quanto il numero degli alunni iscritti all'istituto « Marcantonio Colonna », nei corsi sia per costruttori-macchinisti sia per capitani, cresce di anno in anno e nel corrente anno scolastico le prime classi si sono raddoppiate;

3) come intenda il Ministro della pubblica istruzione provvedere al fatto che — pare per mancanza di testi adeguati sul mercato librario nazionale — non si è prescritto nel suddetto istituto un libro di testo per una disciplina fondamentale quale « Costruzioni navali », cosicché da una parte si effettua ogni anno la vendita di copie ciclostilate di appunti e disegni raccolti da alcuni studenti volenterosi, e recentemente un gruppo di studenti ha deciso di fare una colletta per acquistare un'opera in sei volumi loro indicata come ido-

nea, che sarebbe in vendita presso i Cantieri navali di Trieste; d'altra parte gli studenti rimasti assenti ad una o più lezioni di « Costruzioni navali » sono impediti di aggiornarsi integralmente e seriamente sull'argomento delle lezioni perdute;

e per sapere infine se non rientrebbe nello spirito della circolare ministeriale della pubblica istruzione del 3 novembre 1967, n. 393, che invita le autorità scolastiche a prevenire le agitazioni studentesche con provvedimenti atti a risolvere le cause stesse delle proteste, un intervento immediato del potere esecutivo di fronte alla gravità delle condizioni qui denunciate di un importante istituto scolastico della Capitale. (25119)

FRANCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla definizione del caso relativo all'insegnante tecnico-pratico di ruolo Mizzau Oreste collocato a riposo il 1° ottobre 1964 con lettera del 26 settembre 1964, n. 1023/1, dopo avere partecipato agli esami della sessione autunnale e quindi prestato effettivamente servizio fino alla data citata presso la ex scuola di avviamento industriale di San Vito al Tagliamento (Udine), ma al quale all'atto della liquidazione provvisoria della pensione è stata trattenuta indebitamente la somma corrispondente agli stipendi dei mesi di luglio e agosto. (25120)

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali nuove difficoltà si oppongono alla definizione della pratica di pensione di guerra relativa al signor Dalmas Riccardo, posizione n. 1550963. (25121)

ACHILLI, OLMINI E BORGHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per normalizzare la situazione venutasi a creare in seno al compartimento milanese dell'ENEL, in seguito alle autoritarie prese di posizione della direzione del compartimento.

In seguito a forme di agitazione intraprese dai dipendenti del centro di progettazioni e costruzioni tecniche dell'ENEL per ottenere un servizio di mensa adeguato alle loro esigenze, in rapporto agli orari di lavoro, la direzione compartimentale ha reagito con forme intimidatorie che mal si conciliano con il pieno diritto dell'azione sindacale dei dipendenti.

Per di più, si è giunti, in una lettera indirizzata ad un centinaio di persone, a minac-

ciare provvedimenti disciplinari che rischiano di compromettere gli sviluppi di carriera degli interessati.

Di fronte a tali atteggiamenti si richiama l'attenzione del Ministro sull'anacronismo e sulla illiceità del comportamento da parte della direzione. (25122)

OLMINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere il suo giudizio sulla iniziativa della Associazione panificatori di Milano e provincia, aderente all'Unione commercianti di Milano, che minaccia attraverso il suo segretario un procedimento giudiziario contro un suo ex iscritto che non intende più aderire; ledendo così gravemente uno dei principali diritti costituzionali, la libertà di associazione, e conoscere altresì quali provvedimenti intende assumere a questo proposito. (25123)

DI LEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere premesso che nel 1964 la Cassa integrazioni pensioni dell'INGIC ha dato in affitto due palazzine di nuova costruzione in Roma, Via Canzone del Piave, 15, determinando il canone di affitto in base agli indici di ammortamento del costo dei fabbricati; che la predetta Cassa ha richiesto ora un aumento del canone di affitto che va da un minimo del 25 per cento ad un massimo del 35 per cento; che tale aumento del canone è tanto più ingiustificato quando si consideri che per altri fabbricati di proprietà della stessa Cassa costruiti in epoca successiva al 1964 e quindi con costi superiori a quelli dei fabbricati di Via Canzone del Piave, 15, viene attualmente pagato un canone di affitto inferiore a quello richiesto ora agli affittuari dei sopraindicati fabbricati; che gli affittuari sono impiegati statali ed appartenenti alle Forze armate ai quali la richiesta di un così esoso aumento del canone con la minaccia di sfratto in caso di mancata adesione appare come un atto arbitrario e vessatorio — se non si ritenga di intervenire urgentemente presso i dirigenti della predetta Cassa perché recedano da tale richiesta di aumento di canone, raccomandando agli stessi di uniformare i propri criteri di amministrazione a quelli di tutti gli altri enti previdenziali, proprietari di immobili, i quali esplicano una azione calmieratrice nel mercato dei fitti, in considerazione che tali enti non possono e non devono proporsi fini di lucro. (25124)

PINTUS. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se siano informati che il comune di Valdermosa, pur essendo al centro di una piana distante soltanto circa trenta chilometri da Cagliari, e quindi dai mercati e dal porto più importante dell'isola:

a) è totalmente privo di acqua potabile, fogne, scuole decenti, casa comunale, strade di penetrazione agraria, irrigazione delle campagne;

b) risulta tagliato fuori da ogni processo di sviluppo economico, mentre si diffonde la pastorizia a pascolo brado e di rapina, che, distruggendo con gli incendi foreste e coltivazioni, riporta la popolazione a modi di vivere e mortalità primordiali, mentre la trasformazione del pastore in allevatore appare sempre più un sogno irrealizzabile;

c) non ha finora avuto benefici dalla sua inclusione nel complesso industriale di Villacidro, anche perché l'intero complesso industriale è stato costruito senza che venisse assunta manodopera di Valdermosa;

d) non ha ricevuto neppure benefici dalla appartenenza al Consorzio di bonifica di Decimaputzu, poiché le necessità di Valdermosa non sono state ancora sufficientemente considerate, mentre le opere di bonifica precedentemente esistenti sono ormai distrutte;

e) non è stato oggetto di lavori di rimboschimento, che, invece, sono stati, pur giustamente, eseguiti nei paesi vicini;

f) non è stato considerato per la assunzione di manodopera in relazione alla costruzione, ancora in corso di esecuzione, di un complesso industriale della società « San Pellegrino », benché questo si trovi a pochi chilometri da Valdermosa;

g) non vede ancora l'inizio dei lavori di ampliamento e bitumatura della strada Decimaputzu-Valdermosa nonostante la Cassa per il mezzogiorno abbia da tempo stanziato la somma di lire 200.000.000;

h) non vede neanche l'inizio di altre opere, già finanziate (dallo Stato o dalla regione), per i continui intralci burocratici, come 1) la strada vicinale Sa Ballada, 2) la casa comunale, 3) il riattamento delle scuole elementari, 4) la ricerca di acque potabili mediante trivellazioni;

e per conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda prendere per sanare la paradossale situazione sopra illustrata. (25125)

PINTUS. — *Al Governo.* — Per sapere:

1) se sia al corrente della gravissima situazione determinatasi a Sennori e Sorso col recente nubifragio, che ha sconvolto i due centri;

2) se intenda decidere urgenti e massicci interventi a favore delle popolazioni colpite emanando disposizioni amministrative o proponendo provvedimenti legislativi, tesi ad alleviare le condizioni delle famiglie, così duramente provate, ad indennizzare gli agricoltori ed i coltivatori che hanno visto distruggersi il loro raccolto di uva, di olive e di ortaggi; a sospendere la riscossione delle tasse e dei contributi previdenziali, a risolvere nel più breve termine il problema delle case danneggiate o distrutte se del caso mediante la fornitura di case prefabbricate ed a ripristinare la viabilità. (25126)

PINTUS. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano al corrente:

a) dello straordinario aumento del movimento merci verificatosi nel porto commerciale di Cagliari, che, dal 1961 al 1966 si è manifestato con un incremento di circa il 40 per cento senza considerare il movimento petrolifero che ha toccato i 10 milioni di tonnellate annue;

b) che tale aumento non è stato accompagnato dalla capacità ricettiva portuale, che anzi ha dovuto registrare fattori negativi soprattutto per quanto riguarda l'arredamento e le attrezzature;

c) che, in particolare, le navi di grande pescaggio non possono attraccare convenientemente alle banchine a causa dei bassi fondali e che le navi di minore stazza sostano spesso fuori del porto in attesa che si renda disponibile un attracco;

d) che le attrezzature relative alle operazioni di imbarco e sbarco sono insufficienti mentre la stessa sede dell'Azienda mezzi meccanici è assolutamente inadeguata;

e) che un tale stato di cose provoca sensibile disagio sia agli operatori economici, che subiscono costi più alti di quanto, in una situazione normale, non dovrebbero subire, sia alle maestranze operanti nel porto per le condizioni in cui si svolge il loro lavoro.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

Per sapere, infine, se, in conseguenza di ciò non si reputi opportuno ed indilazionabile:

a) estendere e completare le strutture del porto commerciale, migliorarne convenientemente le attrezzature, soprattutto per quanto riguarda i mezzi di imbarco e sbarco, la sede dell'Azienda mezzi meccanici e gli impianti della Compagnia portuale;

b) potenziare in ogni altro modo opportuno il porto di Cagliari per adeguarlo alla sua funzione di scalo marittimo favorevolmente ubicato lungo le direttrici di traffico del Mediterraneo e porlo in grado di assorbire il previsto ulteriore aumento del traffico che, secondo fondate previsioni, dovrebbe assorbire nel 1975 un movimento di sole merci secche superiore di ben due volte a quello attuale.

(25127)

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere di fronte alla progressiva smobilitazione delle industrie metalmeccaniche napoletane, alle quali si aggiunge ora la impresa Fiore di Resina (Napoli) che ha notificato il provvedimento di licenziamento per 248 lavoratori dipendenti.

« Gli interroganti, richiamandosi anche alle precedenti interpellanze relative alla FMI-Mecfond ed altre numerose industrie napoletane, interpellanze rimaste tutte finora inevase, sottolineano la gravità della situazione che sta determinandosi nella provincia e che non potrà non provocare gravi conseguenze di ogni genere, la cui responsabilità ricadrà anche fatalmente sul Governo.

(6788) « ROBERTI, CRUCIANI, DE MARZIO, NICOSIA, GALDO, SANTAGATI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se sia a conoscenza dell'unanime gravissimo, sdegno che ha pervaso la Carnia fino a spingerla ad uno sciopero generale di tutte le attività, a seguito dell'inopinato provvedimento che ha colpito il traffico merci sulla linea ferroviaria Carnia-Villa Santina.

« Se non ritenga di revocare immediatamente il provvedimento stesso che ferisce irrimediabilmente le ipotesi stesse del piano regionale per la industrializzazione dell'inte-

ra zona, unico rimedio alla piaga dell'emigrazione e del sottosviluppo che appare oggi una triste caratteristica della montagna friulana.

(6789)

« FORTUNA »

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza di quanto è avvenuto presso le " Acciaierie " di Terni, dove, da parte della società " Terni ", i dipendenti sono stati obbligati a ritirare, unitamente alla busta paga, un volumetto contenente il contratto di lavoro dei metalmeccanici stampato a cura delle organizzazioni sindacali al prezzo di mille lire.

« Il prezzo del volumetto deve essere trattenuto sul già magro stipendio dei lavoratori in due rate quindicinali.

« L'interrogante chiede inoltre ai Ministri competenti se siano a conoscenza del fatto che agli operai che si sono rifiutati di ritirare il volumetto, è stato negato il pagamento della paga quindicinale.

« Chiede inoltre ai Ministri competenti se siano a conoscenza del fatto che a quegli operai che hanno inteso di non ritirare il contratto sindacale o di riconsegnarlo presso lo ufficio personale, è stato imposto di firmare una dichiarazione comprovante tale rifiuto.

« L'interrogante chiede pertanto ai Ministri competenti quali provvedimenti intendano adottare contro queste illegalità, salvi naturalmente i diritti degli interessati a tutelare i loro interessi in via giudiziaria.

(6790)

« PACCIARDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione materiale e morale che angoscia i 60 mila italiani, rimpatriati dall'Egitto a seguito degli avvenimenti verificatisi in quel paese dal 1940 ad oggi;

se gli è nota la loro condizione di cittadini privi di pensione, di adeguata assistenza economica e di una seria prospettiva di reinserimento nella realtà sociale e produttiva della Nazione; per conoscere le iniziative che intende adottare onde affrontare e risolvere adeguatamente gli scottanti problemi di tanti sfortunati concittadini e se non ritenga in particolare di accelerare i tempi per una sollecita definizione ed applicazione dell'accordo del 23 marzo 1965 stipulato tra la RAU ed il Governo italiano.

(6791)

« ALBONI ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e della sanità, per sapere se — vista la incredibile situazione in cui si trovano molti centri dell'agrigentino, fra cui la città capoluogo in riferimento all'approvvigionamento idrico — non ritengano opportuno disporre e organizzare la fornitura di acqua ad Agrigento attraverso un servizio di navi cisterna ed un adeguato servizio di autobotti che portino il prezioso liquido da Porto Empedocle alla città e alle borgate circrovicine e, fra l'altro, assicurare l'indispensabile igiene agli ospedali e alle scuole e il regolare funzionamento, agli ambulatori medici, INPS, INAM, INAIL, che attualmente, carenti come sono della fornitura d'acqua, offrono un mortificante spettacolo di inciviltà e di abbandono.

(6792)

« DI BENEDETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se — vista la situazione di crisi del comune di Agrigento, ove attualmente non esiste una regolare amministrazione, e la lunga crisi che ha afflitto e preceduto l'attuale dimissione dell'intero consiglio comunale e visto che, malgrado l'estrema necessità di costruire nuovi edifici scolastici nella città, nessuna autorità comunale si è occupata di espletare le formalità e le progettazioni onde rispondere all'occasione offerta dal recente piano nazionale per l'edilizia scolastica — non ritenga per la eccezionalità del caso dare mandato ad altri uffici amministrativi e tecnici, a prescindere dal termine perentorio del 7 novembre, di assumere l'incarico di rilevare le necessità di cui soffre Agrigento in materia di edilizia scolastica e della conseguente opera di progettazione.

« Si rende noto che tutto il corpo studentesco della città di Agrigento è da tempo in agitazione per la penosa e pesante situazione regnante nelle nostre scuole: gli studenti sono costretti a turni diversi di lezioni che si protraggono sino alle ore inoltrate della sera, molti sono costretti a seguire in piedi, per mancanza di banchi, le lezioni; quelli che abitano nei comuni vicini, per mancanza di opportuni mezzi di trasporto, vengono a trovarsi in situazioni assurde che rendono impossibile frequentare le scuole; il villaggio di Villaseta dove attualmente vengono ospitati centinaia di bambini delle famiglie sinistrate dalla recente frana non usufruisce nemmeno di una sola aula scolastica.

« Tutto questo quadro desolante non può non richiedere un intervento eccezionale e tempestivo.

(6793)

« DI BENEDETTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza del fatto che gli alunni capaci e meritevoli dell'istituto tecnico commerciale e dell'istituto tecnico per geometri di Rovigo non hanno potuto partecipare alle recenti prove dell'esame di concorso per il conseguimento delle borse di studio, per incuria dei loro dirigenti scolastici.

« L'interrogante chiede al Ministro in quale modo intenda oggi riparare al grave inconveniente che priva i suddetti alunni del cospicuo contributo che lo Stato loro concede.

(6794)

« ROMANATO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se sia a conoscenza della drammatica situazione in cui trovansi i pastori sardi in conseguenza del prolungato periodo di siccità e della scarsa disponibilità di mangimi per i milioni di capi ovini e bovini dei quali è in pericolo la sopravvivenza; in questa situazione che ha già provocato la morte di decine di migliaia di capi e che può determinare una vera catastrofe per l'intera economia della Sardegna, i Consorzi agrari dell'Isola non dispongono della quantità sufficiente di mangime o, disponendone, la vendono a prezzi maggiorati ai soli loro clienti abituali e la rifiutano a tutti gli altri; per sapere quali provvedimenti di assoluta urgenza intenda promuovere per garantire che immediatamente siano resi disponibili quantitativi di mangime necessari per tutti i capi e per assicurare che tutti i pastori possano subito venirne in possesso.

(6795)

« PIRASTU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare nei confronti della manifesta illegittimità dell'atto del prefetto di Viterbo che, pretendendo sostituirsi alla competenza del tribunale e violando le norme della legge del 23 dicembre 1966, n. 1147, ha ritenuto di poter dichiarare la ineleggibilità del sindaco di Tarquinia; e nei confronti del conseguente atto con il quale il prefetto medesimo dichiara

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

rava sciolto il consiglio comunale di Tarquinia.

(6796) « LUZZATTO, CACCIATORE, PIGNI, ALINI, LAMI, RAIA, LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità, per conoscere i motivi per cui l'INAM ha deciso di concentrare a Chiavari le prestazioni radiologiche ed elioterapiche interessanti i mutuatisti della riviera del Levante di Genova, lasciando sguarnita una zona come Sestri Levante, sede delle più grandi industrie del comprensorio.

(6797) « MACCHIAVELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del bilancio e della programmazione economica per sapere se corrisponde a verità l'affermazione (indubbiamente sensazionale, ma facilmente prevedibile), fatta a Roma in un recente dibattito politico da un sottosegretario in carica, secondo la quale i comitati per la programmazione delle tre regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, avrebbero previsto e si appresterebbero a richiedere di avere a disposizione per queste sole tre regioni una somma pari ai due terzi degli investimenti pubblici previsti dal piano per tutto il quinquennio.

« L'interrogante gradirebbe avere precise notizie in proposito ed eventualmente avere notizia delle analoghe richieste preventivate ad esempio per il Veneto e l'Emilia, in quanto ancora oggi, mancando le regioni ordinarie, sarà possibile al Governo e al Parlamento nazionale ridurre e armonizzare opportunamente queste richieste senza sollevare clamorose reazioni regionali, mentre evidentemente in presenza delle regioni costituite non si vede in quale modo la pur necessaria riduzione e armonizzazione potrebbe essere con sicurezza effettuata.

(6798) « GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere quali iniziative, nella sua competenza, intende prendere perché il Banco di Napoli, ente di diritto pubblico, in prossimità della scadenza della convenzione tra la SEM e la CEN e della contemporanea scadenza del consiglio di amministrazione della CEN, adotti soluzioni il più possibile ispirate alla tutela del pubblico interesse e ad una corretta impostazione amministrativa.

« Com'è noto la convenzione regola l'affitto dell'azienda editoriale (*Il Mattino, Il Corriere di Napoli*) tra la SEM (Società editrice meridionale), le cui azioni sono possedute nella loro totalità dal Banco di Napoli e la CEN (Compagnia editrice napoletana), al cui capitale azionario partecipano oltre al Banco di Napoli la SpA Affidavit di Roma, l'Associazione industriali di Napoli e l'Associazione commercianti di Napoli.

« L'interrogante, per una esauriente trattazione dell'argomento, si richiama anche alla interrogazione n. 5543 da lui presentata il 3 aprile e sollecitata, invano, nella seduta del 19 aprile 1967.

(6799) « LEZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali providenze intenda adottare il Governo in presenza della grave siccità che ha colpito la Sardegna e del danno che ne deriva per la categoria dei pastori, i quali con la delegazione inviata a Roma e la manifestazione di protesta svoltasi il 28 novembre a Cagliari sollecitano misure del Governo e della Regione per impedire che si estenda la moria del bestiame sottoalimentato per la mancanza di pascoli;

se non ritenga in particolare di dover disporre, d'intesa con la Regione sarda, urgenti misure per un'adeguata distribuzione di mangimi gratuiti o a pagamento agevolato.

(6800) « SANNA ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord e il Ministro dell'agricoltura e foreste per sapere se siano a conoscenza del gravissimo disagio arrecato periodicamente alla città di Cagliari e ad altri insediamenti del cagliaritano dall'insufficiente approvvigionamento idrico, che obbliga a razionare l'acqua nei centri urbani e rurali, situazione che ostacola non soltanto il normale ritmo delle attività domestiche, ospedaliere, alberghiere, ma anche lo sviluppo delle misure igieniche e igienico-sportive, nelle abitazioni, nelle scuole, nei mercati, nei centri turistici, ecc.

« Poiché la scarsità e talora l'interruzione totale dell'erogazione idrica risale a cause analoghe a quelle relative alla insufficiente irrigazione del Campidano di Cagliari denunciate nell'interrogazione presentata il 17 novembre 1967. cause la cui trascuranza da

parte del Governo ha provocato la gravissima e pressoché disperata situazione locale dell'agricoltura e della pastorizia (culminata con la moria dei greggi per la siccità e la mancanza di una tempestiva fornitura di mangimi, con le conseguenze prevedibili per il sostentamento di lavoratori già taglieggiati dall'esorietà dei fitti, e per l'industria e il commercio dei prodotti alimentari), si chiede con urgenza quali provvedimenti il Governo intenda prendere per superare la crisi in atto, nel quadro di una indilazionabile risolutiva riforma agraria.

(6801) « COSTA MASSUCCO ANGIOLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e delle finanze, per sapere se e come si propongano di risanare la situazione di grave sperequazione di trattamenti, determinatasi fra i vari settori dell'impiego pubblico a seguito del disordinato proliferare di retribuzioni accessorie, di aumenti discriminati e, sovente, di autentici privilegi.

« In particolare si chiede di sapere come si intenda ovviare d'urgenza, con più eque redistribuzioni dei mezzi disponibili e senza aggravii per il bilancio, alle stridenti sperequazioni in atto nell'ambito del Ministero delle finanze, causa dell'agitazione in corso nel settore delle imposte dirette e altri settori connessi, ove il trattamento del personale, data la delicatezza, specialità e responsabilità delle funzioni, dovrebbe se mai trovarsi ai livelli migliori.

(6802) « ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e delle finanze, per sapere:

1) la posizione della vertenza in corso che interessa il personale dipendente dei Ministeri delle finanze e del tesoro, attualmente in sciopero a tempo indeterminato sin dal 15 novembre 1967;

2) il motivo del diniego di una trattativa concreta per la risoluzione del problema, riconosciuta la esigenza di procedere alla perequazione interna, che non importa aggravii supplementari al bilancio dello Stato e che tende a normalizzare nei settori finanze e tesoro una situazione imposta da ben 26 livelli retributivi differenziati;

3) i danni che la lunga situazione dei dipendenti statali provoca al pubblico erario.

(6803) « D'AMORE ».

#### Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per sanare le gravi carenze denunciate dagli studenti degli Istituti superiori di educazione fisica che da più giorni hanno abbandonato le lezioni in segno di protesta e soprattutto relativamente:

a) alla disponibilità delle attrezzature attribuite all'ISEF di Roma dalla legge 8 febbraio 1958, n. 88;

b) alla statizzazione degli ISEF già pareggiati;

c) al pareggiamento degli ISEF di Milano, Perugia, Urbino, Aquila;

d) alla creazione di ISEF a Cagliari, Bari, Padova ed in Calabria.

« Il mancato pareggiamento, dovuto anche a responsabilità governative, che ha indicato nelle recenti decisioni negative richieste per il riconoscimento non avanzate in precedenza né per detti istituti, né tantomeno per quelli già pareggiati, lascia fuori dalla scuola giovani che hanno frequentato corsi triennali a livello universitario, ai quali saranno anteposti " per legge " i cosiddetti iscritti agli elenchi speciali che fino ad oggi non possono vantare che il titolo di aver avuto un incarico " per raccomandazione politica ".

(1257) « CRUCIANI, SERVELLO, DELFINO, FRANCHI, GRILLI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se ritiene conciliabili i suoi frequenti discorsi nei quali abbonda in promesse di giustizia e di libertà per i cittadini, con l'obiettivo del suo Governo diretto alla confisca degli enti autonomi previdenziali e assistenziali dei liberi professionisti.

« Equivale infatti ad una vera e propria confisca gettare i suddetti enti nella fornace dell'INPS (autentica fucina di passività) ferendo irreparabilmente, prima che gli interessi, la libertà delle categorie libere professionali che in tutti i tempi sono state garanzia di libertà per tutti.

(1258) « PALAZZOLO ».